MEMORIA
A FAVORE
DEL
CAPITOLO METROPOLITANO
DI CHIETI
PARTE APPELLANTE
CONTRO
L' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA
PARTE APPELLATA
PRESSO LA G. C. CIVILE DI AQUILA

Tipografia Grandoniana
1838.

Unusquisque autem propriam mercedem accipiet secundum suum laborem.
Cor. I. c. 3. v. 8.

§. 1. In virtù di Testamento del quondam Canonico D. Girolamo Clarilli rogato sotto il dì 12. Agosto 1660., il Capitolo della Cattedrale di Chieti concorrendovi insieme l' Arcivescovo nel 1807. nominò al Canonicato del sudetto Clarilli D. Vincenzo Fasoli qual Canonico *de gremio*, cioè *di massa*, e questi come tale ne ebbe la canonica istituzione. (a)

§. 2. Per un mal' inteso il Fasoli nel 1811. insorse contr' al Capitolo pretendendo di essere riconosciuto qual Canonico *sopranumerario*, cioè *extra gremium*, ossia *fuori massa*, e perciò distaccarsi i fondi del suo Canonicato dai rimanenti della massa Capitolare, e così goderne esclusivamente dell' assoluta amministrazione. Ne istituì quindi il giudizio presso l' abolito Tribunale di prima istanza sedente in Chieti. (b)

§. 3. Ora quantunque per *Fondazione*, ed *Erezione in titolo* il Canonicato Clarilli fosse stato *di massa* -- Quantunque in origine il detto Canonicato fosse stato conferito come *di massa*, ed i suoi beni amministrati *in massa* -- Quantunque il Fasoli fosse stato eletto Canonico *di massa*, ed il di lui possesso a Canonicato *di massa* -- Quantunque l' immediato antecessore di lui Pachetti, fosse stato Canonico *di massa* -- Quantunque egli stesso il Fasoli per lo spazio di circa anni quattro fosse stato nel non mai interrotto esercizio di Canonicato *di massa* -- E finalmente quantunque per ragion di materia, fosse stato incompetente ogni Tribunale non Ecclesiastico; pure, tanto l' abolito Tribunale di prima istanza di Chieti, che l' abolita Corte di Lanciano in grado di appello nel dì 15. Gennajo 1812. aderirono alla domanda del Fasoli, dichiarandolo *sopranumerario*, cioè *fuori massa*; e fu al-

---

(a) V. Decis. dell' abolita Corte di Appello di Lanciano del dì 15. Gennajo 1812.
(b) Idem

lora che il Capitolo, spogliato de' fondi dotalizii del Canonicato Clarilli in conformità delle sentenze passate in cosa giudicata, cedè al Fasoli la particolare amministrazione de' sudetti beni, senza però derogarsi affatto in null' altro alle regole Canoniche. (c)

§. 4. In Giugno 1830. uscito dei vivi il sopracitato Canonico Fasoli, l' Amministrazione Diocesana, dimenticando le sue istruzioni, appose il sequestro su tutti i frutti di detto Canonicato, senza distinguere quelli di *prebenda* da quelli detti *distribuzione quotidiana*.

§. 5. Di buon' ora il Capitolo nel rincontro reclamò presso la stessa i dritti suoi in via economica, insistendo perchè disequestrate fossero le rendite, facendo solo rimaner per lei tutto al più, ducati 16. 45. costituenti, giusta il decreto della Curia del 1797 la *prebenda* di detto Canonicato.

§. 6. L' Amministrazione Diocesana senza arrestarsi alle molte e valide ragioni del Capitolo ne propose dubbio a S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici.

S. E. riscontrando all' oggetto con due Ministeriali comunica quanto siegue:

1. Ministeriale -- Napoli 14. Luglio 1830. -- » Illustrissimo, e » Reverendissimo Signore -- Resto inteso del Rapporto di codesta » Amministrazione del dì 3. andante di essersi apposto il sequestro » alle rendite del Canonicato vacante per la morte di D. Vincenzo Fasoli. L' Amministrazione intanto mi manifesterà in qual » modo si ripartisce fra i Canonici quella che dicesi *massa co-* » *mune*, *e come e da chi si sostengono i pesi e gli obblighi* » *annessi a ciascun Canonicato quando se ne verifica la va-* » *canza*. » -- Pel Consigliere Ministro di Stato degli Affari Ecclesiastici -- Il Direttore -- Antonio Franco.

2. Ministeriale -- Napoli 14. Agosto 1830. -- » Illustrissimo » e Reverendissimo Signore -- Riscontrando i rapporti di cotesta » Amministrazione de' 3. e 31. del p. p. Luglio che versano sul » sequestro apposto alle rendite del Canonicato vacato in cotesta » Cattedrale per la morte di D. Vincenzo Fasoli, mi è d' uopo » prevenire l' Amministrazione, *che può togliersi il sequestro* » *dalla parte di rendita di massa comune*, (d) *conservando-* » *si solo sulla prebenda* addetta al Canonicato vacato di cui è » parola. » -- A Monsignore Arcivescovo di Chieti Presidente

(c) Idem.
(d) Che equivale a distribuzione quotidiana.

dell' Amministrazione Diocesana -- Pel Consigliere Ministro di Stato degli Affari Ecclesiastici -- Il Direttore Antonio Franco.

§. 7. Dietro il soprascritto avviso di S. E. tutto canonico, ed espresso nel modo il più chiaro, e più positivo non volle l' Amministrazione Diocesana, conservando solo il sequestro sulla *prebenda* di detto Canonicato, toglierlo sul resto della rendita di pertinenza del Capitolo, che *sostiene i pesi*, *e gli obblighi nella vacanza*. Fu allora che il Capitolo per non alterare il suo pacifico costume si convenne a riceversi provvisoriamente dalla medesima una quota parte di rendita a titolo impropriamente detto di puntatura, che colpisce la massa nei Canonicati di massa, e le distribuzioni quotidiane nei Canonicati sopranumerarii, o fuori massa. Ma la Diocesana, facendo torto a se stessa, dopo aver passato in più volte delle diverse somme al Capitolo sull' introito del vacante Canonicato in conformità del convenuto provvisoriamente, rifiutò a sua volta di più darne, facendo così conoscere di non aver essa norma costante ne' suoi giudizii.

§. 8. Assumendo in tal modo l' Amministrazione Diocesana i due contrarii incompatibili caratteri di Giudice e di parte, fu forza al Capitolo sotto tutti i rapporti istituirne giudizio presso il Tribunale Civile di Chieti nel dì 19. Giugno 1834, chiedendo i frutti indebitamente introitati dalla Diocesana sul Canonicato vacante per morte del Fasoli.

§. 9. L' anzidetto Tribunale in contradizione delle parti, giudicando definitivamente con sentenza de' 3. Settembre 1834. non arrestandosi come di dritto alla eccezione d' incompetenza prodotta dalla parte avversa, rigettò in merito la domanda del Capitolo, condannandolo alle spese.

Contro una tale sentenza pende appello sul merito per parte del Capitolo istesso, e quindi in tutti i sensi sarà dimostrato quanto giusta e canonica sia la sua domanda; ed a fine di allontanare ogni estranea idea il tutto è semplicizzato nella seguente unica quistione.

I frutti del Canonicato Clarilli in tempo della vacanza per morte del Canonico Fasoli si appartengono al Capitolo o alla Diocesana?

Esaminata la quistione, e confutate le deduzioni della contro-parte, passeremo all' analisi della Sentenza, ove si prospetterà chiaramente quanto siasi mal gustata la causa dai primi Giudici, e perciò quanto degna di annullamento la loro sentenza.

Saremo brevi, perchè le cause buone presso Magistrati sommi non abbisognano di molto sviluppo.

§. 10. *Nubem pro Junone captamus*: Sta bene in bocca della contro-parte. Il giudicato con cui intende essa far giuoco come di un talismano per giovarsi, è nello stato di neutralità perfetta ed in riguardo alla Diocesana che l' invoca, ed al Capitolo che lo rispetta. Per valere l' eccezione *rei judicatæ* si richiede che *idem corpus sit. L. 12. ff. de excep. rei jud. quantitas eadem idem jus. L. 13. eod., eadem caussa petendi; et eadem conditio personarum. L. 14. eod.*. Sono concordi a questo l' art. 1351. dell' abolito Codice Civile, e l' art. 1305. delle LL. Civili vigenti concepito ne' seguenti termini:

» L' autorità della cosa giudicata non à luogo, se non relativa» mente a ciò, che à formato l' oggetto della sentenza. È neces» sario, che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda sia » fondata su la medesima causa, che la domanda sia tra le me» desime parti, e proposta da esse, e contro di esse nella mede» sima qualità ». Ora applicando queste teorie legali alla specie del fatto nel quale versiamo, si ha, che la decisione sudetta ebbe luogo fra persone diverse per causa, ed oggetto diverso da quello, che oggi si controverte. Infatti la decisione intese dichiarare il Canonicato Fasoli *extra gremium*, ossia sopranumerario, cioè fuori Massa, per cui l' amministrazione de' beni fosse tutta particolare del Fasoli senza promiscuità con quelli del Capitolo: in oggi poi la domanda del Capitolo versa sulla rendita pel tempo della vacanza. Insomma in allora si trattò della natura del Canonicato, ed in oggi del dritto sulla sua rendita pel tempo della vacanza. In allora si trattò del dritto per causa dell' istituzione del Canonicato, ed in oggi del dritto per causa di rimpiazzo nel servizio da prestarsi in Coro. In allora la questione ebbe luogo tra il Capitolo, ed il Canonico Fasoli; in oggi tra il Capitolo, e l' amministrazione Diocesana. Adunque non verificandosi nel rincontro gli estremi voluti dall' art. 1305. perchè manca l' identità della cosa, l' identità della causa, e l' identità delle parti, ben si comprende che la detta decisione passata in Giudicato si invoca male a proposito nella presente causa.

E poi dichiarando il detto giudicato il Canonicato Clarilli semplicemente *sopranumerario*, ossia *fuori massa* non ha mai dichiarato non esservi annesso l' adempimento degli obblighi come ad ogni Canonicato; e non mai per esso giudicato è stato al Capitolo interdetto l' introito de' suoi frutti in tempo della vacanza (c) (ogget-

(c) V. Dec. dell' abol. Corte di Appello di Lanciano.

to della presente causa) A senso del Giudicato la qualifica di sopranumerario non importa altro, che la particolare amministrazione de' fondi dotalizii del Canonicato per parte del Benefiziato col godimento di sua rendita; ma però in ragion diretta col disimpegno delle obbligazioni, rimanendo sempre e 'l benefizio e 'l benefiziato nel resto soggetti alle regole Chiesastiche. Dunque ben vede ognuno che la questione è tutt' altra in oggi. Si tratta quì conoscere, se i frutti di detto Canonicato sopranumerario, ossia fuori massa in tempo della vacanza per morte del Fasoli si appartengano al Capitolo o alla Diocesana. Noi in favore del Capitolo la risolveremo

Col dritto comune

Colla legge Canonica

Col fatto proprio della Diocesana.

E finalmente con superiori disposizioni.

§. 11. É verità assiomatica fondata su leggi le più sacre, che ogni opera in rapporto a tutti partorisce sempre del dritto alla mercede; quindi la massima canonica: *Beneficium propter officium* ed aumentandosi quella, anche questa aumentar si deve. Ciò posto, il fu Fasoli godeva de' proventi del suo Canonicato a riguardo delle obbligazioni Canonicali, e specialmente dell' assistenza al Coro cui adempiva; » *Primarium Canonicorum officium est communis recitatio horarum canonicarum in choro,* » *quod vel quotidie vel alternis hebdomadibus, secundum cujusque Ecclesiæ consuetudinem facere debent*: » (f) talchè nelle mancanze non faceva egli frutti suoi quelli del suo Benefizio, altrimenti sarebbe stato un ritenerlo solennemente dispensato dai contratti impegni, cui lo vincolava la ragion sacra della Chiesa. Ora se il Capitolo nell' inadempimento del Fasoli in tempo della sua vivenza, subentrando agli obblighi e pesi del Fasoli, pure ne introitava proporzionatamente la rendita del Canonicato di lui, questa non si apparterrà poi al sudetto Capitolo quando a motivo della sua morte lo stesso ne risponde a tutti i suoi doveri? Ciò che si pretende a senso della Chiesa in riguardo al Canonicato di Fasoli, si pratica costantemente per tutti i Canonicati sieno *di massa*, sieno *sopranumerarii*; lo che ha sempre riconosciuto non solo la Diocesana medesima fin dalla sua istallazione, ma prima di lei anche il Demanio.

§. 12. Leggesi nel Concilio di Trento Sess. XXI. de ref. Cap. 3. . . . . . . *Distributiones quotidianas, quas statis horis addi-*

(f) *Figher. Jur. Eccl. lib. 1. §. CLXVII.*

ctas tantum Canonici in Choro præsentes, et divina officia celebrantes lucrarentur . . . . . Hinc distributionum manualium ut tantum præsentibus in Choro, et divina officia celebrantibus debeantur, et quidem pro illis horis, quibus præsentes sunt, non vero pro illis horis quibus non interfuerunt. Trid. Sess. XXIV. de ref. Cap. 12. distributiones autem, quæ absentibus a Choro denegantur præsentibus accrescunt. Quindi declamano i Canonisti: *Cum quotidianæ distributiones iis debeantur, qui in Choro psalmodiæ intersunt; ex hoc sequitur absentes eas non lucrari*; (g) e perciò la regola canonica -- *Distributiones quotidianæ*a Canonicis absentibus accrescunt inservientibus, quacumque non obstante consuetudine contraria, etiam ab immemorabili* (h). Dunque, in forza delle sopra citate disposizioni che non distinguono affatto i Canonici sopranumerarii, decisivamente si appartengono ai Canonici assistenti quei frutti, che non si lucrano dal Canonico mancante, e con tanto rigore, sino ad abrogarsi ogni consuetudine contraria, e di origine assai rimota; e ciò anche ad oggetto di allontanare, al più che sia possibile, qualunque mancanza nel culto divino, facendosi in tal maniera più energica la secondaria causa motiva coll' aumento di un introito a favore degli assidui, onde all' esattezza del servizio di Dio meglio impegnarli. Or se tali disposizioni debbono indispensabilmente valere, allorchè il Benefizio Canonicale è pieno sia di massa, sia sopranumerario, in egual modo aver debbono il loro vigore quando è vacante per essere il detto benefizio sempre inalterabile nella sua istituzione, e nelle sue regole.

§. 13. Passato al riposo de' giusti nel dì 10. Giugno 1835. D. Eugenio Zecca Canonico sopranumerario della stessa Cattedrale di Chieti, l' Amministrazione Diocesana, ricordando in questa volta i suoi regolamenti, si astenne dal sequestrare tutta la rendita di detto Canonicato, e ritenendo solo per se quella della prebenda, trovò giusto, che tutto il resto cedesse in favore del Capitolo, come si assicura col seguente certificato » Il Segretario dell' Ammi-
» nistrazione Diocesana di Chieti certifica, come assicurata l' ammi-
» nistrazione istessa dagli atti esistenti nella Rm̃a Curia, che il Ca-
» nonicato stabilito in questo Capitolo Metropolitano dal fu Arcidia-
» cono D. Francesco Michelini sia sopranumero, giusta la sua fon-
» dazione, ed erezione in titolo, nella sessione de' 26. Giugno

---

(g) *Figher. Jur. Eccl. lib. 1. CLXXXI.*
(h) Sac. Cong. de' Concilii nel dì 30. Aprile 1623.
(*) *amissæ*

» 1835. per la vacanza avvenuta per morte dell' ultimo Rettore
» D. Eugenio Zecca, dispose il sequestro sopra la *sola prebenda*
» giusta il *regolamento*, *rimanendo il resto della rendita in fa-*
» *vore del Capitolo*, *come distribuzioni quotidiane*; ed acciò
» costi ove convenghi si è rilasciato il presente -- Chieti 12. Mar-
» zo 1836. -- Il Segretario, firmato Giuseppe Miscione -- Visto
» dal Presidente dell' Amministrazione Diocesana, firmato -- Mon-
» signor Cernelli. »

Dunque l'essere di sopranumerario un Canonicato non fa eccezione, perchè la sua rendita non si appartenga al Capitolo in tempo della vacanza. E dove rinvenir di questa più incontrastabile pruova in difesa del Capitolo istesso? Pruova, che partendo dal fatto proprio della Diocesana, in caso posteriore, e perfettamente identico, ben può dirsi, di essere una chiara confessione del torto di lei nell'attuale contestazione.

§. 14. Finalmente dà il colpo di grazia la seguente disposizione.

» Napoli 12. Agosto 1835. -- Ministero e Real Segreteria di
» Stato degli Affari Ecclesiastici -- 3.° Ripartimento -- 1.° Carico --
» Si è elevato il dubbio se debbon, o no sequestrarsi dalle Am-
» ministrazioni Diocesane le rendite di quei Canonicati vacanti,
» *de' quali prima i beni* erano amministrati tutti in massa, nè
» *vi erano in fondazione prebende*, e poi sono stati divisi per fa-
» cilitarne il coltivo e fruttato.

» Ho voluto sentire sul proposito la Commessione de' Vescovi,
» la quale dopo maturo esame, è stata di avviso, che nel caso
» indicato non debbano sequestrarsi dalle dette Amministrazioni
» tali rendite, *le quali di loro natura non rappresentano che*
» *massa*, *e che poi per accidente sono state divise* tra Canoni-
» ci: ma che seguita la vacanza di un Canonicato, il Procuratore
» Capitolare pro tempore debb' amministrare la rendita del Bene-
» ficio vacante, *dividerne il fruttato egualmente fra tutti i Cano-*
» *nici*, *come fosse massa comune*, *giacchè in origine così era*
» *la rendita*. Trovando fondate le osservazioni della Commessione
» de' Vescovi fatte in proposito, mi sono uniformato a questo suo
» parere, onde mi reco a premura d'istruirne codesta Ammini-
» strazione per suo regolamento. -- Il Ministro Segretario di Stato
» delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiasti-
» ci -- Marchese d' Andrea. »

Ora il soprascritto oracolo della Commessione de' Vescovi Ministerialmente comunicato è applicabile tutto al nostro caso; anzi

sembra, che l'esistente vertenza tra il Capitolo e la Diocesana n'abbia come data origine al dubbio, è tanta l'identità fra loro. Invero i beni del Canonicato Fasoli erano in origine amministrati in massa (§. 3.), come pure prima che si godessero da lui, e per quattro anni, mentre egli stesso ne godeva, talchè questi nel 1811 ne istituì giudizio per la separata amministrazione (§. 2.); ed in detto Canonicato non vi era prebenda per Fondazione, di modo che venne stabilito con decreto della Curia nel 1797. (i). Dunque verificandosi precisamente nel rincontro le circostanze essenziali a norma del suindicato avviso, senza dubbio ritener si deve la rendita del Canonicato Fasoli non rappresentante che *massa, separata poi per accidente, e perciò nella vacanza il fruttato di esso divider si deve fra tutti i Canonici*, come se fosse massa comune, poichè in origine così era la rendita.

A vista di tante incontrastabili pruove, come non farsi dritto alla domanda del Capitolo, dichiarandosi di sua ragione i proventi del Canonicato Fasoli pel tempo della vacanza? La rendita del Canonicato Fasoli non essendo altro che distribuzioni quotidiane, appartener non possono alla Diocesana, che solo ha dritto alla prebenda.

§. 15. Due rendite generalmente parlando si appartengono ad ogni Canonicato; una dicesi *Prebenda*, o *frutti grossi*, e l'altra Distribuzioni quotidiane. La prima è quella, di cui gode il Canonico per il solo titolo del Benefizio; e l'altra che allo stesso ne riviene pel solo riguardo del servizio; ma sempre in ragion diretta di questo; talchè chi più serve più introita, chi meno serve, meno introita -- *Si redditus*, ecco la dispozione canonica; *Ecclesiæ Cathedralis vel Collegiatæ dividantur ratione beneficii, nullo prorsus habito respectu ad servitium sunt fructus grossi*, cioè prebenda. *Sin autem dividantur non ratione beneficii, sed servitii, et ut dici solet, per puncta, et punctaturas, ita ut major, vel minor sit portio uniuscujusque, prout majus, vel minus fuerit præstitum ab illo servitium, sunt quotidianæ distributiones* (Sacr: Cong. Concil. in Capauna spoliation. die 9. Julii 1735.

§. 16. La prebenda, o frutti grossi in un Canonicato provengono da fondi distinti dai dotalizii.

§. 17. Questa, giusta le regole Canoniche, vien designata o dal Fondatore con l'atto di fondazione, o dalla Curia con suo Decreto:

(i) Dec. dell' abol. Corte di App. di Lanciano.

§. 18. Le distribuzioni quotidiane (k) ossia il giornaliero emolumento, che al Canonico ne torna a motivo della giornaliera assistenza essenzialmente ammetter si deve in tutt' i Canonicati, altrimenti la natura stessa si distruggerebbe, e la stessa istituzione del Canonicato qual' è appunto il servizio Divino, mettendo così in arbitrio del benefiziato di assistere, o no al Coro. Oltre al fine primario e tutto religioso, il giornaliero stipendio è l' altro secondario, per cui vien chiamato un Ecclesiastico alla continuata assistenza al Coro. -- *Ut Canonici ad horarum recitationem allicerentur, adinventæ sunt distributiones quotidianæ. Sunt autem præstationes pecuniæ vel alterius rei, iis Clericis factæ, qui horarum Canonicarum recitationi intersunt*. (l) E così verificata rimane quella massima per quanto Canonica, altrettanto giusta. -- *Qui Altari inservit de Altari vivere debet*.

§. 19. Dietro tali premesse passiamo ad analizzare nella sua specie la rendita del Canonicato Fasoli.

Coll' atto di fondazione in esso non si stabilisce prebenda alcuna, non designandosi all' oggetto i beni. (m) Dunque nel suddetto Canonicato prebenda non esiste per fondazione.

§. 20. Nè anche esiste per decreto della Curia, poichè quello del 1797. che la stabiliva venne dichiarato nullo dal Giudicato del 1812. (n)

§. 21. Strano sarebbe poi l' asserirsi di esser tutta prebenda la rendita del Canonicato Fasoli.

Quantunque una tale assertiva non meritasse esame dietro l' esposte Canoniche idee; pure affine di concretarle ci occuperemo di quest' ancora.

Affatto la rendita del Canonicato Fasoli esser non può tutta prebenda: ciò sarebbe in chiara opposizione col dritto e col fatto -- Col dritto, perchè escluderebbe le distribuzioni quotidiane essenzialmente necessarie in qualunque Canonicato: *In unaquaque Ecclesia sive Cathedrali sive Collegiata quotidianas distributiones extare præcepit Conc. Tridentinum Sess. 23. de ref. cap. 3.* --

---

(k) I frutti che s' introitano per la giornaliera assistenza al coro rimangono col primitivo nome di quotidiane distribuzioni nei canonicati sopranumerarii, e ciò per la separata amministrazione; e diconsi altrimenti di massa comune nei canonicati di massa a motivo della promiscua, e comune amministrazione.

(l) *Figher. Jur. Eccl. lib. 1.° §. CLXXVIII.*

(m) V. Test. nella decis. cit.

(n) Dec. cit.

Col fatto, perchè tanto il Fasoli nella sua vivenza, che la Diocesana, parte puramente accessoria, in tempo della vacanza, han riconosciuto nel detto Canonicato le distribuzioni quotidiane; il primo assoggettandosi al rigore della puntatura; la seconda passando al Capitolo delle somme in conformità della puntatura, verificata dalla stessa Diocesana (o) Dunque è evidentissimo non esservi prebenda affatto nel Canonicato Fasoli. Essendo così, come l' è senza dubbio, su dove basa la Diocesana il dritto suo, se unicamente all' introito della prebenda è autorizzata a norma dei suoi regolamenti? (§. 13.)

Produzioni della Parte avversa confutate.

§. 22. L' Amministrazione Diocesana nell' attuale giudizio in 1. istanza conchiuse nel merito -- » Doversi rigettare la domanda » del Capitolo, perchè fondata sopra un Decreto del Vicario Ca» pitolare del 18. Novembre 1797. che fu messo nel nulla con » sentenza dell' abolito Tribunale di 1. istanza del 10. Agosto » 1811. e con decisione della fu Corte di Appello di Lanciano » del 15. Gennajo 1812. -- Da questi giudicati poi risulta, che » il Canonicato Clarilli non è di gremio, non partecipante della » massa comune, e che il fondo detto, *la Torretta*, è dote del » Canonicato istesso, ossia prebenda, non unito alla massa comu» ne. Lo sviluppo delle ragioni è nella memoria unita alle pro» duzioni.

Riguardo al 1. motivo;

È falso falsissimo, che il Capitolo abbia fondata la sua domanda sul Decreto della Curia. Basta semplicemente leggere l' introduzione del giudizio per vedere smentita una tale assertiva. Esso producendo copia del citato Decreto, con cui nel Canonicato Clarilli fu stabilita la prebenda in Ducati 16. 45., ha voluto solo dimostrare non esservi in esso altra prebenda fuori di questa; (diversamente non sarebbe stata la Curia nella facoltà di designarla;) e potersi perciò tutto al più, ad esser generoso, cedere questa sola in favore della Diocesana. Ma insistendo l' Amministrazione alla gagliarda, perchè il detto Decreto si ponga nel nulla, il Capitolo vedendo così meglio provvedersi ai suoi interessi, ben volentieri si associa a questa opinione; quale dimostrando tanto più l' inesistenza della prebenda nel Canonicato Clarilli goduto dal Fasoli, ne dimostra incontrastabilmente doversi tutta la rendita al

(o) V. la riserba fatta dall' Amministrazione Diocesana per ripetere le somme già pagate.

Capitolo indebitamente esatta dalla Diocesana..

Sul 2. motivo.

» Da questi giudicati poi risulta, che il Canonicato Clarilli non
» è di gremio, ma fuori gremio non partecipante della massa co-
» mune -- Tutto questo che non vale più di una sola idea, cioè,
» che il Canonicato sia sopranumerario e fuori massa non è stato
» mai contradetto -- » E che il fondo detto la *Torretta* è dote del
» Canonicato istesso » -- Ciò è certo, come in tutti i Canonicati i rispettivi beni ne formano le rispettive doti -- » ossia prebenda » -- Questo poi no; quì s'inganna la controparte. Se per poco rammentato avesse quel che importa prebenda, non avrebbe l'una coll'altra idea sì erroneamente confusa. In ogni Canonicato i beni assegnati ne costituiscono la dote; ma non tutta la dote ne forma la prebenda, risultando questa da una parte de' beni dotalizii, i di cui frutti s'introitano per una ragione ben diversa da quella per cui si percepiscono i rimanenti detti *distribuzioni quotidiane*: i primi infatti per ragion di benefizio, i secondi per ragion di servizio (§. 15.) Finalmente dicesi » Non unito alla massa comune » -- E perciò è fuori gremio, ossia sopranumerario, e fuori massa. Dunque dal fin quì detto della controparte con tanto giro di parole ben si raccoglie a senso di lei doversi negare i chiesti frutti al Capitolo sol perchè il Canonicato è sopranumerario, o fuori massa in virtù di giudicato.

§. 23. Qui veramente ci sarebbe forza tacere, non potendosi rispondere a chi nulla dice. Vi vuole un bel coraggio a pretendere senza alcuna ragione di rigettarsi la domanda del Capitolo. Il giudicato avendo definito il Canonicato sopranumerario e fuori massa ha forse detto che il Fasoli non fosse stato soggetto alla puntatura, ossia sottrazione de' frutti del suo Canonicato in favor del Capitolo pell'inadempimento de' suoi doveri? Ha forsi detto che in tempo della vacanza i frutti del medesimo non si appartenessero al Capitolo, che il defunto Canonico rimpiazza nelle sue funzioni? Nulla di tutto questo. Dunque con qual ragionamento si conchiude, in opposizione di quanto si è detto nei (§. 11. 12. 13. ec.) per l'inamisibilità della domanda del Capitolo? Nel rincontro sentesi tutto il bisogno d'una nuova Logica. Intanto *l'asserto sviluppo delle ragioni* vantato dalla contro-parte rimane ancora sotto l'ombra de' papaveri lunari.

§. 24. Tutta originale sarebbe poi l'opinione di volersi distin-

guere tutti i pesi Canonicali in effettivi e cerimoniali (p). In primo luogo ov'è un articolo del Regolamento Diocesano, ove una disposizione Ecclesiastica, che riconoscendo una tal distinzione pur la prescriva? E secondariamente come ritenersi questa, se lo stesso Fasoli qualunque volta mancava era indistintamente puntato tanto per l'immaginati pesi effettivi che cerimoniali?

Finalmente nella ipotesi falsa della esistenza di una tale distinzione, dandosi solo al Capitolo una quota, parte de' frutti per i pesi effettivi, con qual titolo i rimanenti, che in sostanza sono distribuzioni quotidiane (§. 18) potrebbero introitarsi dalla Diocesana che ha solo dritto alla prebenda (§. 13. cert. della Dioc.)?

§. 25. Non meno strano sarebbe il pretendere di accordarsi al Capitolo sulla rendita del Canonicato tanti frutti, quanti ne introiterebbe in ragione dell' intiera puntatura, nella ipotesi d' una continuata mancanza in tutto l'anno per parte del Benefiziato, facendo rimanere l' avanzo a favore della Diocesana, come trovasi in fatto eseguito nel principio della vacanza.

Quì si risponde:

1. Nel caso attuale non aver luogo la puntatura in riguardo alla Diocesana, essendo cosa tutta individuale.

2. Ciò che si convenne colla stessa in principio fu provvisorio, giacchè il tutto finalizzar si doveva in ultimo della vacanza, dietro l' esatta conoscenza dell' esito, e dell' introito.

3. Coll' appropriarsi infine la Diocesana il suddetto avanzo, che canonicamente forma parte delle distribuzioni quotidiane, eccederebbe le proprie attribuzioni, non vantando essa (giova ripeterlo anche una volta) altro dritto che sulla prebenda.

Analisi della Sentenza.

§. 26. Il Tribunale Civile nell' attuale vertenza si è pronunziato come siegue.

QUESTIONE.

» 1. Parte -- Nel Canonicato istituito dal fu Girolamo Cla-
» rilli è distinta una prebenda da ciò che formar possa massa co-
» mune?

(p) Per peso effettivo vorrebbe intendersi la sola applicazione delle messe, ritenendosi per cerimoniali tutti gli altri uffizii Canonicali; ed ecco improvvisata una nuova legge Canonica.

» 2. Parte -- Nella negativa può il Capitolo pretendere dal-
» l' Amministrazione Diocesana la restituzione delle rendite del Ca-
» nonicato istesso esatte nel tempo della vacanza ?

Ritenendosi la prima parte più per ciò, che vuolsi intendere, che per ciò che esprime, riflettuta in rapporto ai suoi considerandi, altro non significa se non che il Canonicato Clarilli sia sopranumerario, cioè fuori massa. Cinque considerandi la sostengono.

Eccoli originalmente.

» 1. Considerando che dal tenore del Testamento del fu Ca-
» nonico D. Girolamo Clarilli si rileva che il medesimo legò
» un Territorio Seminatorio detto alle Coste piane della Pesca-
» ra, vignato ed olivetato chiamato la *Torretta*, volendo che
» se n' eriggesse un Canonicato nella Cattedrale Chiesa di Chie-
» ti, sotto il nome, e *de jure Patronato* di esso Fondatore
» Clarilli, da Monsignore Illustrissimo Arcivescovo *pro tempore*.
» Che fatta la erezione predetta, tanto Monsignore Illustris-
» simo, quanto i Canonici *pro tempore* avessero il dritto di
» presentare persona di buona vita ed esemplare, che sia citta-
» dino, con ispedirsegli le bolle sotto il nome di esso fonda-
» tore, diritto che diede anche all' Arcivescovo *pro tempore*.
» Quindi dubbio non cade, che il Canonico nominato godesse
» del territorio dotale del suo Canonicato, separatamente dalla mas-
» sa Capitolare.

» 2. Considerando che gli atti di ultima volontà interessano
» l' ordine pubblico, a cui niuno può derogare, ed in conse-
» guenza non poteva il Capitolo tornare contro il proprio fatto
» e procurarsi dalla Curia Capitolare di Chieti il Decreto dei
» 18. Novembre 1797. col quale venne ad incorporarsi al Capi-
» tolo il Canonicato fondato dal Clarilli, mentre il Decreto di
» erezione del 1674. a domanda del Capitolo, corrisponde per-
» fettamente alla fondazione. -- *Quod ad formam*, sono le pa-
» role del Decreto, *testamenti in actis exibiti fiat petita ere-*
» *ctio canonicatus ex fundatione, et dotatione vigore testamen-*
» *ti quomdam Canonici Clarillo*.

» 3. Considerando, che l' enunciato decreto de' 18. No-
» vembre 1797. fu nullo, come quello che fu impartito dal
» Giudice ecclesiastico, che non aveva in ciò giurisdizione ve-
» runa, ed in conseguenza non può il Capitolo trarne titolo
» a suo favore.

» 4. Considerando, che tal Decreto trovasi benanche dichia-
» rato nullo, con decisione dell' abolita Corte di Appello di

» Lanciano de' 15. Gennajo 1812.

» 5. Considerando, che alle avanzate pretensioni del Ca-
» pitolo costa il fatto proprio, cioè le due conclusioni Capito-
» lari, della data de' 2. e 4. Dicembre 1666. mentre in allo-
» ra tra le condizioni, colle quali il Canonico Paolucci fu i-
» stallato al Canonicato Clarilli, vi fu la seguente -- *Quod di-*
» *ctus Paulutius nullo modo includatur in Capitulis ad fe-*
» *rendum votum, seu vota neque activa, neque passiva in*
» *his quæ spectant ad commodum bursæ, sive ad massam*
» *comunem, sed tantum ad ea quæ spectant ad cultum di-*
» *vinum* -- Quindi per effetto delle condizioni sudette il Cano-
» nicato Clarilli fu ritenuto come sopranumerario, e non parte-
» cipante alla massa comune. »

Quì sorprende come siasi elevato a questione ciò che forma oggetto di un giudicato, riproducendosi gli stessi Considerandi, che si leggono nella Decisione dell' abolito Tribunale di Appello in Lanciano.

Sorprende pure come il Tribunale s' abbia data tanta pena per dimostrare ciò che non è stato mai impugnato. Il Capitolo riconoscendo senza alcun dubbio il Canonicato Clarilli sopranumerario, ossia fuori massa, ne ha reclamato solo i frutti pel tempo della vacanza, come quello che ha adempito agli obblighi del defunto Canonico, e questo forma il vero ed unico oggetto del presente giudizio. Quindi è perfettamente estranea la sudetta prima parte della questione coi suoi numerosi considerandi.

2. Parte.

» Nella negativa può il Capitolo pretendere dall' Amministra-
» zione Diocesana la restituzione delle rendite del Canonicato
» istesso esatte nel tempo della vacanza?

Questa proposizione, che colpisce il merito della causa, vien raccomandata ad un solo considerando espresso nei seguenti termini. -- » Considerando che se il Canonicato Clarilli era fuo-
» ri gremio del Capitolo, se non faceva parte della massa co-
» mune, insussistenti sono le domande del Capitolo, dirette
» contro l' Amministrazione Diocesana per la restituzione delle
» rendite di detto Canonicato nel tempo che è rimasto vacante.

Or con questo mal-riflettuto considerando si stabilisce per certo ciò, che è in quistione; e quì si avvera quella riprovabile petizion di principii, scambiandosi francamente per tesi un' ipotesi, ed un' ipotesi falsa. Quale infatti, di grazia, il nesso

fra le due idee; quale la disposizione di Legge; quale il perchè essendo il Canonicato Clarilli rappresentato dal Fasoli fuori massa, non si appartenga al Capitolo la sua rendita in tempo della vacanza? All' incontro il Regolamento, che dispone tutta la rendita di ogni Canonicato vacante sia di massa, sia fuori massa a benefizio del Capitolo, oltre all' essere tanto antico quant' è la Chiesa, è fondato sul dritto di compenso, e di rappresentanza per parte del Capitolo, e sulla natura stessa della rendita costituente le Distribuzioni quotidiane; quali per ragion di rimpiazzo nel disimpegno de' doveri al Benefizio intrinsecamente annessi, si appartengono esclusivamente al Capitolo.

A buoni conti il Tribunale di Chieti ha condannato il Capitolo con una semplice assertiva, che per quanto è erronea nei suoi principii, è altrettanto funesta nelle sue conseguenze. Erronea, perchè in opposizione col Dritto comune, col Dritto Canonico, coi Regolamenti e fatto proprio della Diocesana, ed in ultimo colle Superiori disposizioni. Funesta, perchè sovversiva dell' ordine Chiesastico.

Conchiusione.

Quindi dimostrato doversi al Capitolo per ogni legge la rendita in quistione del Canonicato Fasoli pel tempo della vacanza. -- Dimostrata per ragion de' contrarii anticanonica ed irregolare la pretensione dell' Amministrazione Diocesana. -- E dimostrata infine mal posta la sentenza de' primi Giudici; il Capitolo a buon dritto si augura di sentire nell' interesse della Chiesa con favore accolto il suo appello, e perciò la sentenza annullata dalla Gran Corte, che tanto virtuosamente poggia colla destra mano sull' Altare di Temi, e coll' altra sulla scienza.

Il Canonico
GIUSEPPE ANTONUCCI.

5

RAGIONI

A PRO'

Della Fedelissima Città di Napoli, circa il suo dritto di formar le Deputazioni,

Per il Buon Governo, ed Amministrazion delle publiche cose, e del Publico Erario.

IN CONFUTAZIONE

Di alcune Ragioni, prodotte dal Signor *D. Parisio Granito* Odiern' Eletto del fedelissimo Popolo, in Nome della sua Piazza, col Titolo: *Risposta della Piazza del fedelissimo Popolo al* voto *dell' Eccellentiss. Piazza di Nido intorno alla Deputazione della Publica annona*, che di parola in parola si dà impressa in piè della presente scrittura.

Ann. 1728.

J. M. J.

1. A quiſtion intrapreſa dal Sig. D. *Pariſio Granito* attual Eletto del Fedeliſſimo Popolo contro la Nobil *Piazza di Nido*, e con eſſa lei contro *tutte l'altre*, anzi contro la *Città tutta*, è di ſua naturalezza cotanto perniciofa, che da ſe è abil à ſeminar diſcordie, a muover diviſioni, ed à paſcer liti. Queſta fu incognita à noſtri Padri, da cui ſtravaganza sì grande fu non mai udita, ed a noſtri Concittadini cotanto nuova, ed inaſpettata perviene, che an in orrore la durezza de tempi, in cui aſcoltanſi coſe troppo dure, ed aſſurde. Ed invero, è coſa troppo dura l'udirſi, che la *Città tutta* non poſſa eſſer partecipe per mezzo de ſuoi *Deputati* delle reſoluzioni, e de conſigli, che da ſuoi *Rappreſentanti*, quali ſon' appunto *i ſuoi Eletti*, s'imprendono negl' affari graviſſimi, d'onde pende la ſalvezza del Popol tutto. Ed accioche, ſi vegga nel ſuo vivo naturale lo ſtato della quiſtione, eccol deſcritto con i ſteſſi ſenzi, e coll' iſteſs' idea, che n' hà fatta il Sig. Eletto. Vuol egli dunque, che la *Deputazion dell'annona* ingerirſi non poſſa negl' affari alla *graſſa* attenenti, e le rilevanti coſe da Signori Eletti riſolute, debban determinarſi, ed eſeguirſi ſenza l'intelligenza di quella. Pretende, che affatto non poſſa, e non debba in tali coſe aver menoma parte, ſe non quando a' Signori Eletti torna conto, e piace. Vuol, ch'il Peculio publico ſtia tutto a diſpoſizion di queſti, e ben, o male, che vadin le coſe, vuol, che ſi rimettin alla *providenza*. Che ſe poi, ò per l'ingiurie de tempi, ò per le miſure dal governo infauſtamente preſe, vacillaſſe il publico Fondo; all'ora non ſol la *Deputazione*, ma le *Piazze tutte*, e l'*intiera*

A 2 *Città*

Città invita, il Signor Eletto, al di lui sostegno. Ed in poche parole, ecco il sistema del Sig. Eletto. Vuol, che il suo Tribunale governi il publico denajo, e mancando, dalle sostanze de' Cittadini vuol nuovi soccorsi, ma vuol, che niente sappia del suo uso quella mano, d' onde il soccorso proviene.

II. Quindi, per sostener il grave assunto, gira per la Città un' allegazione; in cui si sforza l' Autore, non sol escluder la Deputazione da ogni maneggio negl' affari dell' annona, ma suo principal intento è provare, che le Piazze non an facoltà di formar una Deputazione nel modo, che la vorrebbe la Piazza di Nido.

III. Quest'allegazion è stata da molti ricevuta con *ammirazione*, da tutti con *orrore*. Molti han ammirato, come il Sig. Eletto abbia post' in fronte lo speziosо titolo: *Risposta della Piazza del Fedelissimo Popolo al Voto dell' Eccellentissima Piazza di Nido*, in tempo ch' il Popolo, ne poco, ne molto di tal facenda egli sà, e si sà, che questa tutta spetta al Sig. Eletto. Da tutti poi, è stata con orror accolta, ed orror apportar deve una Scrittura, con cui le membra d'un gran Corpo si metton in rivolta, e con cui si tenta, che una *Parte* muova guerra al suo *Tutto*.

IV. E qual orrore può fingersi più grande, che metter in quistione, anzi negar assolutamente la facoltà delle *Piazze* nel destinar Deputati per assister al publico bisogno? Oggi si disputa della Deputazion dell' *annona*, che si finge un Magistrato dell' antica Roma. Dimani (per esemplo) metterem in dubio quella delle *Sbarre*, come superflua. Indi, quella della *Riforma*, per qualch' imaginaria Regalia del Principe, dovrà sostener le sue dubiezze, e così di man in mano, tutte dovran esser estinte. Quando, tali cose si son prodotte dall' Autor della Scrittura, al ben della Padria non hà badato, anzi hà posto in non cale l' inveterato *Costume*, l' antiche *concessioni*, i novelli *privilegj*, l' immemorabil *possesso*, ed hà disprezzata quell' *azione*, che il dritto com-

commun' ad ogn' un del Popol concede, anzi con imaginarj affurdi hà tentato fveller da fondamenti il *maggior foftegno* del publico governo.

V. Ma perche; il breve, anzi breviffimo tempo, a noi conceffo, per render chiare le ragioni di quefta Fedeliffima Città contro l'imprefa del Sig. Eletto, ci proibifce fregiar quefte carte di tutte quelle notizie, e rifleffioni, che dovrebber accompagnar l'affunto, che trattiamo; anzi ci vieta fcriver quanto il bifogno ricerca: Quindi, per adempiere, quanto pofsibil fia, alla noftr' obligazione; agl' oppoft' argomenti fol tanto darêm rifpofta, ed ufarem quella brevità, che non l'affunto, ma il tempo richiede. E con ciò entriam in forte fperanza, ch' il buon dritto delle Piazze in deftinar *Deputati*, *e formar Deputazioni* per il buon governo delle cofe publiche, debba riufcir cotanto certo, e ficuro, che pronto fia ad ifgombrar dalla mente d' ognun le feminate dubiezze.

VI. I motivi, fopra cui dal Sig. Eletto fi fonda l' affunto, ch' egli a foftener imprende, fi riducon a tre. Il *primo*, *perche* manc' alle Piazze la facoltà di formar Deputazioni con quelle regole, ed iftruzioni contenute nel Voto della Piazza di Nido, perche fi verrebbe a coftituir un Magiftrato, la di cui formazion al Principe foltanto, è ferbata.

VII. *Secondo*, *perche* agl' Eletti fol tanto della giurifdizione il privilegio ftà conceffo, onde le Piazze fon efclufe.

VIII. *Terzo*, *perche* non giova alla buon' amminiftrazion dell' Annona, che gl' Eletti debban communicare colla *Deputazione* la lor condotta; e perciò molt' inconvenienti (egli dice) riufcirebber al di lei governo.

IX. Ed in prima, l'Autor afferifce: *che il primo*, *che creaffe il Magiftrato dell' annona fu Giulio Cefare Imperadore*, *il quale ftabilì Perfone per fopraftanti d' effa*, *chiamati volgarmente* Cereales Ædiles, *defumendo la lor denominazione dalla Dea Cerere*: *Indi poi in luo-*

go

go ài costoro succedè il Magistrato del Prefetto dell' annona , com' attesta il Giureconsulto Pomponio in l. 2. versic. deinde ff. de origine juris . *Ed a questo fu trasferita la potestà di provedere di tutte quelle cose necessarie per la conservazione della publica grassa* : Sin quì l'Autor della scrittura .

X. Questo discorso è cavato dalla *decision* 290. *del Regente Sanfelice* , dall'Autor non citato , ma il Signor Regente siccome in tutti li suoi libri hà fatta conoscer la molta intelligenza nella facoltà legale : così non ci fa veder in quest'incontro egual perizia nelle Storie .

XI. Ed in prima non è vero , che *Giulio Cesare* fusse stato il primo istitutor di questo Magistrato , mentre noi ne troviam fatta menzion da *Tito Livio* nell'anni di Roma 313. nel *lib.* 4. *cap.* 12. *e* 13. , quando *Lucio Minucio* creato Prefetto dell' *annona* , fe trasportar in Roma dalla Toscana molta copia di frumento , che pur non fu bastevol ad estinguer la fame , da cui allor i Romani eran premuti .

XII. Per secondo , non è vero , che gl' *edili cereali* fusser gl' istessi , o pur equivalesser al Prefetto dell' annona , perche se vogliam riflettter alla di lor istituzione fatta da *Cesare* , quest'accadde nell'anni di Roma 709. che vuol dire 396. anni dopo , che fu in Roma l'uso del Magistrato , a cui presedea dell'annona il Prefetto . Non sappiam in tanto , qual fusse precisamente la cura di costoro . Se domandiam al Giureconsulto *Pomponio* , dice : *Deinde Cajus Julius Cæsar duos Prætores* , & duos Ædiles , qui frumento præessent , & *à Cerere Cereales , constituit. l. 2. ff. de origine juris* . Se vogliam star all' autorità di *Dione* nel *lib.* 43. egli dice : *Eodem anno primo Sex Ædiles sunt constituti , duo Patricii , qui* Cereris Ædiles *vocarentur , quatuor Plebei . Isque mos ad nostram usque ætatem exinde productus est* . Onde non si sà con chiarezza , che cosa vogli significar quel *præesse frumento* , giusta la frase del Giureconsulto . Che se vogliam far riflessione al

tem-

tempo d'Augusto posterior à quello di Cesare, quest' incombenz' ad altro non estendeasi, salvo che nel distribuir al Popol il grano, second' il bisogno di ciascheduno. E questa stessa, esser dovea la cura degl'Edili di Cesare *Dion. lib.* 54. Dunque non è ver esser costoro *Presidenti del Tribunal dell'annona*, com'affettatamente li dipinge l'Autore, ne il *Prefetto dell'annona* da questi trasse il suo primordio, giache la di lui antichità di piu secoli, si raccoglie da *Livio* testè citato.

XIII. Che se, ci farem in dietro, e rintracciar vorrem l' istituzion degl' Edili ne i tempi più remoti di Cesare, e qual stata fusse lor cura nel tempo, che Roma era intenta ad eternar i fondamenti della augusta Republica, trovarem il giureconsulto *Pomponio*, dicente: esser stati costor eletti dal Popol affinche sovrastasser a quel edifizio, in cui serbavansi i decreti, e le leggi dalla Pleb' emanati, in tempo che dall'ordine Senatorio fu divisa, a cui il nome di Plebesciti, fu dato: *Itaque ut eßent, qui ædibus præeßent, in quibus omnia scita sua Plebs deferebat, duos ex Plebe constituerunt, qui & Ædiles appellati sunt*, *§. iisdem loc. cit.* Quindi, se si fa riflessione all' incombenza degl' Edili nell' inizio della lor istituzione, questa niente tien che far coll' *annonario governo*, se poi porrem mente a quella fatta da Cesare, ed alla cura di cui furon caricati nella lor elezione, cioè di divider al Popol il grano, questa, è molto diversa dall'incombenza, e dalle cure, di cui vien fornito il Tribunal de Sig. Eletti, ma, di questo punto ne farem parola quindi à poco.

XIV. Ma, se l' Autor vuol ricavar qualche lume dalle Storie delle leggi di Roma, trovarà ostacoli infiniti al suo sistema. Ed in prima è indifficoltabile, che nelle Colonie, e Municipj oltre a gl' *Edili*, che noi direm gl' *Eletti*, vi furon altri offizj à guis' appunto de' *Magistrati minori di Roma*, e coloro, che venivan a tal faccenda diputati, comperavano col denajo publico il fromento, olio, vino, pane, ed avean cura di conservar tali cose *l. 6. §. 8. de excusationib. l.* 50. *l.* 18. *§.* 1. *ff. de munerib. & honor.* XV.

XV. Vi furon altresì i Curatori *frumento comparando*, *l. Lucius* 21. *ad municipalem*, anche *Curatores annonæ* chiamati, come dalla *l.* 20. *ff. de compensationib.* Costoro eran come *Ajutanti degl' Edili*, e risedean in tutte le Città più grandi, e culte. A *gl' Edili* poi spettava della bontà del frumento prendern'il saggio, conservarlo, e farne a Cittadin il ripartimento, come è chiaro per la *l.* 17. *de compensationib.*, ove si dice l'Edile condannato, *quod arctiorem annonam ædilitatis tempore præbuit*, e perciò *Cujacio nel lib.* 2. *dell' osservazioni al cap.* 23. fa gran differenza tra gl' *Edili*, e *Curatori dell' annona*. Gl' *Edili* eran annui, i *Curatori* duravan tempo più lungo, ma non perciò dir possiamo, quanto tempo il lor governo persistesse. Si legge bensì in un marmo recato dal Fabretti *cap.* 10. *n.* 28. *Curator annonæ triennio continuo*. Quind' il lodato Autore dice, che l' *Edile* non è *Curator* dell' annona, ma deve impiegar sua opra intorno all' *annona*, che dal Curatore sarà provista. *At Ædilis Curator non est rei annonariæ*, *sed quam Curator annonam redegerit*, *in ea præbenda ipse operam*, *navat*, e poco più sotto. *Curatori pecunia datur*: *Ædili annona*, *non pecunia*. Dond' appunto ricava l' insign' Autore la diversità con cui debbon *in judicio* esser convenuti gl' *Edili*, *e li Curatori*, quando necessità il richiegga. A' *Curatori* dunque davasi il publico denajo per la compera de i frumenti, *l.* 18. §. 8. *de munerib. l.* 2. §. 4. *de administr. rer. ad Civit. pertinen. l.* 4. §. 4. *ad l. Jul. pecul.* Adunque può star benissimo, senza pregiudizio dell' autorità degl'Eletti, secondo *le leggi romane*, che vi sia una Diputazione per far i Partiti dell' annona, e del frumento in luogo degl' antichi Curatori.

XVI. Questi, senza dubio eran eletti dall'ordine *de Decurioni*, quindi ragionevolment' a costoro assomigliar potrebbesi la nostra *Diputazion dell'annona*, dalle *Piazze* creata, siccome quelli dalle *curie* eran formati. Che se dalla *Curia* tanto i *Curatori frumentarj*, quanto *gl' Edili* eran eletti, il sol ordin *Patrizio* al *magistrato*, er'ammesso.

messo. Ne vi è dubio, che dall'ordin de Decurioni eran prescelti tutti coloro, da cui, i Magistrati municipali eran composti. Ne possibil era, che talun il Magistrato conseguir potesse, se prima non fusse in quel ordin ammesso, *l. rescripto 6. de munerib. l. 7. ff. de Decurion. l. 45. Cod. eod.* Per tanto, se giusta le leggi della *romana giuri prudenza* tanto gl' *Edili*, che à nostri *Eletti* s' aguagliono, quanto i *Curatori frumentarj* dall' ordin de *Decurioni* eran prescelti, chi mai può negar esser molto coerente, che alla Diputazion dell' annona spetti tutta la Cura, e tutto il buon governo di quella?

XVII. Che se poi, l' Autor vuol far ritorno al *Prefetto frumentario* istituito da *Ottavio Augusto* dopo gl' *Edili di Cesare*, trova che questo non avea verun' autorità, se non quella di divider al Popol il frumento. E ciò è tanto vero, che sopravenuto egli all'Impero, trovò esservi legge appellata *Sempronia*, ò pur di Gracco, da *Sempronio Gracco* nell' anni di Roma 628. emanata, una delle quattro celebri leggi della giurisprudenza dell' antica Roma, appellate *frumentarie*, di cui fà commemorazione *Tullio pro Sextio*, ed *Appiano lib. 1. de bello civili*: e trovandosi da quella decretato, doversi distribuir al Popol il grano ad un prezzo diterminato, voll' egli serbar intatta questa legge, e colui à tal divisione diputato *Præfectus frumenti*, appellossi. E perche, per la legge di *Publio Clodio*, altresì Tribun della Plebe stabilita nell' anni di Roma 695. s' ordinava, che quel grano, che à prezzo determinato in alcune circostanze distribuivasi al Popolo, si dasse senza verun pagamento, come se ne fa commemorazion da Tullio *in Pisonem, & pro domo sua*: altresì questa legge voll' osservata il grand' Augusto, e creò un nuovo Magistrato, che à cotesta division presidesse. E ragionevolmente appellasi dagli Storici nuovo, perche non mai prima fù in Roma, ed appellossi *Præfectus frumenti Populo dividendi*. Cum *enim lege Gracchi esset obtentum, ut frumentum Populo divideretur,*

B *& qui-*

& *quidem senis æris trientibus in singulos modios veniret, Publii autem Clodii rogatione effectum eßet, ut gratis frumentum Populo daretur*: Octavius Augustus, *ubi imperium est adeptus, summopere curavit, ut illud institutum observaret, ut ea liberalitate Populus benevolentior sibi redderetur: Ideoque frequenter Populo frumentum distribuit, cui distributioni, qui præerat Præfectus frumenti Populo dividendi est appellatus. Dempster. antiq. Roman. lib. 7. cap.* 34. Quindi si vede, che nè gl' *Edili Cereali*, nè il *Prefetto del frumento* avean veruna giurisdizion intorno all' annona, ma la lor cura nella divisìon del frumento al Popolo Romano era ristretta.

XVIII. Ne pensi veruno, che il *grano distribuito al Popolo di Roma* fusse con publico denajo comperato, quindi ne' suoi urgenti bisogni si vendesse à Cittadini per *publica ragione*. Nò. Questo frumento si trasportava in Roma dalle *Provincie pacate* così ridotte in tempo d'Augusto, e queste pagavan il *Tributo in grano*, che trasportato in Roma, era dovere dividersi al Popolo con picciol pagamanto pel trasporto, che da Agusto fu tolto. Per questo scrisse Elio Lampridio in *Commodo*. Che due flotte si mandavan da Romani, una in *Africa*, l'altra nell' *Egitto* per esiger *del frumento il Tributo*; accioche se mancasse l'una, l'altra fusse pronta. *Imperata* (fuere) *utrique Provinciæ* Africæ, & Ægypto tributa frumentaria, *ut si Alexandrina ceßaßet, Classis Africana subsidio eßet*. Quindi *Cajo Plinio* il giovine, disse: *Discat* Ægyptus, *credatque experimento, non alimenta se nobis*, sed Tributa *præstare*. In Panegy. Per questo poi tutti i Poeti di quei tempi, e de' susseguenti tanto commendarono la fertilità dell' Egitto, ed esaltavan il suol fecondo dell' Africa. Così *Pentadio* scrittor antico ne' suoi epigr.

Et quidquid libyco secatur arvo
Non una positum tenere cella.

Così *Seneca nel suo Tieste*. In chor. Act. 2.

Non quidquid libycis terit

Fer-

Fervens area messibus.
E *Rutilio Claudio* Numantiano nel *lib. 2.* Così dice a Roma.

. . . . . *Tibi Nilus inundet,*
Altricemque suam, fertilis orbis, alat.

Quindi *Claudiano* con la spiritosa sua frase chiamò la Plebe di Roma *Padrona* per il Tributo, che dall' *Egitto* esigea, ed il Senato chiamollo *guerriero*, perche manteneva e col consiglio, e coll' armi à Roma il Tributo, e le Navi al trasporto destinate, disfele, di *frumento feconde*, come fecondissime chiamò l' Africa, e l' Egitto, Provincie al Tributo destinate.

Tot mihi pro meritis Libyam, Nilumque dedere,
Ut dominam Plebem, bellatoremque Senatum
Classibus æstivis alerent, geminoque vicissim
Litore, diversi complerent horrea venti.
Stabat certa salus. Memphis si forte negaßet,
Pensabam Pharium, Getulis messibus annum:
Frugiferas certare rates, lateque videbam
Punica Niliacis concurrere carbasa velis. Claudi. in bell. Gildon.

perciò *Q. Simmaco* nell'epistola 22. al lib. 10. chiamò la Flotta per il trasporto del Tributario frumento *Regia*, le Navi, *Sacre*, ed il Tributo, *Felice*: *Mittetis etiam* Regiam Classem, *quæ annonariis copiis augeat devotæ Plebis alimoniam, hanc ego in Tiberinis ostiis mixtus Populo Senatus excipiet, venerabuntur tanquam* Sacras puppes, *quæ* felicia onera *Ægyptiæ frugis, invexerunt*. Or questo frumento, che dalle Provincie Tributarie à Roma si contribuiva, si dividea al Popolo col decreto del Senato, e vi erano *Persone certe* alla distribuzion intente. Oltra, delle autorità di sovrallegate vi è un' insigne iscrizione recata dal *Meursio* nella parte 2. *Tritic. Curat.*

POST. MIMESIUS. C. F. SARDUS. TRIB. MIL. Q. ÆD. PL. PR. LEGATUS. TI. CÆSARIS. AUG. PROCOS. PRÆF. FRUMENTI. DANDI. EX. S. C.

ſicche coſta con evidenza, qual ſtata fuſſe la facoltà de' Prefetti frumentarj, e di coloro, che alla diviſion del Tributo eran diputati, la qual certamente era molto differente dalla cura del Prefetto dell' annona, e dall' incombenza di proveder Roma dell' altre coſe all' uman vitto neceſſarie.

XIX. Ne può difficoltarſi, che la cura dell' abbondanza cibaria della Città non eſſer commeſſa nè all' *Edili Cereali, nè al Prefetto del frumento*, perche à colui, che preſedea al buon governo di Roma, fù dato il penziero, e l' amminiſtrazione, che *Præfectus Urbi* fù chiamato. Coſtui avea il governo, che le vettovaglie ſi vendeſſer'a giuſto prezzo, e che di carni d'ogni ſorte abbondaſſe Roma, come dalla *leg.* 1. *de officio Præf. Urbi §. cura carnis*, e da quel che ſopra tal legge notò *Bartolo* chiaramont' appariſce. *Cura carnis omnis, ut juſto pretio præbeatur, ad curam Præfecturæ pertinet. Imò & forum ſuarium ſub ipſius cura eſt, ſed & cæterorum ſive pecorum, ſive armentorum, quod ad hujusmodi prohibitionem ſpectant, ad ipſius curam pertinent*, colle quali coſe, van conneſſe tutte l'altre all'uman alimento neceſſarie, come notò *Bartolo cit.*

XX. Laonde, chiaramente ſi ſcerne, che l' autorità degl' Edili Cereali, e del Prefetto frumentario non puol corriſpondere al governo, ed alla giurisdizione, che da molti Secoli gode la noſtra Città: à cauſa che, la lor incombenza qual ſia ſtata, ed in qual modo la lor facoltà s' eſtendea., coſta con chiarezza dalle Storie allegate. Quindi *Curator frumenti Populi dividendi*, & *Præfectus frumenti* furon appellati *Suet. Tranq. in Auguſt. cap.* 40. Sicche ragionevolmente *Sovraſtanti*, e *Conſervatori frumentarj* per la diviſione, che al Popolo far doveano, debbon appellarſi. Coſtoro, furon' aſſai diverſi

verfi da quelli che *Curatores framento comperando* furon' da noi più innanzi defcritti, giufta i ftabilimenti, ch' indi feguiron del *comun dritto*. Da quefto difcorfo fi cava, che l' autorità di governare il Publico non fi è r cevùta da Cefare, che fù un Tiranno di Roma, ò da Augufto, che fegnò le ftefs' orme, nell'iftituzion del Prefetto frumentario, ma da altro fonte è dovere, che tiri il fuo principio *la publica Polizia della noftra Città*. Quindi, vien ad efcluderfi il difcorfo del Signor Autore, il qual defcrivendoci *Giulio Cefare* per il primo Autor di cotal Magiftrato indi *Augufto*, cioè due deftruttori della libertà Romana: vuol defumer, che lo fteffo coftume fiafi tramandato in un certo modo à Pofteri, onde par ch' efcluder voglia dalle *publiche cure il comun de' Cittadini*.

XXI. Ed in tanto, non s' avvede, che i Sereniffimi Regi, da cui per il paffato fù quefto Regno, e quefta Città governata, an fempre sfuggite *le maffime dell' Autore*, come contrarie alla foavità del lor Impero: anzi an poft' ogni ftudio, affinche l' antico governo delle publiche cofe preffo il *Commun de Cittadini* fuffe coftantemente mantenuto: quindi l' an fempre con *grazie* fomentato, con *privilegj* ampliato, e con *novelli favori* accrefciuto. E cio, è proceduto, non fol dalla generofità del lor regio petto, ma altresì di maffima di retta economia, e di ben fondato governo. E perciò, non fù mai ftimata prudente cofa, fporre il Regio Miniftero all' inconfiderato furor della Plebe, che per ogni legier caggion s' adira, e freme.

. . . . . *Sævitque animis ignobile vulgus*. *Æneid*. 1.

Quindi fempre ne' configli è divifa, e nel defiderar incerta,

Scinditur incertum ftudia in contraria vulgus. *Æneid*. 2.

E per render ben chiara ragion di quanto diciamo, bafterà legger gl' efempli in Ammiano Marcellino *lib*. 27., ed in S. Ambrogio *epift*. 29. *ad Theodos*. e *Paolo Orofio lib*. 7. *cap*. 6.

XXII.

XXII. Che se dunque ne dagl' *Edili di Cesare*, ne dal *Prefetto frumentario d' Augusto* può l' Autor della scrittura prender li troppo desiderati esempli, potea con *più perizia*, e maggior *verità* ricorrer al Prefetto dell' annona, molti secoli prima, che nascesser e *Cesare*, *ed Augusto* stabilito nell' antica Roma, di cui facemmo di sopra menzione, egli avea la sola cura del fromento, e questa era ben limitata, poiche non vi era ardua impresa, ò rilevant' affare intorn' all' annona, che non si decretasse dal Popolo con autorità del Senato. Che se Napoli à simiglianza di *Atene*, *e di Roma* formò il suo governo, da queste l' origine prender si potrebbe, e non dagl' Edili di Cesare fatt' in Roma, quando di Roma il governo erasi mutato: e di cui han parlato sì poco tutti gl' antichi Storici, che se s' unisçon' insieme le autorità di tutti, non forman una mezza piccola pagina, ed altro non dicono. *Cæsar Ædiles creavit, qui præeßent frumento, unde Cereales dicti sunt*, così *Dione* al *lib.* 34., così *Suet. Tranq.*, così *Pomponio Giureconsulto*, così *Tullio* in qualche luogo delle sue pistole.

XXIII. Leggasi tutta la Storia *di Livio*, legganfi gl' annali *di Tacito*, *Diodoro*, *e Suetonio*, e tutti i libri *di Dionisio*, e mi trovi l' Autore un esemplo, con cui dimostri, che i *Prefetti annonarj dell' antica Roma* avesser fatta mai risoluzion in rilevant' affare senza il consenzo del Popolo, e senza il decreto del Senato: e poi vedrà d' onde sia derivata *la publica polizia* delle Città, che godean in que' tempi delle publiche cose libero il governo. Ma di ciò ne parlerem più sotto. Che se poi, estinta la Republica di Roma, e sogiogato il suo dominio dagl' Imperadori, questi fecer leggi, ed ordinazioni, non perciò totalmente, il publico governo fù distrutto, ma in parte fù *ristretto*, in parte *mutato*, e colle mutazioni, e col restrignimento restò mai sempre un ombra dell' antica libertà, com' appunto è accaduto alla nostra Padria, ed al Regno tutto.

XXIV. E perciò, molto dal vero s' allontana l' autore, quan-

quando dice che l' Imperadori *Vero*, *ed Antonino* tolser alle Communità il *dritto d' esercitar atti giurisdizionali* intorn' all' annona per la legge da lor promulgata, in questi senzi: *Item, rescripserunt non esse ordini cujusque Civitatis; pretium grani, quod invebitur statuere, l. fin. §. 1. ff. ad leg. Jul. de annona*. Egl' in ver s' inganna, perche questa legge non ha quell' intelligenza, che fors' egli opina, altrimenti s' opporrebbe alle tant' altre, con cui vengon approvati gl' *ordini*, le *leggi*, e gli *statuti*, che dalle *Curie de Municipi*, e dalle *Colonie*, e da i lor *Senati* giornalmente si stabilivano. *Fuisse quoque, præter hæc alias leges ab ipsis Coloniis latas argumento illud est, quod in Coloniis consilium erat, & Senatus, & Populi*, scrisse *Carlo Sigonio de antiquo jure Italorum lib. 2. cap.* 4. E nelle Pandette abbiamo un intero titolo *de decretis ab ordine faciendis*, cioè da i Magistrati, che nelle Città presedeano. Onde troviam scritto: *lege autem municipali cavetur &c. quod semel ordo decrevit non potest rescindi*, e cento e mille, che nel sudetto titolo vengon descritte.

XXV. Laond' è cos' assurda, esser lecito alle Communità viver con proprie leggi, e che poi, intorno all' annona far non potessero statuti per il di lei buon governo. Ed accioche, non resti dubio sù questo punto, è cosa nota, che in tutte le Colonie de' Romani vi eran i Decurioni. Costoro presideano come *Senatori* e nelle Colonie, e nelle Città municipali, come dal testo nella *leg. omnes*. 33. *Cod. hoc tit. lib.* 10. Esercitavan gl' offizj universali; il publico peculio era commesso alla di lor cura; provedean alla public' annona, con destinar Persone idonee al sudetto governo, eligean gl' Offiziali, giusta il publico bisogno, acciò questi sovrastasser alle cose commesse, e negl' affari rilevanti convocavan i Cittadini. *Ad Decuriones pertinet Officialium Civitatis electio, is ergo, qui præest Civitati, facere, seu curare debet, ut cum imminet Officialium electio, aut ad aliqua munera nominatio, ipsi Decuriones solemniter ad*

Ca-

Curiam evocentur, & *electio per eos vel nominatio fiat. Lucas de Penna* l. 2. *lib.* 10. *de Decurionib.* E da *Zoesio* più distintamente ci vien descritto la *somma* del lor governo. *Per Decuriones Civitatum munera explicabantur*, pecuniæ publicæ tractabantur, *erogandæ decernebantur*, annonæ providebantur: *Tributa*, *census*, *legata Reipublicæ exigere eorum vigilantiæ erat commissum, & in universum, quæ Civitatis administrationem respicerent procurare iis incumbebat, ut colligitur* ex variis locis hic, & Codicis eod. lib. 10. lib. 50. ff. tit. 2. de Decurionib.

XXVI. Quindi, non è ver quel che dice l'Autore, che li sudetti Imperadori proibisser alle Università l'esercizio della giurisdizion intorno all'annona; à causa che i Decurioni serbavan l'intera potestà di governare le publiche cose, senza che nè gl'Edili Cereali di Cesare, nè il Prefetto frumentario d'Augusto l'avesse in essi trasfusa, perche la lor elezione al *Commune* s'appartenea, e da un determinato numero, diece i più saggi eran gl'Eletti. Questi, di fedelmente governar i Cittadini davan il giuramento, come *Rappresentanti* l'intera Città. *Eligebantur autem* scrisse *Luca di Penna*, *decies decem*, *ut ex his decem meliores optarentur*, *ut eligerentur à Prudentibus*. *Hi jurant consulere fideliter*, & *Populi vicem repræsentant lib.* 10. *Cod. tit.* 31.

XXVII. Da tutto quel che finor abbiam divisato due cose con chiarezza si scorgono. La prima, che *l'ordin de Decurioni*, ò sia la *Curia* del roman'Imperio, vien appunto dalle nostre Piazze rappresentato, non con altro divario, se non che queste, ritenend'un'imagine delle *Fratrie greche*, son sei corpi da lor distinti, ciascun de quali tien propria, e particolar giurisdizione nel suo distretto. *Ista quinque Sedilia sunt uti quinque Universitates*, & *quælibet ex eis habet ejus comprehensorium*, *jurisdictionem*, & *districtum*, & *unam portam Civitatis*. *Tassonus in allegat.* 2. *num.* 17. *observ.* 4. ed il *Surgente* alla *pagina* 95. *n.* 64. descrivendo l'union del Seggio di Forcella con quel di Montagna ci di-

chiara

chiarà, ch' il *tenimento* del Seggio di Montagna sia il più ampio di tutti gl' altri, e che alla sua cura spettin le Porte dette di *S. Gennaro*, *e di Nola*, e per la buon intelligenza della giurisdizion della Piazze legger si ponno le ottime annotazioni di *Muzio Surgente* al libro di *Marcantonio* suo fratello.

XXVIII. E qui non possiam lasciar d'avertir il grav'abaglio di *Francesco Imparato*, il qual con tropp' affettazion verso la Piazza del Fedelissimo Popolo nel discorso dell' *offizio de Decurioni* stampato in Napoli nel 1624. in pie de Capitoli della stessa Piazza: disse, che i *Capitani* de' venti nove quartieri di Napoli corrispondan à gl' antichi *Decurioni*, e che di questi eglin' sian i descendenti. Abaglio ben grande in cotal punto egli prese, ed affatto indegno della sua letteratura; Imperciochè da niun si quistiona, se all' antiche Curie spettasse l'amministrazion delle publiche cose, come di sopra notammo nel *testo* della *l. rescripto 6. de munerib.*, e *l. 46. Cod. de Decurionib. Ad subeunda patriæ munera curiales eligantur &c.* ed in ciò convengono tutti gli Storici, e tutte le leggi della romana giurisprudenza. Anzi dal lor ordin eran creati tutti i Magistrati, ed in questi niuna parte avea la Plebe, tuttoche à richiesta e della Plebe, e del Popolo eran eletti. *Is, qui non sit Decurio*, Duumviratu, vel aliis honoribus fungi non potest; *quia Decurionum honoribus Plebeij fungi prohibentur*, *l. honores 7. §. 2. ff. de Decurionib.* Assai meglio dunque scrisse il *Tutini*, che a' Decurioni sian succeduti i ventinove Nobili di questa Città, che volgarmente diciam i *cinque*, *ed i sei*, e ne' tempi trasandati appellavansi *Capitani*, che col lor numero paregiavan i quartieri della Città.

XXIX. *Per secondo* si ricava, che se presso di questi era il governo delle cose publiche, esser falza l'intelligenza data dall'Autor della scrittura, al *testo di Vero*, *ed Antonino*, col qual suppon essersi tolta alle Communità il dritto della giurisdizione nelle cose dell' annona. E tutto che a favor dell' Autore potesse recarsi

 l'au-

l'autorità del Sig. *Regente S. Pelice* da lui non citato, niente di men l'abaglio è manifesto. Laonde ragion vuole, che ne l'Autore, ne il Sig. Regente s'appartino da quell'intelligenza, che li vien data dalla *glossa*, e da *Bartolo*, i quali dicon non esser lecito alli Rettori del Publico imponer alle vettovaglie un prezzo, che si riputasse communemente ingiusto, ed iniquo, in guisa che li Cittadini si riducesser in angustie, oltra le parole di *Bartolo*, che riconoscer si ponno nel suo fonte, così dice la *glossa*. *Dic secundum Bartolum, quod non potest statuere pretium non justum. Pretium autem iustum statuere potest, glossa ibi*. O pur devesi intender la parola *ordini* per un diffinito numero di Persone, come sarebbe *ordo Mercatorum*, *ordo nummulariorum*, a' quali non dev' esser permesso metter prezzo al frumento, quand' entra in Città, ma questo dal Magistrato impor si debba. Quindi, scrisse la *Glossa*, esser indecente, che un gruppo di Mercatanti vendan il grano a prezzo determinato, ma debban' aspettar, che s' imponghi da colui à chi spetta. *Item, non debet statui, ut certus ordo hominum puta mercatorum vendat frumentum certo pretio*. *Glossa ibi*. Onde quest' intelligenza è assai propria per quelche l'uso ci insegna. Sicche alla voce *ordini* non deve darsi l'intelligenza di *Communità*, qual certamente per niun verso puol ottenere; perche *ordo* val quanto dir *Senatus*, ed abbiam un intero titolo *de decretis ab ordine faciendis*, e negl' antichi marmi di questa degnissima Padria troviam scambievolmente usato nell'iscrizioni. *Ordo, Populusque Neapolitanus*, e tal'ora *Senatus, Populusque Neapolitanus*. Laonde il rescritto di *Vero*, ed *Antonino* non puol esser diretto al Senato; perche i Senati, ed i Decurioni avean l'intera potestà intorno al governo delle cose publiche, come di sopra notammo, ma deve intendersi secondo i senzi di *Bartolo*, e della *Glossa* testè riferiti.

XXX. Ma ci piace nella sposizion di questo *testo* all' autorità di tutti anteporre quella di *Brunemanno*. Egli dice

dice esser ben giusta la legge fatta da *Vero*, *ed Antonino*, con cui si vieta a' Magistrati delle Città tassar il prezzo al frumento, ch' in esse s' immette, à causa che non essend' alla lor giurisdizion i venditori come forastieri sottoposti, porrebber mano sopra coloro, da quella esenti. Anzi, costor' atterriti da i prezzi forsi alla lor mercatanzia inconvenienti, altrove per vender il frumento drizzarebber il corso, quindi il gran' al *Comun* mancar potrebbe. Ma, dapoiche sarà nella Città quel immesso, ed à Cittadin venduto, all' ora può il Magistrato impor' il prezzo, ed esercitar la giurisdizione verso coloro, al lor governo sottoposti, per questo il *testo* dice, *pretium grani*, *quod invehitur*. Ecco le parole dell' Autor citato. *Sane*, *si Senatus urbis*, *annonæ*, *quæ a Rusticis vicinis invehitur*, *pretium vellet statuere*, *extenderet suam jurisdictionem in homines sibi non subjectos*. *Civibus suis aliquid venditaris*, *pretium statuere potest*, *non extraneis lib.* 48. *tit.* 12. *ad l.Jul. de annona*. Quindi si vede, quanto grave sia l' error dell' Autore nell' intelligenza di questo *testo*, ch' egli senza l' autorità di verun à capriccio vuol spiegarci, per indi desumer gl'argomenti à sostener la mal ideata impresa.

XXXI. Ma, per raccoglier in poche parole quelche abbiam detto, e per strigner quanto possibil sia l'Autor della scrittura, ecco *la somma delle cose*. Egli vuol far un paragone dell' odierni publici Magistrati con quelli, che furon nell' antica Roma, e senza scrutinar le cose, molte n' assume, e niuna ne stabilisce. La *Polizia* di Roma può dividersi in tre tempi, cio è, quella di cui s'avvalse *Romolo* con i Regi Successori. La *seconda* dall'espulzion di costoro fin all'Impero d' Augusto. La *terza* dal Regno di costui fin à Giustiniano, che ridusse in un corpo i libri innumerabili della giurisprudenza. Il Regno de primi, durò per lo spazio di 244. anni giusta il sentimento di *Livio lib.* 1. *cap.* 60., ma secondo la computazion di *S. Agostino* di *Orosio*, di *Solino*, e di *Eutropio*, anni

 243.

243.. che poi nella persona di Tarquinio dett' il *Superbo*, restò estinto. In questo tempo, molto diversi eran i governi di *Roma*, e di *Napoli*, perche essend' allora Napoli Republica, e Roma à Regi sottoposta divers' eran le massime, e molto differenti i consigli. Discacciàti i Regi, e posti in libertà i Romani, dimandaron da Greci le leggi, che furon appellate delle dodici tavole; cio è diece da Decemviri in Roma portate, e due indi agiunte, che furon ne' Rostri affisse, *Dempster. Ant.Rom.lib.8.cap.6.* ed in questo tempo in molte cose potrebber assimigliarsi i nostri costumi con quei de Romani, non sol per la confederazione, tra le due Republiche, giurata, ma ancora, perche le leggi trasser l' origin dalla Grecia stessa. Ed in fatti negl' anni 313. troviam in *Roma il Prefetto dell'annona*, com' altresì in *Napoli*, ed in *Atene* distinto dagl' *Agorànomi*, che l' istesso val, quant' Edile. Estinta poi la Republica di Roma per il dominio di Cesare, sopravenner l' Imperadori, i quali di man in mano fecer leggi, e statuti, secondo ricercava del Popol il bisogno, e niuna di queste ripugna alla giurisdizion de publici Magistrati della nostra Città, anzi abbiam con chiarezza dimostrato, che le *leggi Romane* espressamente avean stabiliti *i Curatori pro frumento comparando*, ch'appunto a nostri *Deputati* equivagliono, dagl' *Edili* distinti, come di sopra notammo. Ne il *testo* di *Vero*, ed *Antonino* inettamente dall' Autor recato rende pregiudizio al nostro dritto, mentr' egli è tanto lontan dall'*intelligenz'* appostagli, quant'è propria l'*interpretazion* de Gravi Giureconsulti da noi sovrallegati, da cui *il dritto del Publico* gravemente si difende. Laonde per qualunque verso egli si volge, non trova sostegno, con cui difenda il proposto sistema.

XXXII. Rifiutate intanto l' opinioni dell'Autore, intorno alla prima institution del Magistrato dell' annona, entriam a disputare, d' onde dunque tira l' origine il costume del governo in cui viviamo. E certamen-

mente l'uso della nostra Città di governarsi, secondo il modo, che da noi si vede, non riconosce altro principio, se non quello, che sortì nella prima sua fondazione, e giache il nostro sentimento l'abbiam trovat' espresso dalla penna d'un dotto, ed erudito ingegno in *alleg. prò Civit. Neap. per le grazie, e privilegj &c.* Sarà preggio di questa Scrittura esprimer in nostri senzi colle sue stesse parole. Egli dice. *L'antichissima Città di Napoli fondata da Popoli di Calcidia, Colonia d'Ateniesi, fu anch' ella fin dal suo principio à guisa d'Atene divisa in* File, ed in Fratrie, *le prime alle* Tribù *di Roma somiglianti* (Var. lib. 4. de ling. lat. Tut. orig. de Seggi. Pierlasena gimnas. Neap. Apud Salmas. observ. ad jus Attic. & Roman. Guigl. Postel. de Rep. Athen. cap. 2.) *Le seconde* alle Curie *per testimonianza di* Dioniggi Alicarnasseo, *appresso alle quali era la somma del governo civile, e la creazione de' Supremi Magistrati, come nelle Republiche popolari convien, che sia. Da loro per comun consentimento delli Scrittori tragon origine i nostri* Seggi, *ò sian* Piazze, *altre volte con greca voce dette anche* Tochi, *cio è* Sedili. *E perche i Romani permisero alla conosciuta fede, e docilità de Napoletani di vivere colle patrie leggi, e costumi; Quindi è, che le Piazze ritennero per lungo tempo ò tutta, ò poco men che tutta la lor antica autorità, insino à tanto che lo Stato di Roma non fu cangiato in Monarchia. All'ora tal autorità dovette menomarsi, ed adattarsi al governo Monarchico. Ma gl' Imperadori informati ancor essi del buon talento de' nostri Cittadini, si contentarono di trarre à se tutta la sovrana potestà, e quelche chiamasi* jus Imperii, *esigendo gl' imposti tributi, e la dovuta obedienza, e lasciando in potere di sì leali sudditi, e delle lor* Fratrie, e Sedili *quei dritti di minor conto, chiamati da Politici* Phantasmata libertatis, *de quali in tutte le Città del Romano Imperio godeano le Curie, ò sia l'ordine de Decurioni; cio è l'annona, l'aquedotti, le strade, l'esazioni del publico denajo, e somiglianti cose,*
che

che tenute dal Principe il renderiano spesse fiate soggetto all' ingiuste mormorazioni del cieco Volgo . E perche non si può rettamente amministrare senza qualche giurisdizione , e senza che il Popolo si raduni à crear coloro , che anno ad esercitarla ; perciò stimarono più d' ogn' altro sicuro l'antico istituto de Napoletani , lasciando alle Curie la facoltà di congregarsi separatamente ciascuna , e schivando sempre le disordinate adunanze di tutto il popolo : quella ragione appunto , che mosse Tiberio a trasferire i Comizii à Campo martio ad Patres . *Oltrache senza lor danno , anzi con manifesta utilità vennero a conservarsi la benevolenza di coloro , i quali almeno d'un apparenza d'autorità publica si dilettavano .*

XXXIII. *La stessa maniera tennero gl'* Imperadori d' Oriente , *che dominaron Napoli sin al XI. secolo , anzi lasciarono , che i Napoletani stessi creassero il Duca della lor Città , subordinato però all' Imperadore , siccome raccoglie* Tutini orig. de' Seg. c.9.da un epistola di Papa Gio: VIII. *indrizzata a Nobili , ed al Popolo di Napoli . Ne guari diversamente poscia operarono i Principi* Normanni , *gli* Svevi , *e gl'* Angioini *lor Successori , permettendo che i gentiluomini di Seggi prestassero la lor autorità à contratti de Minori , e delle donne de' lor distretti à guisa de' Mundualdi Longobardi , per quel che sembra al* Tutini , *il quale ne reca continuati esempli dal regnar di Ruggiero fino a Carlo II. d'Angiò ; ma in realtà continuando l'antico offizio di Decurioni* (Tutin.pag. 68. ad 72. leg. 2. §. sed si filius ff. ad municip.) *Il Saggio Rè Roberto volendo nel* 1332. *alterar il jus commune contra i Rapitori delle Vergini , convocò infra gl' altri i Deputati delle Piazze , affinche quella nuova legge fusse legitimamente , e solennemente promulgata , ed accettata .* Cap. Regni ut fine mortalis de Rapt.

XXXIV. *Egli si scorge adunque , che la presente autorità delle Piazze non riconosce già qualche tenue principio . Ne ha punto sembianza di vero , che sotto potentissimi Imperadori , e Regi , ed à veduta de' Sapientis-*

tissimi loro Ministri avessero elle osato di tentare, ò fosse loro potuto riuscire d' andarsi usurpando quell' autorità, che prima non aveano, e massimamente se si considera la dominazione di Carlo I. d' Angiò, il quale invece d' esser Autor delle Piazze, come han sognato alcuni, piu tosto secondo altri, debilitolle. Perciò ne i nostri libri noi non legiamo, che i Serenissimi Re abbian conceduta veruna facoltà novella alle Piazze, ma solo aver confermate l' antiche. Il Rè Cattolico fu supplicato nel 1505. *à confermare* Signanter le consuetudini, riti, e costumanze, che se servano ò so solite servare in li Seggi ne la ditta Città tra li Gentilomini de quilli, e così quilli se servano tra li Cittadini de epsa Città. *E rispose*. Placet Serenissimo Domino Regi. *Onde convien dire, che questa maniera di congregarsi, e di trattare, e di terminare le cose del Publico sia fondata in possession tanto antica, quanto antica si è la fedelissima Città nostra*. Sin quì l' erudito Autore.

XXXV. Da questo discorso chiaramente si scerne, qual sia stato il costum' antico, e l' uso de' nostri Cittadini, e come l' odierno da quello, derivi. Egl' è certo, che la nostra Città sortì liberi i suoi natali. Ma qual sia stata precisamente la forma del suo governo se *Aristocratico*, ò pur *Democratico*, è incerto, Ma se è vero, com' è verissimo, che da *Cuma*, ed *Atene* ricevesse i suoi principj, testimone *Carlo Sigonio*, e *Dionisio Alicarnasseo* nel *lib*. 7., dovrem dire, che Democratico sortisse il Governo, come appunto fu quel d'*Atene*, e *Cuma* dopo il Regno di *Codro* ultimo Re dell' Ateniese Republica, dopo di cui *Tiseo* formò il Magistrato dell'*Arconti Ubbon.Emm.Reip. Græc. Desc.*, qual fu costituito nello stato popolare, qual Magistrato fiorì anch' in Napoli, e fu detto degl' *Arconti*, come dalle tante greche iscrizioni certamente si discerne.

XXXVI. Ne possiam dubitare di tal verità; poiche troviam in *Tito Livio al lib*. 22. *al cap*. 32. *decad*. 3. quella nobil legazione della nostra Città inviata a' Romani,

quan-

quando questi sconfitti nella terribil giornata di Canne, i nostri Cittadini spediron in Roma gl' Ambasciadori con quaranta tazze d' oro à fin di soccorrer l' esaust' Erario, e col dono offeriron il rimanente delle lor sostanze. *Cum ad Geronium jam hyeme impediente constitisset bellum, Neapoletani legati Romam venere. Ab iis quadraginta pateræ aureæ magni ponderis in Curiam illatæ, atque ita verba facta, ut dicerent. Scire se se, Romani populi Ærarium bello exhauriri: & cum juxtà prò Urbibus, agrisque sociorum, ac prò capite, atque arce Italiæ Urbe Romana, atque imperio geratur, æquum censuisse Neapolitanos, quod auri sibi cum' ad templorum ornatum, tum' ad subsidium fortunæ à majoribus relictum foret, eo juvare Populum Romanum. Si quam opem in se se crederent, eodem studio fuisse oblaturos. Gratum sibi Patres Romanos, Populumque facturum, si omnes res Neapolitanorum suas duxissent: dignosque judicaverint, à quibus donum animo, ac voluntate eorum, qui libentes darent, quam re majus, ampliusque, acciperent.* Ma i Romani rese le grazie per il ricco dono, e molto più per l' attenzion, con cui veniva onorata la lor Republica, in contrasegno d' esserli grata l' offerta, una di quelle tazze di minimo peso tra tutte fù ricevuta, l' altre furon ricusate. *Livius loc. cit.*

XXXVII. E se è vero, che la nostra Città chiamossi *Palepoli* nella sua fondazione, come sostengon gl' eruditi, e dotti Autori, la di cui grave autorità rende molto dubioso, quelch'in contrario scrisse *Sommonte*; Memoria più insigne abbiam della nostra Città, anche per esser assai più antica della legazione delle quaranta tazze spedite in Roma. Questa accadde negl' anni 426. di Roma, quando i *Palepoletani* fatta confederazione con i *Sanniti* non ebber timore di provocare con assidui insulti la romana potenza. Ma in fine, non potend' i Romani dissimular l' ingiurie, ed irritati sempre più dell'acerba risposta fatta agl' Araldi da essi inviati per componer le cose, furon costretti in somma d' intimarli la guer-

guerra. *Igitur, L. Cornelio Lentulo. Q. Publio Philone iterum Consulibus, Fecialibus Palæpolim ad res repetendas missis, cum relatum eßet à Græcis, gente lingua magis strenua, quàm factis, færox responsum: Ex auctoritate Patrum, Populus Palæpolitanis bellum fieri jussit. Livius lib.* 8. *cap.* 22. Da queste parole ricavasi con chiarezza la libertà, in cui trovavasi la nostra Città; giacche la guerra s' intima à *Palæpolitani*, e non al Re, ò à colui, che della Città avesse il dominio.

XXXVIII. Che se dunque, la nostra Città vantò un tempo quella stessa libertà, di cui andaron cotanto altieri i Popoli di Roma, chi sarà cotanto corto d' intendimento, che non ravvisi da quei felicissimi tempi tirar la lor origine le nostre leggi, i nostri usi, i nostri costumi, ed i nostri governi, di cui è ignota l'origine? Di là parimenti, scrivon tutti, tirano l' origine le nostre consuetudini *in scriptis* ridotte dal *Rè Carlo*. Di là an la lor *sorgiva quasi tutti i Magistrati*, che s' attengon' al Publico per il buon governo de' nostri Cittadini, eccettuatine quelli, che an particolar concessione da nostri Regi. E queste giurisdizioni appunto son quelle, che dal lodato Autore furon appellate *Phantasmata libertatis*.

XXXIX. Nè sarà fuor di luogo, quì notare quell' antica iscrizione, nella quale si fà commemorazione del Magistrato degl' Arconti, e de *Prefetti Annonarj*, che devesi suppor esser molto tempo prima della guerra testè commemorata. Ella è tutta greca, e ne fà piena commemorazione *Summonte* nel *lib.* 1. *al cap.* 5., in cui si vede, che il Senato Napoletano à relazion di *Paccio Caledo*, e *Vibio Pollio Arconti* concesse ad *Ottavio Caprario* Prefetto dell' annona un luogo per costruir il Sepolcro à suo figlio, anche un tempo esercitante lo stesso offizio. L' iscrizion è tutta Greca, ed in molti luoghi mendosa. Ma perche la traduzione recata dallo Storico, fatta dal Padre *Ignazio Bracci della Compagnia di Gesù*, non ci piace, e sembra, che il *Summonte*, ed

il Traduttore voglion confondere la Prefettura dell'annona, col Magiſtrato degl' Edili, ed à noi giova dimoſtrare, che queſto Magiſtrato ſia ſtato, l' un dall' altro diverſo, non ſol in *Roma*, ma molto più in *Napoli*, ed in *Atene*. Quindi, per dilucidare con evidenza il noſtro aſſunto abbiam giudicato eſſer preggio dell' opra, proporre l' original iſcrizione dal *Summonte* addotta, indi la traduzion del Bracci, e per ultimo i noſtri ſentimenti ſopra di quella.

ΟΚΤΑΟΥΙΟΣ ΚΑΠΡΑΡΙΟΣ ΟΚΤΑΟΥΙΩΙ
ΚΑΠΡΑΡΙΩΙ ΥΙΩΙ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΩΙ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ·ΨΗΦΙΣΜΑ (1) Γ ΠΡΟ ΚΑΛΑΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΩΝ (2) ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΗΣΑΝ
ΠΕΤΡΟΝΙΟΣ ΣΚΑΠΛΑΣ ΜΑΝΝΕΙΟΣ
ΠΡΙΣΚΟΣ ΠΟΠΠΑΙΩΣ ΣΕΟΥΗΡΟΣ ΠΕΡΙ ΟΥ
(3) ΠΡΟΣΑΝΗΝΕΓΚΑΝ ΤΗΙ ΒΟΥΛΗΙ
ΠΑΚΚΙΟΣ ΚΑΛΗΔΟΣ ΚΑΙ ΟΥΕΙΒΙΟΣ
ΠΟΛΛΙΟΝ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΟΥΤΩΣ ΕΔΟΞΕΝ
ΠΑΝΤΙ ΜΕΝ (4) ΠΟΛΕΙΤΗΙ ΣΥΝΑΧΘΕΣΘΑΙ
ΔΕΙΝ ΕΠΙ ΤΕΚΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΙ (5)
ΜΑΛΗΣΤΑ ΔΕ ΟΚΤΑΟΥΙΟΙ ΚΑΠΡΑΡΙΩΙ
ΑΝΔΡΙ (6) ΑΞΙΟΛΟΓΩ ΒΙΟΥΝΤΙ ΕΠΗΚΩΣ
ΚΑΤΑ (7) ΤΟΡΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΙΣΕΜΝΩΣ
ΑΠΟΒΑΛΟΝΤΙ ΥΙΟΝ ΚΑΠΡΑΡΙΟΝ
ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΜΕΜΑΡΤΥΡΗΜΕΝΟΝ (8) ΦΥ
ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΤΕ ΤΗΝ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ
ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΑΝ ΩΙ
ΠΑΤΡΙ ΕΠΙΤΕΛΕΞΘΕΙΣΑΝ ΑΥΤΩΙ (9)
ΑΤΟΡΑΝΟΜΙΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΕΙΣΤΑΙ ΟΥΝ
ΑΥΤΟΝ (10) ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΟΣΘΑΙ
ΤΟΠΟΝ ΕΙΣ ΚΗΔΕΙΑΝ ΟΝ Ο ΠΑΤΗΡ
ΑΥΤΟΥ ΕΛΗΤΑΙ.

L. D. P. D. D.

Que-

Queſta, dal Bracci così vien tradotta:

OCTAVIUS CAPRARIUS OCTAVIO
CAPRARIO FILIO PIISSIMO
SENATUSCONSULTO X. ANTE KALENDAS
JANUARIAS SCRIBENTIBUS ADERANT
PETRONIUS SCAPLA MANNFIUS PRISCUS
SEVERUS. QUA DE RE RETULERUNT AD
SENATUM PACCIUS CALEDUS, & VIBIUS
POLLIO ARCHONTES DE EA RE SIC
CENSUERUNT. QUEMLIBET CIVEM
CONDOLERE DEBERE SUPER FILII
MORTE, MAXIME VERO OCTAVIO
CAPRARIO VIRO LAUDABILI VIVENTI
SINE QUERELA ÆDILITATE FUNCTO
MAGNIFICE QUI AMISIT FILIUM
CAPRARIUM JUNIOREM PROBATUM
NOBIS, ET PROPTER MORUM
VENUSTATEM, ET PROPTER SIMILEM
PATRI SUO GESTAM IPSI ÆDILITATEM
SOLATIUM ERGO QUÆRI ILLI PUBLICE,
ET DARI LOCUM AD SEPULTURAM,
QUEM PATER IPSIUS ELEGERIT.

L.	D.	P.	D.	D.
Locus	Datus	Publice	Decreto	Decurionum

Queſta verſion non ci piace, preciſamente per la parola ÆDILITATE FUNCTO, & GESTAM ÆDILITATEM, colle quali certamente non ſi ſpiegano le parole del teſto. Ma, per ciò fare ci baſtarebbe metter in chiaro la parola *Ædilis*, *&* *ædilitas*, ἀγορανομος, & ἀγορανομιαν, ed averem' finito il noſtro travaglio. Ma accioche reſti emendato, quanto poſſibil ſia, queſt' inſigne monumento per onor della noſtra Padria, abbiam

presa la debol fatiga di tradurlo, e per ciò fare, è dovere corrigere l' originale, che da' numeri potrà ravvisarsi l' emendatione, e per maggior facilità abbiam ridotte le lettere majuscule nel minusculo carattere.

Οκταουιος Κραπαριος Οκταουιῳ
Κραπαριῳ υἱῳ εὐσεβεστατῳ κατα το της
βουλης ψηφισμα· (1) ὃ προ καλαν. ιανουαριων (2)
γραφομενον· Παρησαν Πετρωνιος Σκαπλας
Μαννειος Πρισκος Ποππαιος Σευηρος. περι ου (3)
προσηνεγκαν βουλη Πακκιος Καληδος και
Ουειβιος Πολλιων. Οἱ Αρχοντες περι
τουτου πραγματος οὑτως εδοξεν· παντι μεν (4)
πολιτῃ συναχθεσθαι δειν ἐπι τεκνου
τελευτῃ (5) μαλιστα δε Οκταουιῳ κραπαριῳ
ἀνδρι (6) ἀξιολογῳ βιουντι ἐπηκως (7) κατ'
ἀγορανομιας ἀντιτεμνως ἀποβαλοντι υἱον
Κραπαριον νεωτερον μεμαρτυρημενον (8) ὑφ
ἡμων δια τε την των τροπων κοσμιοτητα
και δια την ομοιαν ῳ πατρι ἐπιτελεσθεισαν
αυτῳ (9) ἀγορανομιαν· παραμυθεισθαι ουν
αὐτον (10) δημοσιως και διδοσθαι τοπον
εἰς κηδειαν ὃν αν ὁ πατηρ αυτου ἑληται.

Octavius Caprarius Octavio
Caprario filio pientissimo, ex Curiæ Suffragio, Quod
Ante Kalendas Januarias est scriptum. Aderant
Petronius Scapla Mannius Priscus Poppæus Severus.
De quo retulerunt Curiæ Paccius Caledus, & Vibius
Pollio. Archontes hac de re ità censuerunt. Omni
Quidem Civi dolendum de Filii obitu, præcipuè vero
Octavio Caprario Viro laudabili viventi sine querela
In annonæ Præfectura decenter, qui amisit Filium
Caprarium juniorem probatum nobis, & propter
Morum honestatem, & propter similem Patri suo
Gestam ab ipso Præfecturam Annonæ. Consolari igitur
Ipsum

Ipsum publice, & dari locum ad Sepulchrum, quem Pater ipsius cœperit.

Non è questo il luogo di render ragione della nostra versione, perche niente hà di commune colla causa, che trattiamo, altrimenti di buona voglia compito avremmo sù questo punto. La briga da noi presa è stata, per far conoscere, che si sia malamente interpretata la voce Αγοϱανομία, per *Ædilitas*. E la ragion è chiara, perche Αγορανομος, non significa *Edile*, ò si attende la sua voce, ò pur l'esercizio di coloro, che per Cotal voce, dichiarar vogliamo. Dalle Storie Romane, e dalle cose finora descritte, ben si scerne la diversità, che tra l'un, e l'altro Magistrato intercedea, e questa non sol in Roma, ma in tutti i Municipj, e Colonie.

Ma, questa differenza, era molto più nelle Città Greche, perche nelle Città latine tal'or' si vede, che ad un de' *Decurioni*, era commessa la cura dell'annona, giusta l'autorità di *Zoesio*. Ma ciò accadea nelle Città piccole, e di minor conto, in cui tanta moltiplicazion di Magistrati, con agevolezza far non si potea. Non perciò colui, ch'avea cotal cura, ingerivasi nell'offizio degli Edili, ma Prefetto dell'annona chiamar si dovea, ed egualmente dall'ordin de Decurioni, come tutti, era prescelto. Distinto altresì, dal Magistrato Edilizio era il Curator frumentario, la di cui diversità nobilmente distinse *Cujacio* nel luogo citato *pag*. 8.

Altretanto dir dobbiamo delle Città greche, e forsi con maggior distinzione: perche Αγορανόμος, propriamente significa *Præfectus annonæ*, e coll'autorità d'Errico Stefano, prenderem la sua derivazione dalla voce Αγορὰ, che significa *annona*, onde diciam Α'γοϱὰ ὤνιος, cioè *Annona vilis*, nella qual significazione vien presa da *Tucidide lib*. 7. e dal verbo Νεμω, significante *Gero* vel *administro*. Laonde Αγορανομία, devesi interpretar *annonæ Præfectura*, *sive administratio*. Dallo stesso verbo deriva poi, la voce Νομὸς, che val *Præfectura*. Quindi

di *Plinio* parlando dell' Egitto, e della sua divisione, dice: *Dividitur in præfecturas oppidorum, quas nomos vocant. lib. 5. cap. 9. Henr. Steph. ver.* Νομὸς. E cio è tanto vero, che la voce *Ædilis*, ed il lor offizio vien da Greci dichiarato con la parola Α'ςυνόμος, ed Α'ςυνομία, che vuol dir *Ædilis*, & *Ædilitas*, ciò è *Urbis Administrator*, & *Urbis administratio ab* Αςτυ, *Civitas*; & νεμω, perche ad Essi la Cura delle cose publiche era commessa. Quindi *Budeo* nelle nobilissime annotazioni nelle Pandette *lib.* 50. *tit.* 11. *l.* 2. ci dichiara molto bene l' offizio degl' Edili. Egli tra l' altre cose dice, che à gl' Edili spetta la cognizion delle misure, onde ebb' à dire *Giovenale.*

Et de mensura jus dicere? Vasa minora
Frangere pannosus vacuis Ædilis ulubris? Satir. X.

e nel testo *si quis. loc. cit.* nella parola, *deferre utensilia in Civitatem*, egli dice, che *utensilia*, altro non significa in cotal luogo, che le cose appartenenti al *vitto*, ed all' *annona*, perche gl' Edili erano dell' annona Ispettori. *Hic verò utensilia, edulia, annonaque intelliguntur. Nam & Ædiles inspectores erant annonæ.* E con ragione, poiche al lor offizio appartenea, osservar la bontà delle merci, e che rettamente à Cittadin fusser vendute, perloche scherzò *Plauto* con Nettuno, chiamandol' *Edile*, poiche, siccome li fastidiosi *edili* roverscian' tutte le merci, qualor elleno guaste sono: così Nettun, quando colle tempeste infuria, le navi tutte, nel mar roverscia.

. . . *Neptunus ita solet, quamvis fastidiosus*
Ædilis est: siquæ improbæ sunt merces, jactat omnes.
in Rud. act. 2. scen. 3.

quindi chiaramente si vede, che la version del *Bracci* non può aver luogo, perche il Magistrato *dell' annona*, tanto da quel degl' *edili* era diverso, quanto diverse eran le cure de' lor Ministri.

XL. Da cotal nobil monumento veniam in cognizione, che il Magistrato della Prefettura annonaria nella nostra

noſtra Città, è più antico degl' Edili Cereali di Ceſare, e del Prefetto frumentario d' Auguſto, quelli furono creati nell' anni di Roma 709., queſto molto tempo dopo. Ed il noſtro monumento è ne' tempi, in cui Napoli era tutta *Greca*, e quando il di lei governo er' a ſimilitudine di quel d' *Atene*, regolato dal *Magiſtrato degl' Arconti*, che vuol dire, ò nel ſuo primo inizio, ò ne' tempi aſſai vicini. Queſti uſi poi, come direm, andò pian piano diſmettendo, finchè ne' tempi di *Nerone*, ò eraſi dal Grecismo ſveſtita, ò molto poco i ſuoi coſtumi ſerbava,, onde *Tacito* parlando del ſudetto Imperadore, non chiamò Napoli *Città greca*, ma *quaſi tale*, e pur ne' ſuoi principj fù tutta greca. *Neapolim, quaſi Græcam Urbem delegit. Tac. 15. Annal.* 33. E benche l' antichità del tempo hà fatto, che niun degl' antichi Storici tramandaſſe à noi la notizia, in qual anno ſtato fuſſe coſtituito il ſudetto *Magiſtrato*; nientedimeno, dalle ſudette congetture può venirs' in cognizione della ſua antichità, e del tempo da noi deſignato. Laonde, molto meglio l' Autore portat' avrebbe l' antichità di cotal Magiſtrato dal tempo de' *Greci fondatori della noſtra Città*, indi di man in mano à noi trasmeſſo da noſtri Progenitori con quegl' uſi, e coſtituzioni, che le vicenne de' tempi, ed il governo de' *Sereniſſimi Regi* an alla noſtra Città conceſſi: che ricorrer agl' *Edili di Ceſare, ed al Prefetto frumentario d' Auguſto*. Onde, tutti quegl' uſi, riti, ordinanze, e modo di governar il Publico, che non anno la lor prima origine da una *ſpezial legge*, la cui ordinazione, non mai prima ſia ſtata praticata da noſtri Cittadini, dobbiam dir, eſſer derivati dall' antico governo, di cui ſi ſervì la noſtra Città.

XLI. Queſte conſiderazioni, vengon avvalorate dalle coſe, che laſciò ſcritto il *Signor Preſidente de Franchis* nella *deciſ.* 511., in cui trattand' egli l' articolo, ſe l' imponer à cibarj il prezzo ſpetti al Barone, che tien dal Rè la facoltà, ò pur al *Commune*, fù deciſo à queſti ſpettare per la conſuetudine immemorabile, e poſ-

possesso, che tengon le Università d'eliger in lor nome il *Grassiero, o Catapano*, per mezzo del quale, s'impongon à comestibili, i prezzi. E disputandosi, da chi dovesse farsi l'assaggio del peso del fromento, per mezzo di cui, deve imporsi il prezzo, fù parimenti decretato, che spetti al *Catapano*, il quale di altr' autorità non è adorno, se non di quella, che dal *Commun* del Popolo riceve, per cui mezzo egli è eletto, senza che abbia bisogno di verun' approvazione, ò beneplacito del Barone, ò del Sovrano Principe. Ma perche, sarebbe cosa impraticabile, che tutti gl' uomini d' un luogo esercitar potesser un offizio; quindi fù necessità, che tutti concorresser in eliger uno, per l' esercizio del sudetto Ministero.

XLII. Sicche, non può metter si in controversia, che tutti quegl' usi, e quei governi, di cui è ignota l' origine, qualor à quelli, i nostri *Invittissimi Regi non an derogato, certamente debbon dirsi legitimi, e tacitamente da Regi approvati*, come notò *Negusanzio* nella *quistione* 148. *num*. 6., e 7., e l' *Addente* alla *decis*. 329. del *Sig. Regente S. Felice* afferma, che quest' usi an forza di concessione, e di consuetudine, anzi sostener si debban *in vim pacti*. Quindi, l' antica Consuetudine prevale alla legge, e come legge deve osservarsi. Perlocche parlando l' Autore del *Grassiero, o Catapano* della Città di Napoli, la cui elezione spetta al *Commune*, così discorre delle Città del Regno. *Idem procedere fatendum est in cæteris Regni Civitatibus, & Terris ex inveterata consuetudine, quæ habet vim pacti, concessionis, & privilegii etiam adversus Principem, derogat legi, & pro jure, & lege servanda, non minus quam lex scripta*: così *Paolo Staibano* nelle *risoluzioni forensi*. 92.

XLIII. Questo sentimento, vien testificato da tutti i Scrittori del Regno, ed in prima dal *Signor Presidente de Franchis* nella *citata decis*. da *Alessandro Trentacinque* nel *conf*. 59. al *num*. 3., dal *Sig. Consigliero Capobianco* nella *decima Prammat. de Baron. Danza* nel suo *tratta-*

to

to de pugna Doctorum, *Giacopo de Mauro* nell' *allegat*.8., ed il *Sig. Regente Tappia* nelle costituzioni del Regno.

XLIV. Ma non perciò, sappiam noi, per qual legge abbian le Università questo dritto, che se non ricorriam agl' usi antichi del nostro Popolo, à noi tramandati da nostri Maggiori, e post' in pratica da Cittadini senza la Regia contradizione, non avrem ragion veruna *di metter al coverto quest'ombra di libertà, dalla venerabil antichità à noi trasmessa.*

XLV. Che, se à tali cose badato avesse l'Autore, senzi cotant' irragionevoli scritti non avrebbe contro *Napoli*, e contro *le Città tutte* del Regno, con cui niega all' una, ed all'altre, quella facoltà, che la buona grazia *de nostri Serenissimi Regi* an voluta per noi mantener mai sempr'intatta. E per cui i nostri Maggiori, e colla *fedeltà* nel real servigio, e *con gl' averi* nelli bisogni e di pace, e di guerra, an operat'in modo, che sempre il regio favor siasi meritato: ed à noi *gli usi*, le *costumanze*, e la *forma de publici Magistrati*, da lor. Antecessori ricevuta, an con loda trasmessi.

XLVI. E quest' appunto è stata la cagion, perche la nostra Padria, trà le tante mutazioni, che le Città del Mondo an patite, lei sola, forsi trà tutte, il suo costume, e le sue leggi hà serbate. Quindi, benche la Romana potenza ingombrat' avesse col suo impero il Mondo tutto, niente di meno, giamai Napoli fù sogiogata, e non mai fù ridotta in *Prefettura*. E se questa andò dismettendo l'usi proprj de' Greci, con lasciare i nomi de suoi antichi Magistrati, come degl' *Arconti*, e de *Demarchi*, de' quali par, che s'avvalesse insin ad Adriano, che fù *Demarco* in Napoli, *Spart. in Vit. Adr.* per il costume, ch'allor era in uso, che, trovandosi l' Imperadori Romani nelle Colonie non isdegnavan accettar li titoli, ed onori de' Magistrati municipali, che per singolar preggio del *Comune*, da Cittadini venivan offerti, come si raccoglie da *Pierlasena gimnas. Neap. cap.* 4. *pag.* 74. s' avvalse però de' speziosi nomi di *Senato*, di *Popolo*, e di *Republica*,

 e de

e de *Magiſtrati minori*, à ſomiglianza degl' *Edili*, *Queſtori*, ed altri offiziali di Roma.

XLVII. E perciò, ſi ſuppon da molti, non eſſer affatto in Napoli, non oſtante il lungo corſo di tanti ſecoli, i ſuoi iſtituti, ed alcune ſue antichiſſime leggi, mancate; ma che ancòra parte delle medeſime durino fra noi, e ſian quelle, che furon rigiſtrate nel libro delle Conſuetudini di queſta Città, che ſotto Carlo II. d'Angiò furon in iſcritto ridotte; le quali benche dalla voracità del tempo ſiano ſtate ingojate: niente di meno, laſciaron nel cuor de' Cittadini ſcolpite le lor regole, e le norme di vivere, che ne il lungo tempo, ne le tante rivoluzioni delle mondane coſe, poteron ſveller da i lor petti.

XLVIII. In tanto, trovandoſi queſta Città, confederata à Romani in tempo *d' Auguſto*, quando il Mondo tutto obediva alle Romane inſegne, toltone il Tributo, che pagavali, fù da eſſi trattata con tutta piacevolezza, e laſciata nella ſua piena libertà, ritenendo forma di Republica. E tra gl' altri argomenti di ſopra deſcrirti può agiugnerſi, anche queſto ſomminiſtratoci da Cicerone *pro Cor. Balbo*. Poich' ei narra, ch' eſſendo ſtato per *legge giulia* conceduta la Cittadinanza Romana all' Italia, fuvvi frà quei d' *Eraclea*, e noſtri *Napoletani* gran contraſto, ſe accettar doveſſero, ò rifiutar quel favore, da tutti gl' altri Popoli d' Italia, avidamente bramato. E riputando alla perfine, eſſer più profittevole rimaner nel priſtino ſtato, che ſogettarſi per l'onor della Cittadinanza, a' Romani: antepoſero à quella la *propria libertà*.

XLIX. Queſta prerogativa non ſol ſeppero meritarla, ma ſeppero altresì colla lor fedeltà ſempre mantenerla E ſicome l' *infedeltà de' Capuani* verſo Roma portò la rovina della lor Città; poiche ridotta in prefettura, rimaſe ſenza *Senato*, ſenza *Popolo*, ſenza *Magiſtrati*, ed in una condizion aſſai dura, ed aſpra: *Livio lib. 36.*: così all' incontro Napoli perſeverando con molta coſtanza nella ſteſs' amicizia con Romani, mantenne ſempre

pre la ſua fede or proſpera, or contraria fuſſe la fortuna. Viddeſi la coſtanza indicibile della noſtra Padria in tempo della ſeconda guerra Cartagineſe, quando *Annibale* pien di vittorie, e di faſto avea riempiuta l' Italia tutta, e la ſteſſa Roma di confuſione, e di terrore. Ma, non perciò la noſtra Padria mutò ſentimento, ma ſempre coſtante, intera ſerbò la fè giurata. Meritaron, perciò i noſtri Maggiori, che la noſtra Città non riceveſſe verun preſidio, dal quale furon premuti i Capuani, eziandio che ceſſato fuſſe il timor della guerra con gli confinanti Sanniti. *Camil. Pellegr. in Camp. diſcur.* 4. *n.* 15. Così ancora, per la lor fede non mai furon' violati i ſuoi dritti, e le leggi della confederazione, per le quali era permeſſo agl' Eſuli Romani ricovrarſi in Napoli. Se ne videro l' eſempli, allora quando *Q. Pleminio*, arreſtato da *Q. Metello* per le ſue ſceleragini contro i *Locreſi*, volea ricovrarſi in Napoli, come in un ſicuro aſilo, che poi arreſtato tra via, e condotto in *Reggio*, morì tra ceppi in Roma. *Livius lib.* 29. *c.* 21. Tutto ciò vien confermato da quelche ſcrive *Suetonio al lib.* 3. *al cap.* 4., quando *Tiberio Nerone*, dopoche le coſe divine, ed umane furon in Roma poſte in iſcompiglio, ne coſa veruna era più ſalva nella Città per le lunghe guerre civili, e per le fazioni, in cui Roma era diviſa, egli ſalvoſſi in Napoli, qual nave sbattuta, che ſi ricovra in ſicuro Porto. In cotal guiſa, adunque, fù premiata da Romani la fedeltà de' noſtri Cittadini, e con queſte arti mantennero intatta la *Polizia* della noſtra Città. Che ſe poi, ha patita le ſue vicenne, non perciò quella in tutto è ſtata abolita, ma ſi è conſervata colla fedeltà uſata, verſo i Sereniſſimi Regi ſin al tempo d' oggi nella forma in cui ſi vede. Eglino dunque, an mantenuti a' lor benemeriti vaſſalli li *coſtumi*, le *prerogative*, e tutti gl' *uſi*, che per il buon governo di queſta Città, e regno anno ſtimato eſſer convenienti: e queſti appunto ſon quelli, che tenta impugnar il Signor Eletto. Ma ci tornerà il diſcorſo più ſotto.

L. In tanto, se il governo delle publiche cose da nostri Regi si è lasciato presso i Cittadini, perche sarà disconvenevole, che le Piazze possin destinar Persone, accioche veglino al buon uso di quello, ed alla retta amministrazion delle proprie sostanze? Ne cotali Persone all' *incombenza destinate*, son quali si fingono, un *nuovo Magistrato*, com' odiosamente dall' Autor si descrive: il qual alla fin arrossir si dovea in empier le carte di velenosi senzi contro questa Fedelissima Padria. E quelch' è peggio, non hà avuto in orrore, finger nemici per ferirli, e di dar all' ombre quei corpi, che sostener non ponno. Ma facil cosa sarà *dissipar quest' accusa*, perche li nimici supposti, inetti son à recar nocumento: e si sà, che dalla luce del vero l' ombre son conquise, e dissipate.

LI. Ed in prima, egli fondar dovrebbe qual sia d' un *Magistrato* la *forma*, ed il *carattere*, per cui sia tale, acciò veder indi si possa, se il suo *finto Magistrato* corrisponda al real, ed al vero.

LII. I costitutivi dunque son la *giurisdizione verso determinate Persone*, la *forza coattiva* per far *eseguire* le cose *comandate*, ed il render il *dritto* à chiunque spett' alla sua giurisdizion sottoposto, oltre l'altre circostanze accidentali, ed estrinseche, li di cui usi posson vedersi presso *Rosin. antiq. Roman. lib. 5. c. 8. n. 1.* Or quali di queste cose, vorrei l' Autor mi dicesse, competon alli nostri Deputati? Niuna, niuna. Che se, lo stender quattro, o cinque capi d' istruzioni per il buon governo del proprio peculio, ed il destinar una Persona, che invigili alla di lor esecuzione, chiama *Magistrato* l' Autore, e *Regalia del Principe*, questa è un impostura indegna d' un Cittadino di questa Padria. Oda, l' Autore, le parole di *Bacovio* nella prima parte delle *Pandette in principio* nel titolo delli Statuti. Egli afferma, che le Città riconoscenti Superiori non ponno far leggi, che non sian dal Principe confermati, ma nelle cose, che s' attengon all' amministrazione delle cose civili, possono le Università stabilir leggi,

le

le quali debbano sostenersi *in vim pacti*, senza che queste abbian bisogno dell' *autorità reale*. Super *iis, quæ, verbi causa, concernunt administrationem rerum ad Civitatem pertinentium, ac ejus generis alia, possunt Civitates singulæ haud dubie condere statuta, quæ quasi per modum pactionis cujusdam valent, argumento leg. ultimæ. Cod. de corpor., & colleg.* E dopo aver allegate molte leggi, così discorre. *Et vix est, ut tot locis possit intelligi confirmatio Principis, cujus nulla mentio, & passim legimus decreta ordinis, & Decurionum, de quibus in Cod., & Digest. T. T.* In fatti, nel solo titolo *de legationibus*, si legge, che occorrendo mandar Oratori al Principe, debba radunarsi *tutta la Curia*, e che le di lei risoluzioni, dal Preside della Provincia s' approvino. Del rimanente, in tutto il corpo della *ragion civile* dettato, ed osservato nel più perfetto stato Monarchico, che mai fusse in Roma; cioè dopo *gl' Antonini* fin à *Giustiniano*, non si parla mai di *licenza*, ò di *confermazion del Principe* per avvalorar i decreti delle Curie. E la ragion di ciò, si è quella toccata sul principio *dall' Autor dell' allegazione*, che i Sovrani in quel, che non riguarda ne poco, ne molto la potestà suprema consentiscono, che ciascheduna Città per sua buona regola, e per publica utilità, usi una moderata giurisdizione. Questo stesso si conferma coll' autorità di *Felino in cap. cum omnes de constitutionib. num.* 14., il qual dice, che le Università, e Collegj possono far Statuti appartenenti alla lor giurisdizione, senza ch' ei faccia mestieri confirmazion del Principe: *Et adde quod ubi statuunt in concernentibus jurisdictionem sibi concessam, nulla requiritur confirmatio, secundum Bal. in l. omnes populi ff. de justitia, & jure. ex allegat. ut supra.*

LIII. Più. I Colleggj, e corpi minori ponno stabilir per se stessi certe leggi, cio è à dir certi patti, e convenzioni, le quali concernino la rett' amministrazion delle lor cose. *His autem potestatem facit lex pactionem, quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex publica*

lege

lege corrumpant. *L.fi.ff.de Colleg.* Onde *Bartolo* non sol disse, ch'il Popolo possa far statuti, quando tien una limitata giurisdizione, ma disse ancòra, che tutti gl' altri Collegj approvati, in quelle cose, nelle quali an giurisdizione, formar posson a lor balla le leggi. *Populus autem quando habet jurisdictionem limitatam, in his, in quibus habent administrationem, seù jurisdictionem possunt facere statuta, in aliis verò non, sine Superioris licentia*. E rispetto alli *Collegj approvati*, così disse; *In his, in quibus habent jurisdictionem, & quoad ea, quæ ad ipsos Collegiatos pertinent, possunt facere statuta, l. fin. Cod. de jurisdict. omn. Jud. Bartolus in l.omnes populi ff.de just. & jure*. In somma, non vi è ceto di Persone; al qual non sia lecito stabilir per il lor uso, e per il buon' indrizzo delle lor cose, tutte quelle leggi, che giovan al lor fine. Quindi, è lecito à Mercatanti, ed à tutti quei, ch' esercitano qualch' arte di formar statuti alla lor profession attinenti; così scrisse *Gio: Brunneman.* alla *leg.* 2. *Cod. de const. pecun.* Ex fine *hujus legis notant Doctores, quod Mercatores, & omnes, qui aliquam artem profitentur, possunt condere statuta* (nec ea requirunt consensum Superioris) *scilicet in rebus ad suam professionem spectantibus. per leg. fin. Cod. de jurisdict. Rocco de offic. de facult. Platearum* §. 1. *n.* 1. e 2.

LIV. Or se ogni Communità, ogni ceto di Persone, e tutti coloro, che professan un'arte stessa, posson far al lor balla le leggi, alla lor arte spettanti, quanto maggiormente dobbiam conceder questa facoltà alle nostre Piazze, ed à *Curie cotant' insigni*, in man delle quali per antichissim' uso, ed immemorabil consuetudine stà riposto il governo economico della splendidissima Città nostra? Dunque, è una calunnia, *salva pace* dell' Autore, che le Piazze in vece di formar una Deputazione, voglion crear un Magistrato. Quest'è stata una finzion fatta di pianta, affin di dar color allo strano assunto intrapreso. Quindi, non possiam dissimular in questo luogo il grav' ardire dell' Autore, il quale

ni

in materie sì delicate , abbia voluto far penetrare à Regj Miniſtri un aſſurdo , di cui non mai ſognaron le noſtre Piazze. E tanto maggiormente creſce la licenza del ſuo dire, quanto il ſuo detto non ſi prova, ne per fatto, ne per legge. Non per fatto , perche la Deputazione non hà ſtabilita verun' ordinazione, che fuſſe univerſal a' Cittadini, tutto che il poſſa trà limiti , e trà cancelli da noi ſovr' eſpoſti . Non per legge, mentre non ſol egli non pruova , ciò eſſer illecito, ma da noi ſi è fatto chiaro , eſſer lecitiſſimo, e da cento, e mille leggi permeſſo.

LV. Anzi, la Deputazion ne pur pretende quelche tacitamente in qualche luogo della ſua allegazion hà dato ad intendere l' Autore, cio è, che vogli ſtabilir prezzi à comeſtibili, eſiger pene &c. Queſt' è una favola. *Vuol* bensì ſtar inteſa delle *coſe ardue* , acciò il publico Erario non vada in perdizione . *Vuol* ſaper li partiti rilevanti con chi ſi fanno , e ſe è eſpediente, che ſi facciano. *Vuol* ſaper, qual neceſſità coſtringe à vender i Capitali , e qual diſaſtro è avvenuto al publico Erario, ſicche ſi trovi quaſi ſmunto , e finito. E vuol inſomma, ch' *un della Deputazion* invigili all' oſſervanza delle *concluſioni* , ed *appuntamenti* ſtabiliti al buon uſo dell' amminiſtrazione.

LVI . Vorrei , in queſto luogo , che m' iſtruiſſe l'Autore, qual legge proibiſce; che un Cittadin non poſſa ſtar inteſo, come s' amminiſtri il publico Peculio? Dove udiſsi mai, che le proprie ſoſtanze ſi poſsin mal menare (quando il caſo avveniſſe) ſenza che il Padron diretto ſe ne riſenta ? Sappiam, che nel 1726. la noſtra Città hà fatto ſuperar l' eſito in *docati dodeci mila cento undeci*. Nell-anno 1727. ſappiam , ch' il debito importa *nove mila ſeicento ſettanta* . Ed il debito finora dell' anno corrente 1728. importa docati *dieciottomila* ; per il qual, nel paſſato meſe di Luglio fù neceſsità venderſi un Capitale in ſumma de docati *ſedicimila* , *e duecento* ſopra l' arrendamento del grano à rotolo , per ſodisfarſi i Banchi , ed à

fin

fin ricceversi nuov' impreſtito . Sicche , il debito certo fin oggi , che ſcriviam, importa poco men , che docati *quaranta mila* . *Taciam* i docati *diecemila* perduti nel prezzo delle farine . *Taciam* , le rendite dell' affitto della panizazione , non eſſer ſufficienti *ad eſtinguer* i peſi forzoſi . *Taciam* lo ſcapito fatto nell' affitto de' maccaroni , in docati *diece mila* , e tant' e tant' altre coſe , anche le *taciamo* , per non recar maggior orrore coll' infauſto racconto . Quindi , ragionevolmente , la Deputazione vuol eſſer partecipe de' conſigli de' Signori Eletti ; acciò queſte piaghe molto profonde , dalle quali è afflitto il gran corpo di queſta Città , non venghin' a marcir in guiſa , che ſi renda impoſsibil la lor guarnigione . Per queſto , non ſol il Sig. Autore non produrrà una legge , che ciò proibiſca , ma noi n'addurrem ben mille , e mille , che favoriſcon il punto di cui ſi tratta .

LVII. Pretende la Città eſſer inteſa in tutti gli relevant' affari , che da Sig. Eletti ſi trattano per il pericol' evidente , che patiſce il publico governo , e queſt' appunto è una ſpezie d' azion popolare , la qual' à tutti compete . Onde diſſe *Jacopo Cujacio : Judicia hæc ſunt forenſia , non criminalia , & ex iis cauſis , quæ publicam tutelam merentur , cuilibet agere volenti competunt . in Paratit. lib.* 48. *Digeſt. tit. de popul. actionib.* E riſpetto all'azion criminale , anche compete *ex actione populari* , ma dev' eſſer preferito colui , *cujus intereſt* , giuſta il ſentimento di *Bartolo* nel ſudetto luogo . Ragionevolmente dunque *Paolo* diffinì nel *lib.* 8. *ad ædictum nel tit.* 23. *de popul.action.* l'azion popolare eſſer quella , la qual mette al coverto il buon dritto del *Commune* . *Popularem actionem dicimus , quæ ſuum jus Populo tuetur* . Tanto ſcriſſe *Bartolo* nel titolo ſudetto . Così *Gio: Brunneman nel lib.* 47. *delle Pandette* nel luogo citato . Ed appunto , queſt' è il deſiderio della Città tutta , cio è deſtinar Perſone , che difendano il dritto commune nella buon'amminiſtrazion del Publico Peculio .

LVIII.

LVIII. Saggia in tanto, fù la confiderazion d' *Errico Zoefio* nel citato titolo delle popolari azioni, dicente, che molti de Cittadini fi vergognan d' intentar, e profeguir queft' azioni, cotanto alla Republica proficue. Quindi fuppon' egli, che in luogo del *Commune* fi debban creare i *Promotori*. *Verum popularis hæc actio non frequentatur, cum non fit moris privatas ejufmodi actiones intentari, aut perfequi, quod plerofque verecundia, aut impendiorum metus impediat, atque ita ne crimina maneant impunita, fucceffere illi, quos vulgò Sindicos, vel Promotores Fifci appellant.* Quì egli parla de delitti, e quefti in verità s' attengon a publici giudizj, e l' azion populare ftrettamente prefa, è totalmente civile, come la diftinfe *Jacopo Cujacio*. Popularia *plerumque dicimus civilia, publica criminalia judicia dicimus, quæ ex populo quilibet fubfcribens in crimen, jure ordinario intendere poteft in pœnam certam, & legitimam. In Paratit. ff. de publ. judic.*

LIX. Quindi, que' *Promotori*, che defidera *Zoefio* per utile del Fifco *nelle cofe criminali*, noi l' abbiam nelle Perfone de' Signori Deputati per il civil governo della noftra Città. E ciò fia detto per feguir il tema di *Zoefio*. Ma in verità, pretende tutto quefto Publico di ftar intefo per mezzo delle Perfone deftinate, de fuoi affari, quando la neceffità il ricerca. E fe *Paolo* chiamò, e diffinì l' azion popolare effer quella: colla qual fi difende la publica ragione, e per cui ogn' un vien ammeffo: dobbiam certamente dire, che non debba ricufar il Signor Eletto del fedeliffimo Popolo, che la Deputazion ftia intefa nel buon governo de' fuoi Cittadini.

LX. Che fe poi, vogliam ricorrere à quegl' argomenti, che ci fomminiftrano le definizioni delle perfone di coloro, di cui trattiamo, cio è à dire, che cofa fia una *Città* prefa nel fuo *formale*, e che cofa fia un *Cittadino*, verrem maggiormente in cognizione del dritto, che ad ogn' un d' effi fpetta. *Ariftotele nel lib.* 2. della fua politica *cap.* 1. diffinifce una Città in

questa guisa. *Civitas est multitudo eorum, qui judiciorum, & imperiorum sunt participes, & vitæ usibus necessariis instructi*. Laonde, non deve schivar l'Autore, che i Signori Deputati sian istrutti nelle cose attenenti al governo, e che sian partecipi del consiglio di coloro, da loro stessi nell' amministrazion destinati. Che se farem riflessione, che cosa sia un Cittadino, egli altro non è, che un compagno d' una gran moltitudine, il quale deve partecipare del ben, e del male del gran corpo, à cui egli è unito: deve insomma aver la sua *porzione ne i Voti communi*, e ne i *dritti publici*. Civis *est Socius multitudinis, qui particepes est suffragiorum, & juris de Republica statuendi*.

LXI. Or in quest' *ombra di libertà*, che gode la nostra Padria nel suavissimo governo del nostro *Invitto Cesare*, e di colui, che sostien lodevolmente le sue veci, vengon esclusi dal *Sig. Eletto* i Deputati della Città in quegl' affari, che guardano il publico bene. *Li vuol* bensì, quando l'*Erario vacillante* cerca sostegno: Li *ricerca*, quando mancan espedienti per *trovar denajo*, e *li dà* tutto il luogo, quando devesi riparar a' publici fondi. Ed all' incontro, li vuol esclusi, quando si tratta formar un partito, li ributta, quando posson ovviar à publici pericoli, e li sfugge, quando attender voglion à ricuperar il publico denajo, che si trova presso i debitori di Città.

LXII. Ah che quest' impresa è molto dura per questa Eccellentissima Città! *Questa Deputazione*, che or si vuol esclusa, è quella stessa, che qual madre benigna sovent' hà riparato il publico Erario. *Questa* è quella, il di cui saggio consiglio in tant' occasioni hà salvato da infinite disgrazie il Publico. *Questa è quella*, i di cui amorevoli espedienti tante volte an poste in buono stato le cose perdute di questa Città. E *questa*, appunt'è quella, che si mira con occhio di Madrigna, e si vuol espulsa, quando lei vuol porger la man à fin di sostener la vacillante quiete.

LXIII. Toccammo di sopra à qual summa ascenda il debito

bito, in cui attualmente si trova lo Stato della Città. Molte cose toccammo, molte cose tacemmo. Il mal è grande, ma si prevede dover esser molto maggiore, e vorrei, che m'istruisse il Sig. Autore, che se il debito cresce, come crescer deve d'anno in anno, e se oggi il debito certo è in docati *quarantamila*, quanto dovrà esser nell'anno vegnente? quanto nell'anno 1730.? quanto nel 1731.? E così dovrem discorrere d'anno in anno. Sig. Autore, questo è un passo molto scabroso, bisogna aprir gl'occhi, e riguardar le cose passate, mirar le presenti, e dar un occhiata al futuro. Le presenti s'attentamente si esaminano, non sò, quant'allegrezza recar ci ponno, e se darem un'occhiata alle cose lontane, non sò, qual prognostico potrem fare.

LXIV. Che se poi, rifletter vorrem alle cose passate; si ci para d'avanti una sorgente d'infinito rammarico. San tutti, che nell'anno 1724. la dota di questo Fedelissimo Publico era in docati *Censettantamila*, consistente in grani, ed ogli. Nell'anno 1726 questo gran Capitale si trova *svanito*, e troviam un debito di docati *dodecimila cento e undeci*; nell'anno 27. se n'aggiungon altri *novemila seicento settanta*, e l'anno in cui siam ce ne dà altri *dieciottomila*. Sappiam, che l'ogli spettan à Mercatanti, e di settimana in settimana voglion esser sodisfatti, e l'utile se non è poco, sarà niente. Oh ch'infausto racconto! Ci dispiace, non poter mettere sotto l'occhio cose più fauste, ed allegre, e quest'in vero è un gran male. Ma egli è molto maggiore, quando osserviam, che si ricusa ad un tanto mal, il rimedio. E quelche è peggio, in tempi *cotanto stretti*, ed in *angustie cotanto sensibili*, ogn'un con esatta armonia fomentar dovrebbe *sentimenti uniformi, e pur si metton in campo cose insolite, ed inudite* non sol da noi, ma da i nostri più antichi antenati.

LXV. Sappian adunque tutti, che in quest'anno si disputa dal Sig. Eletto del Fedelissimo Popolo quel,

che gia mai fu disputato in tempo de' nostri Maggiori, e si disputa in contingenze *sì dilicate*, che la disputa si rende *sospettosa*. Dove udimmo mai quistion cotanto strana? O qual de' nostri Padri ci lasciò memoria di tal' assurdo? Troviam bensì scritto, che i nostri gloriosissimi Regi an riconosciute le Deputazioni, e le Congregazioni delle Piazze per *legitime*, le an *approvate*, come discendenti da un immemorabil uso. Così appunto stà registrato in una lettera del Rè *Filippo IV.* scritta al *Duca d'Alba* a 16. Luglio dell'anno 1629., nella quale dopo aver appròvato il costume di giuntarsi le Piazze secondo meglio li fusse piaciuto, e che far lo potessero con ogni libertà, n'assegna la cagione dell' antico *uso*, *ed immemorabil osservanza*. *Que por ser dichas Plazas congregaciones legitimas, y approbadas por leyes, y Pragmaticas, y OBSERVANCIA IMMEMORABILE, pues DEPENDE DELLAS EL GOVIERNO DE LA DICHA CIUDAD, reputandose por hecho de toda ella, lo accordado por quatro de las dichas Plazas, seria gran desconsuelo impedirle el juntarse*. Questa lettera vien riferita dal Sig. *Rtgente Sanfelice in prax. sect.* 15.*n.*8.

LXVI. Ma perche, sarebb' inutile lo giuntarsi senza mandar in esecuzione le cose stabilite, e perche queste senza le Deputazioni talor' eseguirsi non ponno. Quindi Sua Maestà ordinò *esser lecito formar le Deputazioni* per eseguirsi ciò, che risoluto si fusse. *Y porque he entendido, que en tiempo del Duque de Medina de las Torres vuestro immediate Predecessor en este cargo, se ha impedid de todo punto a la dicha Ciudad, y sus Plazas el poderse juntar las vezes, que le han querido hazer para tratar de cosas concernientes al bien publico, lo qual por la preinserta orden tengo mandado, y contro costumbre, y estilo, que en esto se ha observado de poder los cinco, y seyes convocar, y juntar las dichas Plazas*, y nombrar Deputados, *que executen lo que por ella se acordara. Ha parecido renovar la presente orden, y bolver à ordenar de nuevo, que*

vos,

vos, y los Virreyes, que os succedieren en esse cargo, non podais impedir, ni impidais, que las dichas Plazas puedan juntarse, siempro que lo quieren hazer por trattar de Cosas, que tocaren al bien publico, *ni permitir, que mi Consejo Colateral, ni otro Tribunal haga mandatos, probibiendosele ni el principio, ni el medio, ni el fin, porque mi voluntad es, que lo puedan hazer libremente sin obstaculo de impedimiento alguno*. Quindi si vede, che il Rè Filippo non sol approva le Congregazioni delle Piazze, ma vuol, che le cose risolute si eseguiscan per le Deputazioni, per questo comanda, che *possan nombrar Deputados, que executen lo que por ella se accordara*. S. Felice ibi.

LXVII. Questo dritto, riconosciuto à favor delle Piazze, e delle Deputazioni da un tanto Rè, non vuol riconoscerlo il *Sig. Eletto*, e contende, che tutta l'autorità presso il suo Tribunal risiede. E vero, che principal cura dell'annona dev'esser de' *Sig. Eletti*, per la cagion che à cotal' offizio son dalle Piazze prescelti, ed allo stesso fine, facoltà bastante li vien communicata: ma nelle cose, dove puol temersi il publico pregiudizio, non an i Sig. Eletti verun potere, e son obligati convocare tutta l'Università. Se 'l caso però non è di tanto rimarco, debbon udirsi coloro dalla Città destinati. In questa guis' appunto, della facoltà de' Signori Eletti discorre il Sig. *Regente S. Felice*. *At secus dicendum in præjudicialibus, ubi publica* utilitas potest lædi, *in quibus tota Civitas est congreganda, &* Electi nil possunt, *Ubi enim majus vertitur periculum, ibi cautius est agendum*. Cita egli il capitolo *ubi periculum de electione in 6. lib. 1. §. sed si quis ff. de carbon. edicto*.

LXVIII. Sig. Autor, bisogna darsi pace, le cose gravi del Publico, secondo la qualità del bisogno, da cui egli pregiudizio puol ricevere, ne dev' egli star inteso, ò quelli, che la Città diputa, altrimenti i Sig. Eletti NIL POSSUNT. Se questa dottrina del Signor *Regente S. Felice*, la qual vien da tutti *seguita*, *per*

esser

eſser certa in jure, fuſſe ſtata nota al Sig. Autore, è ſi fuſſe praticata negl' anni ſcorſi, non ſi trovarebbe il publico Erario al diſotto in docati *ducento e diecemila*; cio è *Cenſettantamila* nel ſuo fondo, già diſtrutto, e quarantamila per il debito attuale. Per lo che, quando le determinazioni ſon ardue, e ſtrepitoſe, *tota Civitas eſt congreganda*, *& Electi nil poſsunt*. E ſe, il Sig. Eletto non vuol congregare tutto il Publico, debbon udirſi i Deputati. La dottrina del Sig. *Regente S. Felice* fù inſegnata molto prima da *Bartolo*, che dallo ſteſſo vien citato. *Electi*, *& Procuratores*, *ſive alii particulares nunquam præjudicant Civitati*, *niſi congregato publico parlamento*, *in quo omnes convenire poſsunt*, *& ſua jura proponere*. *Bart. in l. Civitas ff. ſi cert. petat.* Eh Sig. Autore, non ci vuol *ſollecitudine*, ma *conſiglio ne' i negozii*. Non ci voglion *iſtantanee riſoluzioni*, ma *maturi decreti* ne' i governi del Publico. Il pericolo, in cui ſi trova la noſtra Città lo vediam, ma non l' abbiam eſpoſto quant' egl' è. Il modo di rifar l'annona, non ſol non è facile, ma fuor di modo difficile, e dubioſo; ed à qualunqu' eſpediente ſi penſi, ſempre gl' oſtacoli ſaran inſormontabili, e l'eſecuzione ſarà di perigli ricolma.

LXIX. Per tanto, è una ſolenne chimera quel, che ſembra ſupporſi dall' Autore, che i Signori Eletti rappreſentino l' intiera Città; perche dice il ſudetto Sig. *Regente S. Felice*, che l' *Univerſità* non vien rappreſentata ne da *Signori Eletti*, ne da i *Particolari*, ma da una piena Congregazion di quelli. Quindi, quando ſi dice, che la Città di Napoli hà fatto il partito, ò pur hà fatto il tal, ò cotal contratto per mezzo de' ſuoi *Amminiſtratori*, queſto reſta fermo, ſe il Publico vuol, che ſia tale, ſe il ſuo pregiudizio egli non contiene. *Nam re vera* (egli dice) *Univerſitas non repræſentatur per Electos*, *ſeu per alios particulares*, *ſed per Concilium*, *ſeù publicum parlamentum*. Cita egli la *Gloſsa* communemente ricevuta nella rubrica *Cod. quæ ſit longa conſuetudo*, la qual coſa è tanto vera, che la

con-

consuetudin in contrario non hà forza. *De Franch. decis.* 210. citata dallo stesso *S. Felice loc. cit.*

LXX. Di tutto ciò, n'abbiam ben anche gl'esempli in questa Città nel Ceto de *Consignatarj di tutti gl' Arrendamenti*. San tutti, che quando dalla Regia Corte questi si dieder *insolutum* alli particolari, ebber costoro facoltà di destinar due, tre, ò quattro Persone per il lor governo, perche in essi, fù trasfusa dalla regia corte, tutta quell'autorità, ch'al *Fisco* spettava. Questa, à Governarori, come lor Rapprcsentanti dal ceto de' Creditori, amplissima si concede. Ma che perciò? Quand' è accaduto il caso, che per sciagura de tempi, ò per altre contingenze non avesse piaciuto à *Consignatarj* la lor amministrazione, *statim* an formati *Deputati*, e *Deputazioni* in quel numero, che l' è piaciuto, acciò invigilasser al peculio commune. Nè mai si è udito essersi post' in disputa cotal autorità; nè mai da Governatori si è allegato cosa in contrario, come per esemplo; da essi *rappresentarsi il ceto di tutti*, essi *aver libera la facoltà nel governo*. *E perche le cose avean bisogno di presta risoluzione; quindi non poter* essi *con particolari communicar i negozi*, e cose simili, che pur, con istomaco si leggon nell' allegazion del Sig. Autore. Ma che hà che far' un piccol numero de Creditori, col numero innumerabile di tutto questo Fedelissimo Popolo? Che hà che fare, l'interesse de pochi scudi con quello, dà cui dipende il publico riposo? Ma ciò non ostante, quelche la legge, e l'uso à tutti concede, dall' Autor della scrittura contro la Città di Napoli, si disputa, e si contende.

LXXI. Che se tali, e tante ragioni non giungon à persuader l' Autore, dovrà almen persuaderlo *l' uso*, il *costume*, il *possesso*, in cui *nemine contradicente* la Deputazion si trova. Ma per non render lunghi, e tediosi questi fogli, e perche il tempo ci manca, lasciam gl' esempli dell'anno 1679. 81. 84., e 1687. quando la Deputazion degl' espedienti pose altra norma, ed altre regole al Tribunal di S. Lorenzo, quali esempli

con

con altre riflessioni, quando necessità il richiegga, si daran in foglio à parte. Basti per ora, produrre gl'esempli più freschi: cio è quelli dell'anno 1708., in cui si formò Deputazione di due per piazza, à fin di rintracciar gl'espedienti per la compera de grani, e per supplire alle spese dell'annona. L'altro è nel 1717., in cui si formò altra nuova Deputazione per li bisogni, ch'occorrevano, e per ben regolare il governo delle cose publiche. Queste *non vengon negate* dall' Autore, ma per escluderle nel caso presente, assegna due ragioni totalmente fallaci, ed inette.

LXXII. La prima, *che lo stabilimento delle Deputazioni fù con consenzo de' Signori Eletti*. Ma questa risposta implica ne i termini, e ripugna alla di lui dottrina. Egli dice, che formar una Deputazione con regole, ed istruzioni, sia *crear un Magistrato*, qual vuol, che sia regalia del Principe. Or volend' egli, che le Deputazioni del 1708., e 1717. *sian buone*, perche le *voller i Signori Eletti*, se ne deduce, che da questi, venn' in quel tempo, formato un Magistrato, il qual' argomento, quanto sia assurdo, non v'è, chi nol vegga. Laonde se le Piazze non han la facoltà di deputar Persone (come sostien l'Autore) per il buon governo del Publico, poco, *anzi niente giova il consenzo*, e la richiesta degl' Eletti.

LXXIII. La seconda risposta dell' Autor è questa: che avendo conosciuto i Signori Eletti *la necessità di trovar espedienti per la risezion dell' annona*, era ben necessaria l'autorità della Deputazione per il caso, che potea accadere di proporsi qualche mezzo obligativo della nostra Città: *E come che* (son parole dell' Autore) *in detti casi non trattavasi del governo, e di giurisdizion dell' annona, ma del providimento per il suo accrescimento, la quale lo dovea risolvere, e tolerar il Publico; perciò affinche fusse riuscito col gusto, e parere universale, ciascheduna Piazza destinò i suoi Deputati, &c.* E così ripete con una franchezza indicibile, non una, ma più volte. Ma qual rett' amator del-

delle cose può trattener un giusto sdegno ; ed un' acerba indignazione contro senzi tant' ardimentosi , ed irragionevoli ?

LXXIV. Come , in tempo , che l'Erario è *strutto , e consumato* , in tempo , che le sostanze publiche son *esinanite* , e che la salute de Cittadini sta in *procinto di perdersi* , vuol l' Autore , che si chiami la *Deputazione* , che si trovan *gl'espedienti* , che si procuri il *denajo* , che si *prenda dalle sostanze* de particolari *la decima* , che si *mettan imposizioni* per mantener il publico Erario ? e questo trovato , non vuol , che si sappia , ne che si dia consiglio per il buon uso , in cui spender si deve ?

LXXV. Come , lo spender denajo publico è *giurisdizion privativa* de' Signori Eletti , Procuratori del Publico , senza che i Padroni , che lo somministrano , cio è i Cittadini , possan esser uditi ? Qual barbara legge è questa ! Dove udissi mai cotal strano assioma , che il Padron non possa esser partecipe del modo , e del come , il suo Procuratore amministr' il suo denajo ? Ma , per vostra fè , Sig. Autore , se questo denajo si spendesse (per ipotesi impossibile , ne per pensier accade tal idea nel caso , in cui ci troviamo) si spendesse , dico , in *usi superflui* , se si dilapidasse in *cose inutili* , se i *contratti non fußer giovevoli* , se gl'appuntamenti non *s'eseguißero* , perche non posson i Cittadini metter argine à tali disordini ? perche destinar non ponno Persone , acciòche invigilino per la conservazion del lor dritto?

LXXVI. Ma accioche si vegga non esser vero , quelche dall' Autor s'afferisce , che le Deputazioni dell'annona dell'anno 1708. e 1717. s'ingerissero sol tanto circa il trovar l' espedienti per la riparazion de Fondi publici , *ma ch'aveße ancora in tutte le cose concernenti* il buon governo *dell'annona il maneggio* , ecco gl' esempli tratti dal libro della Deputazione .

LXXVII. Ed in prima , uno de principali capi per far sì , che li Fondi publici non venghin à mancare *è il buon governo del publico denajo* , ed appunto dalla Deputa-

 zion

zion della Riforma si pose mano à riformar da vero il governo de' Sig. Eletti nell'anno 1679. Questa corresse tutti gl' errori di quel tempo, propose nuove regole, tolse molti stipendj, resecò molte spese, senza che verun de' Signori Eletti avesse riclamato, anzi con una incredibil armonia, *e li Sig. Eletti, ed i Signori Deputati, concordemente atteser' al publico bene*. E Dio volesse, che tutte le cose all'ora determinate, fussero stat' eseguite con quell' amore, con cui si determinorono. Per secondo, ecco gl'esempli, con cui dimostriam, che le Deputazioni del 1708., e 1717. sono state intese circa il buon governo dell'annona, e son i seguenti.

LXXVIII. A' 21. Febrajo 1707. si vede un'appuntamento, *che due volte la settimana debban unirsi colla Deputazione i Signori Eletti per discorrere, e determinar tutto ciò, che concerne il buon governo del Publico*, *fol.* 64.

LXXIX. A' 9. Luglio 1709. de facto s' unìscono gl'Eletti, e Deputati, e si propon un dispaccio del Sig. Vicerè à fin di *prevenire la provista de grani*, e si conclude doversi proporre alcuni punti alli Sig. Regenti, *fol.* 77.

LXXX. A' 21. Agosto 1710. s'unìscono i Deputati, ed Eletti, e *s' ordina la providenza de' partiti de grani*, *fol.* 105.

LXXXI. A' 5. Decembre 1710. s'unìscon i Sig. Eletti, e Deputati, e si propone biglietto per Secretaria di guerra diretto a' Sig. Deputati, col quale si sollecita *il partito de' grani*, *fol.* 120.

LXXXII. A' 12. Settembre 1710. si drizza à *Sig. Deputati* altro biglietto della Secretaria, col quale s'ordina doversi dar conto all' Augustissimo Cesare d' alcuni punti concernenti all'annona. Quindi, s' unìscon i Sig. Eletti, e Deputati à fin di discorrer sopra tal punto, *fol.* 121.

LXXXIII. A' 5. Gennajo 1711. i Signori Eletti s' unìscon colla Deputazione, e propongon à questa un bigliet-

glietto ricevuto dagl' Eletti per Secretaria di guerra, e propongon a' Signori Deputati *la compera de grani fol.* 125.

LXXXIV. A' 8. Gennajo 1711. si congregan di nuovo i Sig. Deputati, ed Eletti, e propongon due biglietti respettivamente drizzati un' *à Deputati, l' altro à gl' Eletti intorno alla provisla dell' annona, fol.* 129. e 130.

LXXXV. Nell'anno poi 1721. à 29. Ottobre congregati i Signori Eletti, e Deputati, fu proposto da primi l' *appaldo* da essi fatto, circa il nuovo metodo della panizazione, ed essendosi dibattuto il sudetto punto, *fù conclusо uniformiter*, che si mandasse in esecuzione, quanto da' Sig. Eletti era stato proposto.

LXXXVI. A' 12. Decembre 1724. s'uniscono i Signori Eletti, e Deputati coll' intervento del Sig. Grassiero, e *fù proposto* alli sudetti Sig. Deputati, se dovea farsi *l' appaldo della panizazione*, e si decretò procedersi all' accenzion della candela sopra l'offerta presentata. Molti patti contenuti in detta offerta si veggon cassati, e nella margine si nota, *che quelli, perche non approvati dalla Deputazione, di suo ordine s' eran cassati*.

LXXXVII. Dagl' esempli riferiti ben si scerne, quanto destituta di ragion sia l' impresa dell' Autore, e quanto sian vane le risposte date intorno alle Deputazioni nell'anni 1708. e 1717. elette. Mentre si vede con evidenza, essersi quelle congregate, non per la sola *risezion dell' Annona*, ma molto più per il *buon governo delle cose publiche*. Elleno an avuto il voto *difinitivo*, una co' Sig. *Eletti*, in tutte l'assemblee. Elleno an rifiutati tutti i progetti, quando il ben della Padria così ha richiesto. Forsi patiscon tergiversazione gl' esempli addotti? Forsi vi è stata persona, che abbia mai contradetto? Forsi i *Partiti* non si son fatti? Forsi vi è stato mai, qualche scisma tra colleghi? Chi mai degl' *antecessori Eletti* ha suscitata cotal' impresa? Dove dunque son i disordini? Dove le dilazioni? Dove le sognate discrepanze?

LXXXVIII. Entriam or'à discorrer dell'altro punto; ciò è, *ch' il privilegio della giurisdizione intorno all' annona sol tanto sia concesso, che vuol dir* taxative, *dal Rè Ladislao, a' Sig. Eletti.* Eh oh quanto si discosta dal vero in questo punto l'Autore, e quanto son gravi l'abbagli, in cui imciampa. Primieramente non costa dal tenor del citato privilegio, che il Rè concede alla Città, ò sian à i *Sei*, *qualche cosa di nuovo*, *che prima non avea*. E quest'è chiarissimo dalle stesse parole delle *lettere patenti* spedite à 25. Febrajo dell'anno 1401. Dovrebbe l'Autor provare, *che prima del sudetto anno* 1401. *la Città* non avea cotal giurisdizione, ò che almen era dal possesso dicaduta. Quindi, desumer potrebbe, che l'autorità di *far bandi*, *tassar i prezzi*, *e cose simili*, l'origin traesse dal privilegio di Ladislao. Quest'appunto dall'Autor *non si pruova*, e dal privilegio *non costa* esser novella la concessione. Anzi, dalle riflessioni, che farem per soggiugnere, si farà noto esser più tosto una confirmazione dell'*antic' autorità*, che concession *della nuova*. Tanto maggiormente, come di sopra notammo, è cosa troppo inverosimile, e ripugnante alle leggi *Romane*, e *Civili*, che vi sia un *Magistrato senza autorità, e giurisdizione*. Ed appunto essend' il Tribunal antichissimo, dobbiam dir esser molt' antica la di lui autorità. E perciò, qualora non si vede veruna *petizion della Città*, quante volte non si *scorgon i motivi*, per cui la grazia si concede, e sempre che, dal tenor della Carta reale non costa della *concessione* di quelche si pretende, dobbiam dire, che il sudetto privilegio, il qual certamente non merita tal nome, non contenga niente di nuovo, ma approva sol tanto quella giurisdizione, che la Città *ab antiquo* possedea.

LXXXIX. Oltra di queste *riflessioni*, bisogna udir le parole di *Ladislao*, acciò si comprovi l' assunto da noi intrapreso. *Ladislavus &c. Vobis sex Civitatis Neapolis fidelibus nostris dilectis &c. Quia secundum ordinationem* antiquitus *factam per Universitatem Civitatis Neapolis*

de

de creandis, & ordinandis sex *super negotiis agendis, tangentibus utilitatem, & commodum Universitatis Civitatis nostræ Neapolis, homines dictæ Civitatis, ac dicta Universitas receperunt, atque recipiunt commoda, & utilitatem abundando in grassia, tandem ut negotia dictæ Universitatis super hujusmodi de bono in melius, atque perfectius peragantur: de vestra sufficientia, probitate, industria, fide, ac legalitate confisi, vos Officiales Sex nuncupamus in dicta Civitate Neapolis à die prima mensis Martii hujus anni quintæ indictionis in antea usque ad nostrum, & dictæ Civitatis beneplacitum ad nominationem Universitatis ejusdem &c.* Donde si vede, che il Rè chiama l' elezion de' Sei esser *stabilimento antico della nostra Città*, dice, che gl' Eletti debban durare dal primo di Marzo sin à suo piacere, e della Città, *ad nominationem ejusdem Universitatis*. Si vede dunque, ch' il Rè non vuol appartarsi dall'antico costume della Città, à cui non deroga, ma *expressè* consentisce. Dopo le quali parole dovea sogiungnere: *Ed affinche il vostr' offizio possa esercitarsi con quella giurisdizion, che convien, vi concediam la tal, e tal' autorità*. Ma il Rè non si serve di tali parole, ma dice commettiamo, e comandiamo, che vegliate al buon governo della Città, ed attendete con diligenza, acciòche le vettovaglie non s'estragano da Napoli, e quelle, che s'immettono, si vendan à giusto prezzo, e che niun venda le cose alla grassa spettanti con prezzo ingiusto, facendo per tal' effetto mandati, e bandi, imponendo pene, ed esigendo, con carcerar coloro, che non eseguiran tali ordini, come giudicarete esser espediente, *committentes, & mandantes vobis, quod satis sollicitè pariter, & intenti per Exploratores, & alios, quod à Neapoli per Mare, vel per Terram, frumenta, vel legumina, vina, & alia spectantia ad dictam grassiam, nullatenus extrahantur provisione per vos habita, & qui hùc frumentum, legumina, & alia victualia, atque res portant, & venduntur, vendantur convenienti pretio, quod duxerint imponendum, quodque adhibeatis, vias alias & modos,*

qui-

quibus dicta Universitas semper abundet in grassia supradicta, & quod nullus vendat ea, quae spectant ad dictam grassiam contra justum, & consuetum, & debitum: faciendo super talibus mandata, & banda, & poenas imponendo, & exigendo, ac personas contra facientes capi faciendo, & assignando illos captivos in Magna Curia Domini Magistri Justitiarii, vel Capitanei Neapolitani, aut aliis quibusvis Officialibus nostris dictae Civitatis Neapolis, prò ut videritis expedire. Da queste parole, non si ricava la concession di novella facoltà, ma sol il Rè comanda l' esecuzioni delle cose attenenti al di lor offizio, che in buon linguaggio, tanto vale, quanto *valerebbe un biglietto di Secretaria*, con cui il Principe suol ordinare, che s' invigili al buon governo della Città. Sicchè più tosto dovrem dire, che Ladislao *exercitè* abbia confirmato colle recitate parole quella giurisdizion, ch' avean i nostri Eletti, che averli concessa qualche cosa di nuovo. E veggiam, che di termini di concession egli non s' avvale, anzi stabilisce, come base del suo editto il costum' antico dell' Università di Napoli, in cui essendovi all'ora molti Tribunali tutti egualmente di qualche giurisdizion fregiati, come son al presente, non è verisimile, che quel di S. Lorenzo, la cui origine è cotanto antica, che vien à noi ignota, come dice *Summonte* al *lib.* 1. *cap.* 1. non avesse la conveniente giurisdizione. Tutto ciò si fà manifesto dal costume delle Città del Regno, che anno la stessa facoltà senza il privilegio di Ladislao, com' è noto.

LXXXX. Dalle cose dette s' osserva l' abaglio preso dal lodato *Sommonte*, quando nel *lib.* 4. del *tom.* 2. dice, ch' essendo entrato il *Rè Ladislao* à 9. Luglio 1400. nella nostra Città, ed avendo posto al Castel nuovo l' assedio, i Napoletani per sollevarlo dall' eccessive spese, posero una gabella sopra il Vino, ch' entrava in Città, à fin di soccorrer il real Padrimonio, e che *Ladislao* si tenne cotanto sodisfatto di quest' offerta, che s' indusse à conceder agl' Eletti di Napoli la giurisdi-

risdizione sopra quelli, che vendono le cose pertinenti al Vitto. In comprovazion del suo detto cita il privilegio riferito in data 25. Febrajo 1401. Ma s' il lodato Scrittor avesse letto il privilegio, senza dubio s' avrebbe dell' abbaglio avvisto, mentre ne pur per penzier si fà commemorazion di tal gabella, ne che per tal cagion, ò per qualsisia altro benefizio dall' Università ricevuto, siasi mosso Ladislao à spedir *cotal commissione*. Onde, l' asserzion del *Sommonte* non hà fondamento, con cui si regga, mentre li manc' appunto quello, dov' egli si fonda. Ne lo Storico puol dar verun'autorità al suo detto, à causa, che egli non fù in quei tempi, ma visse ne' tempi assai posteriori. Per tanto, conoscendosi con chiarezza, che le parole del privilegio dallo Storico citate niente contengon di quel, ch' egli dice, dobbiam confessar, esser erroneo il suo detto. E' certo bensì, che *Ladislao* col sudetto Bando, che più di quest' egli non vale, approvò la giurisdizion della nostra Città, e l' antico costume della lor elezione.

LXXXXI. Ma fingiam con pregiudizio del vero, che la giurisdizion, che in atto dagl' Eletti s' esercita sia stata concessa *à i Sei*. Vogliam saper dall' Autore, chi siano questi *Sei*. Se ricorriam alle leggi, ci diran, che son i *Procuratori del Publico*; Se ricorriam à *Politici*, ci diran lo stesso; cioè esser i *Rappresentanti del publico Stato*. Che se dunque, essi son i *Procuratori*, ed i *Rappresentanti*, la concession va à cader à colui, la di cui Persona si rappresenta, e se son *Rappresentanti*, il privilegio cade al *Rappresentato*. Che se, si dicesse altrimenti, dovrebber questi *Sei* aver i lor *Successori*, *dalla lor elezion discendenti*, la qual cosa è all' intutto assurda, non sol, perche il privilegio di *Ladislao* non hà avuta cotal interpetrazione, ma perche espressamente egli dice, *juxtà ordinationem antiquitus factam per Universitatem Civitatis Neapolis de creandis, & ordinandis Sex*, e più sotto *ad beneplacitum dictæ Universitatis*, e più sotto *ad nominationem Universitatis ejusdem*. Laonde, se questi son ordinati, e creati dal-

la

la Città, il privilegio alla Città è conceſſo, la qual è *permanente*, e non à ſuoi *Rappreſentanti*, che ſon *tranſeunti*.

LXXXXII. Più. Il fin del Rè in tal' ordinanza non è ſtat' altro, ſe non che di proveder al ſolo commodo, ed alla ſola utilità del *Commune*, com' egli eſpreſſamente ſe ne proteſta. *Omniaque alia faciatis, quæ ad procurationem, commodum, & utilitatem dictæ Univerſitatis ſpectare noſcuntur*. Quindi, ſi riſente, e riſentir ſi deve il Publico, qualora accadeſſe il caſo, che l' Amminiſtrazion de ſuoi Eletti ripugnaſſe al *commodo*, ed *all' utile*, che dal lor governo il Publico ricavar dovrebbe. Sicche per qualunque verſo ſi risguardi il privilegio di Ladislao, ſempre coſta del buon dritto, che àn le noſtre Piazze di deputar Perſone per il buon governo delle coſe publiche. Tutto queſto diſcorſo è inutile; perche non è queſta la diſputa, di cui ſi tratta. Non voglion i *Deputati* ne metter *prezzi à cibarj*, *ne viſitar le botteghe*, ne voglion *emanar bandi*, *ne eſiger pene*, ſian pur queſte coſe, tutte *attenenti alla giuriſdizion de Signori Eletti*, tutto che poſſan riſentirſi quando neceſſità il richiegga. Voglion ſtar' inteſi delle coſe rilevanti, ſecondo il coſtum' antico, e di tutte quell' altre, dalle quali può ricever danno, ò pur beneſizio la publica quiete.

LXXXXIII. Ed in queſto luogo ſarà molt' à propoſito riflettere, ch' il *preteſo* privilegio, non mai *tale* ſi è da noſtri Cittadini riputato, e non mai nelle tante grazie, e confermazioni di privilegj da Principi Succeſſori ottenute, commemorazion veruna di quello, è ſtata fatta. Dice l' Autore, che il privilegio di *Ladislao* fù confirmato nell' anno 1486. dal Rè Ferdinando I., ed in cio egl' abbaglia. Baſta legger per iſteſo il tenor de Capitoli del ſudetto Rè, e da quelli vedraſſi, che ne la Città richiede, ne il Rè concede. Dimanda bensì la Fedeliſſima Città, che *ſi confirma à gl' Eletti la lor podeſtà, e la lor giurisdizione*, ma non ſi dice, che li fuſſe ſtata da *Ladislao conceſſa*, ò che da quei tempi,

il

il suo uso traesse i principj. Anzi, ne pur viddesene farsi motto da nostri Cittadini negl' anni antecedenti 1459. 1462. nel 1466., e nel 1481. ne Capitoli soscritti nel Castel nuovo, quand' eglino presentati avanti lo stesso Rè, richiesero molte grazie, ma non già la confermazione del privilegio di *Ladislao*, anzi ne pur ne i tempi antecedenti d'*Alfonzo primo*, e susseguenti d' Alfonzo secondo, quegli *Padre*, questi figlio di *Ferrante*. Il primo regnò negl' anni 1442. Il secondo nel 1494. Ed avvegnache, per il breve regnar di costui (il qual nel corto giro d' un sol anno, e mesi, si vide *Principe* nella *Regia di Napoli*, quasi *Frate* nel *Chiostro di Mazara*, e *Cadavere* nella *tomba di Messina*) non si veggan grazie, ò confirmazion di privilegj alla nostra Città, concessi: niente di meno, pur si veggon le vestigia della sua clemenza nella permission di coltivar le Terre *di Corte*. In somma, nell' ingresso di *Consalvo di Cordova* in questo Regno, detto il Gran Capitano, da cui se ne fè l'acquisto in nome del *Rè Cattolico*, si veggon dimandate molte grazie nell' anno 1503., ma in esse non mai si fà parola del privilegio di *Ladislao*. Ma per dir tutto in una parola, dal *Regno di Ladislao fin' al giorno d' oggi*, in tutte le supliche date da nostri Cittadini à gloriosissimi Regj antepassati, e presenti, non mai si è fatta parola, ò pur minimo motto della giurisdizione de Signori Eletti, come derivante dal tempo sudetto, e molto meno si è richiesta la confirmazion del privilegio di *Ladislao*. Anzi veggiam con espresse supliche essersi dimandata *l' approvazione* degl' usi, e *giurisdizioni*, giusta *l' antiche costumanze*.

LXXXXIV. E perciò, chi mai direbbe, quanti furon i favori, e le grazie dimandate nell' anno 1505. da nostri Ambasciadori al Rè Cattolico in Segovia, segnate à 5. Ottobre, ed in capi ottantaquattro, descritte? O' pur di quelle, in numero di quarantasette segnate in Napoli nel 1507. à 3. Gennajo? O' d' altre venticinque soscritte à 10. di Maggio dello stesso anno, poco prima, che

da questa Città partisse? E pur trà tutte, non si vede veruna richiesta, anzi ne pur *menoma parola del privilegio* di Ladislao. Ma, quelche à nostro credere scioglie ogni dubio, e mette in chiaro il punto, che trattiamo, si è il Capitolo 18. trascritto nelli capi 84. conceduti alla nostra Città dal sudetto Rè nell'anno 1505. testè commemorati. Egli così dice. *Che si debbono confirmare à Signori Eletti, & quatenus opus de novo concedere tutte immunità, franchizie, prerogative, grazie, & esemptioni, auctoritate, privilegii, & jurisdictioni per li Retroprincipi, & ad ipsi de jure, usu, vel consuetudine* spettanti, e pertinenti *circa l' officio loro*. Da queste parole, le riflessioni, che si ci paran' avanti sono molt' obvie, e pronte. *Ed in prima*, non veggiam farsi menzione del privilegio di Ladislao, quando che, convenevol era commemorarlo, per dar forza maggior alla richiesta. *Per secondo* dimanda la Città la confirmazione de privilegj, e delle giurisdizioni, che lei possiede, *concesse da Principi*, ma tosto sogiugne, *ad ipsi de jure, usu consuetudine spettanti, e pertinenti* circa l' officio loro, che val quanto dire, che le concessioni reali teneano il fondamento dell' uso, e dell' inveterata consuetudine del governo. O' pur intendean dimandare, la confirmazione di tutte le lor prerogative, e giurisdizioni, di cui eran in possesso sì per concession del Principe, sì ancora *per uso*, *e consuetudine* della Città. Quindi quattro cose con chiarezza da quelche si è detto, discendono.

LXXXXV. La *prima*, che i nostri Maggiori, qualora si son presentati avanti a' *Serenissimi Principi*, sempre an fatto conto delle costumanze, e degl'usi da lor Maggiori trasmessi, e sù tal fondamento si son fatti arditi in supplicare la lor clemenza per *la real approvazione*.

LXXXXVI. La *seconda*, che tutti que' usi, e tutte quelle giurisdizioni, di cui non abbiam certo principio, tutte son derivate dall' *antico governo* de' nostri Maggiori.

LXXXXVII. La *terza*, si deduce, che se i nostri Cittadini aves-

aveſſer conoſciuto poter fondar la giuriſdizione del Magiſtrato della noſtra Città col privilegio di Ladiſlao, di queſt'appunto ſi ſarebber avvalſi, ma perche mal regeaſi la lor petizione ſopra cotal fondamento, e volendola metter in ſicuro, quanto mai poſſibil era, fecer ricorſo à gl'uſi, alle coſtumanze, ed al dritto del poſſeſſo, che dall'antiche conſuetudini deriva.

LXXXXVIII. La *quarta*, che tutti queſt'uſi, giuriſdizioni, e prerogative, di cui van altiere Napoli, e le Città del noſtro Regno, tutte prendon la lor forza dalla regia autorità, fuor della quale non vi è *giuriſdizion, che ſi regga*, ne *magiſtrato, che ſi ſoſtenti, ne Prerogativa, che tenghi vigore*: poiche è certo, che tali coſe *à Rege fluunt, & Regi refluunt*. E perciò, i noſtri Maggiori ſono ſtati mai ſempre ſolleciti preſſo gl' Invittiſſimi Regi per l'approvazion delle prerogative della noſtra Città, da cui di man in mano ſono ſtate non ſol'approvate, ma con nuove conceſſioni maggiorment' eſteſe. Tal or an conceſſe grazie, gia mai da noſtri Cittadin poſſedute. Tal' or an confermate quelle, che per immemorabil uſo da noſtri Maggiori ſi ſon ricevute, come nelle lettere del Rè Filippo IV. ſi dice, pag. 39. 40. E perciò, il tutto alla buona grazia de' noſtri Rè dobbiamo, perche tutto dalla lor clemenza è pervenuto.

LXXXXIX. Da queſto diſcorſo ſi rifiutano tutte le cattive maſſime, ch' introdur vorrebbe l'Autor della ſcrittura contro il publico governo di queſta Città, e pur non s'avvede, ch'impugnando egli li *civili ſtabilimenti* della noſtra Padria, impugna direttamente *li regii voleri* del *noſtro Sovrano*, il quale, in cotal guiſa hà voluto, che ſtian e ſalde, e ferme le giuriſdizioni de' publici magiſtrati: Vien'egli, colle novità delle ſue maſſime à ſovvertire li fondamenti del publico ripoſo, ed à conquaſſare l'inveterate coſtumanze, da Clementiſſimi Regi ſempre dilette, e da ſuoi Miniſtri con invariabil norma, mantenute. In ſomma, poco conto egli fà del regio amore, con cui l'Invitto, e ſempre Augu-

ſto Ceſare gli noſtri uſi con imperial reſcritto , hà in mille guiſe , ed in mille luoghi confirmati . E non baſtarebbe à chiuderli la bocca il *Cap.* 2. dell'inclito Diploma ſpedito à prò del noſtro Regno à 26. Agoſto dell'anno 1713., in cui egl' approva tutte le prerogative, e tutte le giuriſdizioni , di cui gode la Città , ò ſia per conceſsione, ò per antica coſtumanza? Forſi non è manifeſta la dimanda , che le Diputazioni tutte debbano godere delle ſteſſe , per qualunque via le poſſeggano, come tutti gl'altri publici Congreſſi? Che ſe dunque è vero, com' è veriſsimo , che tutt' i Regi antepaſſati , ed il noſtro Auguſtiſſimo Padrone D. G. approvò tutte le noſtre coſtumanze, prerogative., giuriſdizioni &c. nel citato real Diploma , e ſe parimenti è vero , che tra gl'altri uſi del noſtro civil governo vi è quello di formar una Diputazione per la rett'amminiſtrazion dell' annona, e ſe è ver altresì , che queſt'uſo ſia conforme alle leggi di Roma , e l'azion ſi deſume dal civil dritto : da qual temerario ardire è ſtato l'Autor ſorpreſo, che ſi ſia indotto à ſcriver contro i regii voleri? ad allegar contro la propria Padria? ed à muover guerra à tutto il dritto civile? E come ſe, tutto cio non baſtaſſe, poſtergando tutte l'umane , e divine conſiderazioni , hà tentato metter ſciſma tra le membra del vaſtiſsimo Corpo di queſta Città.

C. In tanto reſta fermo, e ſtabilito , che 'la giuriſdizion , ed il governo della noſtra Città tira la ſua origine fin dal tempo della di lei fondazione, trasfuſa à noi da' noſtri benavventurati Maggiori, riconoſciuta, ed autenticata dal Rè Ladislao, confermata dal Re Ferdinando I. nel 1486. , e non men da ſuoi incliti ſucceſſori, che dal noſtr' odierno Invitto Ceſare con ſuoi real ordini, ſtabilita.

CI. Reſt' ora à riſponder all' ultima oppoſizione; cio è , che nel caſo, la Deputazion aveſſe tutto il dritto di poter metter mano nel buon governo delle coſe della Città (il che non può controvertirſi) pur

non

non è espediente per li gravi inconvenienti, che sorger ponno. L'inconveniente, à parer dell'Autore sarebbe, ch'essendo talora premurose le risoluzioni d'un'imminent'affare, sarebbe tediosa la convocazion della Deputazione, e peggio sarebbe udir i lor pareri per la difficoltà di conciliarli in caso di discrepanza. Qui ritorna l'Autore à metter in campo un'imaginario nemico. Dice, che la moltitudine reca confusione, ma dove mai è cotesta moltitudine? Se *otto*, ò *diece* Persone, egli chiama moltitudine in significazione, che *tre* son più di *due*, egli discorre bene, ma se per moltitudine intende un numero così grande di Persone, che da se puol recar confusione, e suppon'esser tale la nostra Deputazione, egli s'inganna; poiche questa di poche Persone è composta. E che direbb'egli se tutti i Ceti delle Persone della Città vorrebbero star'intesi, quando si fà un contratto? Oh questa sì, sarebbe una gran moltitudine! e pur la legge non sol il permette, anzi il comanda. Odasi di grazia quelche lasciò scritto il maggior Politico, che sia stato, e sarà mai al Mondo: *Dissipantur enim cogitationes, ubi non est consilium, ubi vero sint plures Consiliarii, confirmantur. Proverb. cap.* 15. Ecco, che la divina Sapienza dicide, che l'intervento di molti consiglieri non reca confusione, ma vengon da essi confirmate le risoluzioni. Vuol sfuggir l'Autore, il parere de' Signori Deputati sotto pretesto della prestezza, con cui debbon i negozj decretarsi. Ma ch'importa alla Città di Napoli, che un negozio si sbrighi un giorno prima, ò pur un giorno dopo, pur che s'accerti il buon esito di quello? Ma, per qual ragion sia mai, che la Deputazion debba recar intoppo alla risoluzion degl'affari? Posson anciparsi le consulte, posson prevenirsi i pareri, posson con diligenza appuntarsi le congregazioni, ed il tutto con prestezza sarà sbrigato.

CII. Ci maravigliam poi dell'esemplo recato del Gran Pompeo, il qual in una gran carestia, dalla quale Roma

ma veniv' oppreſſa, eſſend' egli partito per la Sardegna, e per la Sicilia à fin di recar riſtoro alla famelica Plebbe, e temendo i Marinai d'un'imminente tempeſta, pretendean ancorar in Porto. Non ſoffrì il cuor generoſo di Pompeo la dimora, toſto montò in Nave, e proferì quelle memorabili parole: *Navigandi neceſſitas eſt, non vivendi*. Ma molto diverſo è il caſo, e ſe il Sig. Autore non ſi fuſſe contentato di ſtar coll'autorità di *Gaſpare Kloklio de Ærario lib.* 11. *cap.* 81. *num.* 16.; ma aveſs' eſaminato il fatto colle ſue circoſtanze, averebb'oſſervate le qualità differenti, con cui la ſtoria ſi ritorce contr'il ſuo aſſunto.

CIII. Ed in prima (tolga Dio il ſiniſtro augurio,) che la Città debba trovarſi in quell'anguſtie, in cui trovoſſi Roma nel 695. *ab Vrbe cond.* Il fatto è recato da *Gio: Freinzemio ne i ſupplementi di Livio al lib.* 104. *al cap.* 52. *e* 53. In queſt'anno fà egli commemorazione d'una careſtia così grave, e d'una fame cotanto rabioſa, da cui furon afflitti i Romani, che la Plebe tumultuando nel giorno ſolenne, in cui ſi facean i giochi Apollinari, rabioſamente infuriata, eſpulſe dal teatro tutti li Spettatori. Quindi corſe forſennata nel campidoglio minacciante al Senato la morte, e l'incendio a' Templi.

CIV. In queſto ſtato di coſe trovavaſi *Prefetto dell' annona Gneo Pompeo*, che fece? *Forſi* ordinò, che ſi ſpiccaſſer lettere per le Provincie, acciò Roma di grano fuſſe proveduta? *Forſi* convocò li mercadanti dell' alma Città per aſſicurar queſta, di qualche pronta proviſione? *Forſi* inviò gente ne' luoghi convicini, acciò qualche riſtoro ſi portaſſe alla famelica Plebe? Nò. *Ma* coteſti conſigli forſi non eran ſalutari? *Non* era forſi convenevol' al ſuo governo, imprender pronta la riſoluzione? *Non* eſigea forſi il biſogno, un iſtantaneo provedimento? *Roma* bolle, e *Pompeo* non ſi riſente. Il *Popolo* chiede il Cibo, ed il Prefetto dell'annona, non provede. La *plebe* minaccia e ferro, e fuoco, ed egli non ſi ſcuote. Quì sì, averei deſiderato

l'in-

l'intervento dell'autor della scrittura, affinche proposto avesse al Gran Pompeo il suo consiglio, ed avessegli suggerito quel suo nobil detto, senza veruna riflession allegato, *quod in hujusmodi penuria, & caritatis cruciatibus, ordo est ordinem non servare*: per sapere, se Pompeo avesse dal suo proponimento desistito. Ma se, egli non fù mosso, ne dalla cura del suo uffizio, ne dall'impegno di salvar Roma, molto men dagl'inetti consigli dell'autore, sarebbe stato spinto ad imprender *senza consiglio* menoma cosa. Quindi, senza punto badar alli gran meriti, ch'egli avea co' Roma, senza far pompa del molto senno di cui era fornito, senza fidarsi alla grand'autorità, che tenea sopra tutti, niente da se risolse, ma tutto rimise al Senato. Cicerone arringò per il Popolo, fu dibattuta la materia, si *prefer i Voti*, e dal Senato fù fatto decreto, che Pompeo partisse, e che lo stesso Cicerone, il qual così ben avea la Causa trattata, li fusse compagno, à fin di proveder Roma di grano. Il fatto oltra del citat' Autore vien raccontato da *Cicerone* nell' orazion *pro domo sua*. Da *Plutarco in Apophteg. Roman.* recati dal lodato *Freinzemio*, il qual così discorre. *Ingenti enim Urbem premente fame, Plebs insanis tumultibus fremebat. Et primum apollinaribus ludis, quos L. Cæcidius Rufus prætor faciebat, tanta infimæ multitudinis concursatio fuit, ut omnes, qui spectandi gratia consederant, theatro pellerentur. Deinde in Capitolium, cum ibi Senatus haberetur, concursus factus, incendium Templo, necem Senatui minantium. Inter eam consternationem, Auctor Patribus Cicero fuit, Pompei curam illam decernendi, Proconsulare imperium per Italiam, omnesque Terras, quale prius piratico bello tenuerat, datum. Pompejus* accepta curatione Legatos postulavit quindecim, *& in his Principem Ciceronem, quibus passim per Provincias dimissis, in Siciliam, Sardiniam, & Africam ipse navigavit.*

CV. *Inde cum onustis navibus reversurus inter cunctationem Gubernatorum, qui tempestatem timebant, primus*

mus conſcenſo navigio ſolvere juſſit, nobiliſſima voce edi-ta navigare neceſsum eſse, vivere non eſt neceſ-ſum.

CVI. Or ſe, il Signor Eletto del Popolo vuol imita-re l'*eſemplo del gran Pompeo*, biſogna, quando neceſ-ſità lo richiede, che *chiami il conſiglio*, come Pom-peo chiamò il *Senato*: ſe vuol, che le ſue *propoſte* abbian luogo, biſogna, che *ſi dibattino nella Deputa-zione*: Se vuol far contratti, biſogna, ch'*aſcolt'il pu-blico Voto*, com'aſcoltolli Gneo Pompeo, il qual tut-to che fuſſe Prefetto dell'annona, ed il più prode Ca-pitan de ſuoi tempi; volle ricever da man del Sena-to l'incombenza: *Pompejus accepta curatione &c.* Indi non s'acquietò, volle quindeci Legati, che come quin-deci Conſiglieri ſosteneſſer le ſue riſoluzioni, e fuſſer compagni non men nella fatiga, che partecipi nella gloria. E deve oſſervarſi, che lo *Storico* li chiama *Le-gati*; cio è perſone, ch'avean l'autorità del Publico, che appunto equivaglion ad una noſtra Deputazione. E ſe, trà queſti il capo fù Cicerone, vecchio Miniſtro della Republica di Roma, biſogna, che tutti gl'altri e nell'eſperienza, e nel valore pareggiaſſero il lor capo.

CVII. Che ſe, poi più da preſſo vuol eſſer egli vero imitator del gran *Pompeo* (tolga Dio il ſiniſtro au-gurio) ed in egual biſogno di quel di Roma giacer do-veſſe la noſtra Padria, e ſosteneſs'egli, di Pompeo la ſteſſa cura: monti pur in Nave, diſprezzi le tem-peſte, e porti ſalute à queſto Popolo, da cui riceverà ampliſſimi i ringraziamenti. Ma quando poi, ſi tratta di proveder Napoli, biſogna convocar le Piazze, bi-ſogna aſpettar le deliberazioni, e biſogna con quella *ſteſsa grandezza d'animo, che usò il gran Pompeo nell' eſecuzion* dell'impreſa, *metterle in opra*.

CVIII. Dalle coſe finor' eſpoſte, chi non vede quan-to grave ſia ſtata la neceſſità di raccorre queſte poche, ma viviſſime ragioni, che s'attengon alla noſtra Padria per far argine al *naſcente ſiſtema*, che l'autor tenta in-trodurre nel publico governo? Che ſe, il tempo ci aveſ-

avesse concedut'ozio più lungo, ed il comando, con cui trà pochi giorni, siam stati costretti cacciar questi fogli, non ci avesse impedito d'impiegar tempo più lungo in una materia, di cui ogni ceto di persone pretende tener la sua parte, molto meglio compito averemmo alla nostra obligazione. Che se, ci tornerà l' occasione, ò ci sarà dato motivo di ripigliar la penna, farem in modo di sfugir la taccia di negligenti. Ma che perciò? Abbiam forsi tralasciata cosa per cui dubitar si possa della ragione, che al nostro Publico assiste? E cosa indubitabile, che libera sortì l'amministrazione la nostra Città, libero fù il suo governo, e tutte quelle cose, che non sono state da' nostri Invittissimi Regi proibite, alterate, ò mutate, tutte *per il lor consenzo* devon esser stabili, e ferme. Quindi, *se* presso il Publico è stata sempre l'autorità di crear, ed eliger gl'Eletti, *se* costoro son Rappresentanti del publico decoro, ma non di tutta l' Universalità de' Cittadini, forza è confessare, che dal Publico ricevono il lor potere con consenzo, ed autorità de' nostri Invitti Regi. *Che se* le leggi vogliono, che ne i contratti del Publico i Cittadini debbon esser uditi *singuli uti singuli*, e *che se* questi non posson esser pregiudicati: per qual fine quelle Persone, ch'il Publico vuol, che sian intese, dovran esser espulse? *Che se* le Carte reali approvano le Congregazioni delle Piazze, e comandano, che le loro determinazioni si mandin in esecuzione per i *Deputati*, per qual fine costoro non potran dir il lor parere negl'affari rilevanti del governo? *Che se* per lo spazio di tant'anni le Deputazioni dell'annona an avuto tutto il lor effetto, *che se* in ogni tempo sono state udite, *che se* con tant'esempli recati, niuno mai hà contradetto, *che se* l'Illustre *Marchese dell'Amorosa* essendo degno *Grassiero*, nelle convocazioni della Deputazione, volle intervenir non come *Grassiero*, ma come *Deputato*, chi mai sarà colui, che voglia impugnar questo dritto, e disprezzare quella autorità, per appunto da Maggiori à

 noi

noi *trasmessa*, dall' Auguſtiſſimi Regi *confirmata*, da ſuoi Miniſtri *riconoſciuta*; da queſto Publico *difeſa*, da ogni ceto di Perſone *deſiderata*, e dal noſtro Invitto Ceſare *applaudita?* Ah che l'impreſa, che dal Autor ſi tenta, ſembra troppo ſoſpettoſa, e colui, che hà ſuſurrate tali ragioni all'orecchio del Sig. Eletto, e l'hà ſcolpiti nella mente penzieri cotant' aſſurdi, deve ributtarſi, come poco amante della publica quiete, e ſappia, che tali conſigli ſon inſidioſi

Qui te plus ſolito demulcet carmine blandè
Te capere inſidiis nititur ille ſuis.

Joan. OWen Epig. Monoſt.

CIX. Quindi, non finiam di ſtupire, come il Signor Eletto del Fedeliſſimo Popolo, Uom non ſol ſaggio, e di prudenz' adorno: ma ben anche pratico del civil coſtume, e del noſtral uſo, abbia dat'orecchio à ſentimenti totalmente nuovi, e finor' à ſuoi Anteceſſor' ignoti. Che ſe, l'amor della Padria avvampar dee nel cuor d'ogni fedel cittadino, quanto maggiormente è d'uopo ch'una tal fiamma arda nel petto di colui, che trà mille e mille alla di lei cuſtodia è deſtinato? Queſte conſiderazioni rimuover doveano la ſua mente da ſenzi inſinuatili dall' Autor della ſcrittura. E degna ſarebbe ſtata ſempre mai la riſoluzione, ſe qualsiſia riſpetto ſi fuſſe ſacrificato al ben commune. *Dovea* rifletter, che l' ordin de *Decurioni*, cioè *le Piazze de noſtri Patrizj*, vengon chiamate dal Imperador Majoriniano il *nerbo* della Republica, ed *il cuor* della Città. *Curiales nervos eſſe Reipublicæ, ac viſcera Civitatum, nullus ignorat, quorum cœtum rectè appellatum minorem Senatum*. In novell. Curial. *Dovea*, tener avanti gl' occhi il ſentimento d'*Jacopo Cujacio* in queſto luoco, che la *Curia* ſi chiama picciol Senato, à differenza de i due, che prendean il nome de grandi, ciò è quel di *Coſtantinopoli*, e quel di *Roma*, il qual egli chiama anche *maſſimo*: e che queſto piccol Senato, ſi appella *tale*, per la ſua dignità, e coloro, che ſon à tal radunanza deſcritti, ſon' appunto Conſiglieri del Publi-

Publico, ed in un certo modo posson assimigliarsi, per quanto s' attien' alla cura delle cose publiche, à Senatori di *Bizanzio*, e *di Roma*. Sed hic *minor Senatus dicitur*, & *qui in eum conscripti sunt consilii publici causa*, *Curiales*, *sive Decuriones*: *quodam modo Senatores sunt*. Cujac. tom. 2. lib. X. Cod. tit. 31. *Dovea* in somma aver riguardo à quelche scrisse *Tassone*, che i cinque Seggi son' à guisa di cinque Università *, per dinotarci la cura, che debbon avere delle cose publiche, di cui, son eglino, ed in cui tengon una grandissima parte. E perciò, *Jacopo Cujacio*, le persone destinate *causa publici consilii*, disséle Senatori, perche sono prescelte ad invigilar, e col consiglio, e col senno à publici affari, qual' or *dalle Communità* vengon deputate.

CX. In somma, se la *dignità* delle Persone, *l' amor* della Padria, lo *stabilimento* delle leggi, *le costumanze* de Maggiori, gl' *ordini* regj, l' attual *possesso*, il real *serviggio*, ed il publico *bisogno* non sol concedono, ma costringon i Signori Deputati ad invigilar nella buon' amministrazione dell' annona: per qual aspro destino, dovrassi contender alla nostra Città questo dritto? *Forsi* la pretenzion del Signor Eletto tien appogio di legge? *Nò*: perche questa dispone, che ogn'un dell'infima Plebbe negl' affari publici debb' esser udito. *Forsi* il Signor Eletto, con tutti i suoi Signori Colleghi posson concludere menomo negozio, dove sia, ò pur esser vi possa pericol evidente del danno publico? *No*: perche le leggi stabiliscono, che i Cittadini, prima che li contratti si facciano, sian uditi, *singuli*, *uti singuli*: e dopo fatti, se *dannosi* sono, li vuol rescissi, e per non fatti. *Forsi*, evvi qualch' antico uso, con cui difender si possa, che le *Piazze* non debban esser udite negl' affari di rimarco? *Nò*: perche le costumanze, per diametro s' oppongon all' idea del Signor Eletto, l' esempli addotti son tròppo freschi, e la decision recata del *Signor Regente S. Felice loc. cit.* è troppo nota. *Forsi*, vi è qualche *carta reale*, con cui dal Signor Eletto si

possa difender l' assunto? *Nò*: perche le *carti reali* non sol approvano la congregazion delle Piazze, ma *sub verbo signanter* riconoscono per legitime le Diputazioni, e le lor facoltà nelle publiche cose, dipendenti da cenni reali. *Forsi*, da gl' antichi monumenti di questa Città puossi ricavar qualch' argomento, che giovi alla Causa del Signor Eletto? *Nò*: perche ne' tempi antichi, con saggio consiglio, molta diversità intercedea tra 'l Magistrato del Prefetto dell' annona, e quel de gl' Edili, che Magistrato Urbano da Greci s' appella: perche al primo spettava la cura di proveder di cibarj la Città, ed il secondo tenea il penziero, che à Cittadini si vendessero à giusto prezzo, e le merci, che putivano, era lor cura farle buttar nel mare. *Solebant enim Ædiles improbas merces in profluentem interdum jactare: ut edulia, quæ putebant, &c.* Onde gl' Edili, il di cui luoco tengon i Signori Eletti, chiamavansi da Greci *Ispectores annonæ*. *Bud. loc. cit.* Questa istituzione fù molto ragionevole, perche se il Magistrato dell' annona provedea di cibi marciosi la Città, si risentivan gl' Edili. Ma se, à costoro data si fusse la cura di proveder di merci il Publico, ed eglino stessi stati fussero gl' *Ispettori* della lor buona condizione: molto malamente si sarebbe soccorso al publico bisogno. E per cagion d' esemplo, se dagl' *Edili* si fusse introdotta una partita di frumento mezzo guasto, e tutto consumato, qual di lor avrebbe riclamato? Niuno. Quindi ragionevolmente, à due Magistrati, l' un dall' altro diversi, furon guaste cure commesse. *Forsi* potrà egli difendersi col dire, che qual' or dal Publico son eletti, in ciaschedun d' essi unitamente tutta la potestà si trasfonde? *Nò*: perche stà deciso, che l'Universalità di tutti i Cittadini si rappresenti da *Seggi*, e non dagl' *Eletti*, la cui giurisdizione sol tanto s'estende, in far in modo, che i cibarj siano d'ottima condizione, e che à giusto prezzo à Cittadin si vendano, e che le cose guaste, e marciose, si bandiscano dall'officine de' Venditori, e che da trasgressori de' loro ordini,

dini, s'esigan le pene, con tutte quell'altre prerogative, e giurisdizioni, che al lor Tribunale s'attengono. Del resto, la lor giurisdizione non puol estendersi ne più, ne meno di quelche voglion le Piazze, anzi à Signori Eletti è vietato, anche scriver una piccola lettera à Sua Maestà in nome publico. In somma, nelle sole solennità per concession *delle stesse Piazze*, da essi vien rappresentata l'Universalità de' Cittadini: nell'altre cose, non posson uscir dall'incombenza, à cui son destinati. Ed intorno all'amministrazion delle cose alla *grassa* attinenti, posson sol tanto metter le mani nelle piccole, e di niun rimarco, mercechè, nelle rilevanti, *NIL POSSUNT. S. Felice loc. cit.* Che se dunque, non vi è ragione, per cui sostener si possa l'opinion degl'Avversarj: perche non dobbiam rigettarla come nuova, bandirla come perniciosa, ed esterminarla, come al publico ben nociva? Aprino gl'occhi, dunque, gl'Oppositori della nostra sentenza, e considerino, se sia serviggio del Rè N. S. fomentar cotal discrepanza, e se tali novità possino giovar al publico riposo.

CXI. In tanto, quelche da ognun si conosce, e quelche da niun negar si puole, si è, che il bisogno della nostra Città non è piccolo, e nell'avvenir puol esser molto maggiore: quindi, un cotanto bisogno ricerca tutta la sublim' intelligenza de' Signori Deputati, e de' Signori Eletti per far sì, che il publico Erario venghi sollevato dall'angustie, in cui giace, e dal timor di dover crescer in avvenire. Ma chi mai, non riputerà ben avventurata la nostra Città, perche nelle strettezze, in cui giace, puol esser soccorsa dal Sig. Regente *Grassiero* Ill. Conte D. Leone Peyri, e colla perspicacia de'suoi consigli, e colla prudenza del suo governo? Stanno ben certi, tutti i nostri Cittadini della di lui molt'affezione verso questa Padria: e note sono, le tante dimostrazioni del suo nobil animo verso lei, non sol in questo tempo del suo governo, ma molto più in tutti gl'altri con tanta loda, trà noi esercitati. Onde

nelle

nelle presenti circostanze, maggiori sempre, sperar ci giova, dover esser gl' effetti della sua protezione.

CXII. E per ciò fare, crediam fermamente, che *i consigli di molti, non mai furon superflui*: e che per contrario tutte le deliberazioni troppo frettolose furon riputate sospette per chi l'imprende, ed egualmente dubiose per chi l' eseguisce. Oltrache, chi non sà *la fretta* esser Madrigna della giustizia? *Festinatio est Noverca justitiæ*: e che il caminar adaggio sia stato sempre parto della prudenza? E perciò, il valoroso, ed acuto *Annibale*, quando dal Senato di Roma, Q. Fabio Massimo, fugli posto à fronte, à fin di sostenere la vacillante Maestà della Republica: non mai dal valor delle romane schiere, fù atterrito. Paventò bensì quel generoso cuore il senno, e la prudenza del Capitano. *Annibal prudentiam quidem, non vim Dictatoris extemplò timuit. Liv. lib. 22. cap.*12. Quindi, Fabio senza combattere fù vittorioso, e la ferocia del Cartaginese di mille, e mille schiere trionfatrice, dal *temporegiar del Romano*, in breve tempo fù conquisa. *Fabius, cunctabunda quadam prudentia Annibalis vires, fregit*. Ond'*Ennio* scrisse:

Unus homo nobis cunctando restituit rem.

CXIII. In ultimo, se l' amor verso la dolcissima Padria non ci inganna, speriamo dover conseguir il fin, per cui ci siam all'opr' accinti. *L' amor del publicò bene, la buon' armonia trà publici Magistrati, il decoro dell' Universalità de' Cittadini, il riguardo verso il real serviggio*, an somministrati li motivi all' Eccellentissima Città di richiederci, ed à noi d'imprender questa, qualunque sia, debil fatiga. Felici questi fogli, se troveran nel petto di coloro, nelle di cui mani dovran pervenire, quell' amore, con cui si son concepiti, perche allora, sperar potremo, per il servigio publico, un evento felice. Ma se mai, per certa incomprensibil fatalità delle mondane cose, andarem falliti nel nostro disegno: ci farem cuore da sperarlo dall' invitto nostro Cesare, che tanto veglia, per il felice ingrandimento

de'

de' ſuoi Sudditi. Riverenti farem ricorſo alla eſatta giuſtizia di colui, che le ſue veci in queſto Regno ſoſtiene, il di cui avvento felice in queſta Città, e Regno, ſarà per eſſer cotanto fauſto, e per noi fortunato, che di lui dovrem dire: che ſiccome i noſtri Avoli non ci an laſciata memoria di Principe, con cui degnamente paragonar ſi poſſa, così noi ſteſſi laſciarem à noſtri Poſteri il desìo d'averne un ſimile, ma non mai di conſeguirlo, la ſperanza. Proponerem' i noſtri dritti alla profonda capacità de' Supremi Miniſtri, alla cura di queſto Regno preſcelti, per indi ricever una eſatta compenſazion'al noſtro ricorſo. Non altrimenti ſperar ſi dee da tutti que' *Signori*, alla cura delle publiche coſe, deſtinati: mercèche, col lor alto intendimento tureranno l' orecchio agl' *inſinuatori di novità*, ed apriran' i lor petti à chi l' iſtilla nel cuore *la concordia, e l' amor della Padria*. Quindi, colla ſcorta di ſentimenti cotanto probi, faran in modo, che ceſſino l' anguſtie, da cui il publico Erario è premuto, *e col buon governo*, opereran' in guiſa, che quello ſempre pingue, abbondi. Ma un tanto bene *ſenza il conſiglio di molti* ottener non ſi puole. Così l' eſperienza inſegna, e così la publica ragion conſiglia. E noi crediam fermamente, che la ſalvezza d' un popolo, ſi trovi appunto dove molti ſon i conſigli. *Salus autem ubi multa conſilia*. Prov. cap. 11.

Nap. 20. Agoſto 1728.

Natalis Pandolfelli.
Adv. Or. Fid. C. N.

AVVER-

AVVERTIMENTO.

DOpo compita la presente allegazione, e sottopost' al Torchio an efficacemente desiderato l'Eccellentissime Piazze, che altresì si mandasse in istampa il foglio, che gira per la Città in nome della *Piazza del Fedelissimo Popolo*. A quest' effetto abbiam procurato aver un originale il più esatto, che mai possibil fusse. Ed in fatti quello, da cui trascritt' abbiamo la copia, che si dà in istampa, pensiam esser tale, qual appunto da noi s'è desiderato. In esso si legge una brev'aggiunzion marginale tutta di carattere del Signor Eletto. Onde l'original sudetto non puol riputarsi ne adulterato, ne infedele. E pronti siam ad esibirlo à chiunque vorrà riconoscerlo. E perche nel legerlo, e rilegerlo ci è sovvenuto di qualch'altra riflessione, che allo stesso fin del *Publico bene* sembr'adattarsi, perciò abbiam fatto, ch'il foglio sudetto, trascritto di parola in parola, e di sillaba in sillaba, uscisse alla luce colle note marginali nella guisa, che si vede.

RISPOSTA

DELLA

Piazza del Fedelissimo
Popolo

AL VOTO

Dell'Eccellentissima Piazza
di Nido

*Intorno la Deputazione della
Publica Annona.*

J. M. J.

Ssendosi con matura riflessione letto, e considerato il Voto (1) dell' Eccellentissima Piazza di Nido, col quale restò conclusa l'Unione delle due

(1) Il Voto dell' Eccellentissima Piazza di Nido tien per fondamento tre cose; *La public' autorità*. Il *publico bisogno*. E l'*esperienza delle cose*. La public' *autorità*, si desume dalla volontà delle Piazze, presso cui tutto il civil governo stà riposto. Questo, talmente presso di quelle stà radicato, che non compete ne pur à tutti li Signori Eletti, anche se unitamente vengon considerati, e molto men al Signor Eletto del Fedelissimo Popolo. L' autorità de' sudetti Signori, nelle materie della *grassa*, sol tanto s' estende, e non in tutte. S' agira nelle cose piccole, e di minor conto, e perciò nelle rilevanti, *NIL POSSUNT*; *& tota Civitas est congreganda*. Veggasi la *pag*. 45. §. 67. *&* 68.

Questo punto stà deciso con solenne decreto di questa Fedelissima Città, fatto centosei anni in dietro, cioè à 11. Luglio 1622. Allorche fù stabilito, che l' *Universalità* de' Cittadini, non già *dagl' Eletti*, ma dalle *Piazze* fusse rappresentata: e che i Signori Eletti invigilar dovessero nelle cose *tantùm* della grassa, come Persone destinate nel giornal governo de' cibarj, e nella conclusion cosj si dice, *che fuor di questa, ogn' altra autorita è fuora della lor giurisdizione*. S. Felice sect. 15. num. 6. in prax.

Sicchè, qualor l' *Universalità* de' Cittadini dalle Piazze, si rappresenta, i Signori Eletti non posson far contratti in nome publico, ne la publica fede con verun impegnar si puole: altrimenti *tutt'* i contratti son difettosi, ed ogni cautela per la lor fermezza è vana. Quindi se *Titio* s' obliga di proveder *Napoli* di centomila moggia di frumento, il contratto è difettoso, perche non hà contrattato colla Città di Napoli, e per sua validità si ricerca l' assenzo obligatorio delle Piazze per mezzo delle Persone, che da quelle si deputano. E molto più hà il suo luogo questo discorso ne i *contratti passivi*. Sopra cotal fondamento appoggiò il sudetto *Signor Regente la sua proposizione*, che nelle cose gravi, *Electi NIL POSSUNT*, per il pregiudizio, che da tali contratti alle publiche cose, derivar potrebbe. Perciò scrisse *Francesco de Petris consf.* 46.

Deputazioni formate dall' Eccellentissime Piazze nell'anno 1708. e nel 1717. per maggiormente sta-

recato dallo stesso : *Civitas Neapolitana repræsentatur per sex Plateas, quinque Nobilium, & sexta est Popularium, quæ quidem Plateæ congregatæ loco, & more solito, omnium voto decernunt, quæ expediant, vel non expediant publicæ utilitati.* Ed è osservabile quelche notò lo stesso Signor Regente, che sol tanto nelle publiche solennità da Signori Eletti si rappresenta *tutto il Commune* : ma tosto sogiugne : *id tamen procedit ex concessione eis facta à Sedilibus, & ex quadam consuetudine, maximè vero in levioribus, præjudicium Reipublicæ non irrogantibus. At secus in præjudicialibus, ubi publica utilitas potest lædi, in quibus tota Civitas est congreganda, & Electi nil possunt.* E quì notar si deve, che il Signor Regente non dice, che gl' Eletti non possono cosa veruna in quegl' affari, in cui attual pregiudizio delle publiche cose intervenghi : ma dice in quelli, da cui la publica utilità puol esser lesa. *loc. cit.* Quindi non sappiam, se gravi, ò leggiere sembrin all' Autore i contratti *di cento, e ducento mila* moggia di frumento, vender, ò non vender *la panizazione* per sessanta, ò settantamila scudi, alienar un capitale, il cui valzente sormonta più, e più migliaja, e cose simili, in guisa, che possan farsi, senza l' intelligenza delle Piazze. Crediam noi, tali cose non esser punto legiere, ma gravi, gravissime, com' appunto le giudicano le leggi. E se tali sono, è d'uopo, per mezzo de' suoi Deputati *udir le Piazze, ed aspettar il publico Voto.*

Stà appoggiato al *bisogno*, in cui si trova il public' Erario. Questo da niun si niega. Ma se l' Autore negar il vorrebbe, darem in istampa lo stato general della Città, ed oh quanto! più di quel che fù descritto, sarà funesto. *Pag.* 39. §. 56.

Si fonda nell' *esperienza*. Perche nell' anno 1724. la dota publica ascendea in docati *censettanta mila* in grani, ed olii. La Deputazion dell' annona, dopo aver lodevolmente poste in assetto le cose publiche con un fondo molto pingue, non curò vegliar negl' anni susseguenti alla di lui buon amministrazione, laonde oggi si trova il Capital distrutto, col nobil avanzo di docati quarantamila di debito. Sicchè l' esperienza hà dato il motivo di maggior vigilanza.

ſtabilire , colla di loro ſaggia condotta in miglior forma il peculio Publico , e non laſciarlo all'intutto ſotto il maneggio , e governo dell'Eccellentiſſimi Eletti , ma ſogetto al parere , e direzione di detta Eccellentiſſima Deputazione dell'Annona ; atteſoche l' eſperienza d'un lungo tempo avea fatto conoſcere gli gravi danni accagionati alla publica graſſa da coloro , che ella amminiſtrato aveano ſenza gl'economici eſpedienti , li quali più di facile riuſcirebbero di giovamento al Publico , qual' ora da detta Deputazione ſi riſolveſſero giontamente con detti Eccellentiſſimi Eletti , maggiormente col deſtinarſi uno de' Signori Deputati per Fiſcale , che promoveſſe in detta Deputazione lo che ſarebbe di maggior benefizio , ed accreſcimento della publica annona ; ſenza che li detti Eccellentiſſimi Eletti poteſſero diſſentire ; anzi che giurarne doveſſero l'oſſervanza del contenuto , ed appuntato da detta Deputazione .

Ottima al certo ſarebbe ſtata la concluſione di detta Eccellentiſſima Piazza non meno in riguardo del giuſtiſſimo fine, per cui ſi fece , che parimenti per l'utile , che ne potrebbe *in futurum* queſta Fedeliſſima Città godere ; (2) à prò la quale detta

(2) Se il frutto *dal Voto* ſudetto ricavar ſi puole; ogn' oſtacolo ſarà mendicato, ed ogn' eccezion ſi renderà ſoſpetta.

detta Eccellentissima Piazza manifestò l'amore, che gli conserva; perche desiderò di vantaggiare via più sempre l'opolenza del ben vivere de' suoi Cittadini con tali pensati espedienti.

Però (ossequiata sempre l' autorità, e dignità di detta Eccellentissima Piazza) *non conviene alla nostra del Fedelissimo Popolo* passar sotto silenzio que' ostacoli, e motivi, a' quali un tal parere trovasi sogetto, e mercè quali riuscirebbe difficile l'osservanza, (3) e sussistenza del medesimo. Onde ad altri espedienti più proprii, e fermi si dovrebbe ricorrere per far sì, che il Publico peculio restasse impinguato, e non defraudato da coloro, che lo devono amministrare.

E li principali ostacoli del cennato voto di maggior forza sarebbero i tre seguenti. v3.

Il primo è della facoltà, che manca all' Eccellentissime Piazze di formare questa Deputazione d'Annona con quelle regole, ed istruzioni contenute nel Voto; perche si verrebbe à costituire un nuovo Magistrato, il quale senza concession del Principe non può farsi per essere una delle spezie delle sue Regalie maggiori. (4)

Il secondo, per goderne l'Eccel-

(3) L' espediente proposto all' Autor non piace, perche direttamente si oppon à suoi fini. Ma piace alle Piazze, e piace à *tutti i buoni*. Il Consolato *di Cicerone* à molti non piacque in Roma, ma piacque à tutti *gl' onesti Cittadini*. Ci asteniam dal paragone per il molto rispetto, ch' à tutti serbiamo.

(4) Veggasi la *pag.* 36. §. 50., & *seq.*

cellentissimi Eletti solamente il Privilegio della giurisdizione della publica annona, non altrimenti l' Eccellentissime Piazze. (5)

Il terzo, ed ultimo di non esser di giovamento della publica annona, sogettarla alla condotta, ed amministrazione di più, e varj Deputati, come cosa, che non patisce dilazione, ma le resoluzioni dell'espedienti politici, ed economici devono repentinamente farsi, qualora così permettesse la necessità; il che non di facile potrebbe riuscire, se la detta Deputazione di molti, li dovessero risolvere, e determinare. (6)

Si pongono per tanto le pruove delli cennati assunti sotto la cenzura dell'elevatezza de' nobili, e sublimi talenti de' Signori, che le dovranno esaminare; affinche trovandole di quella fermezza, che la debolezza della Fedelissima Piazza sarà per dimostrarle, le possono seguire.

(7) Intorno al primo assunto,

(5) Veggasi la *pag.* 52. §. 82.

(6) Veggasi la *pag.* 60. §. 101.

(7) Quì l'Autor difinisce, che cosa sia annona, ma fortemente abaglia. Egl' in vece di diffinir l' annona, sembra voler diffinir il Magistrato: appunto come talun per descriverci un cavallo ci rappresentasse la descrizion del freno, da cui si regge. Ma dal buon Autor, ne dell' una, ne dell' altro ci dà menomo saggio. E molto malamente vien citato il buon *Surgente*, peggio il *Regente d' Aponte* col *testo* della *leg.* 2. *de admini-str. &c.* Discorre bensì *Surgente* nel luogo addotto, che cosa sia *annona*, ed elegantemente in questa forma si spiega. *Annona est propriè fertilitas, vel sterilitas anni, à quo nomen ipsum deducitur, & vulgò* annata, *dicitur. Transfertur autem & ad victum, id est ad res victuales, vel annales, vel diurnales. Unde annona dicitur quidquid alicui datur, vel ipse sibi comparat victus causa: quod si ad diurnalem victum erogatur, dicitur ratio, sin ad annalem, munitio, & provisio. Ut est in Cod. tit. de ann. civil. lib.* 10. *& ibi Lucas de Penna.* Talora presso insigni Scrittori, tanto val *annus*, quanto *annona*. Perciò, leggiam presso Tertulliano: *Denique cum imbribus æstiva, hyberna suspendunt, & annus in cura est. Apolog. cap.* 40., dove *annus* val per *annona*. Così legendo noi presso Plinio: *Cedri, & junipe-*

niperus, *&* *ilex annuæ ferè habentur*, *novus fructus in iis autumno pendet*: ci avertisce *Sigismondo Gelenio*, doversi legere, *citreæ*, *&* *juniperus*, *&* *ilex anniferæ habentur*, *novusque fructus in his cum annotino pendet*, la qual parola *anniferæ*, egli spiega doversi dir di quegl' alberi, *quæ annonam*, *vel annum*, *idest fruges ferant*, *nam &* *fruges de arboribus dicuntur*. *lib.* 16. *cap.* 16. Quindi *Lucano* nel *lib.* 3. al *verf.* 70. disse

Effusis magnum Libyæ tulit imbribus annum,

e *Stazio* nel *lib.* 3. *verf.* 22. *fil.* 2.

. . . . *Dicarchæis Pharium gravis intulit annum*.

con cui significar vollero la ricolta d'un' anno. Donde si vede, che *annona*, altro non significa, se non quello, che tra lo spazio d'un' anno la Terra per alimento a noi somministra. E perciò scrisse *Columella*, *hoc nomine non solùm fruges comprehenduntur*, *verum etiam omnia*, *quæ annus suppeditat ad nostram alimoniam* lib. 6.

Che se poi l' Autore tien in idea, spiegarci, che cosa sia il Magistrato dell' *annona*, anche in questo gravemente abaglia. Egli è noto presso i Loici, ogni difinizione costar debba di *genere*, e *differenza*. Quindi la difinizion addotta, dee contener una ragion universale, colla quale abbracci tutti i Magistrati, indi li dev' esser propria una differenza cotanto intrinseca, che per lei da ogn' altro disconvenga, E' vero in tanto, che questa dottrina de' Loici usar si deve nelle difinizioni rigorose, i di cui costitutivi sian immutabili: niente di meno, ogni difinizione dev' accostarsi, quanto possibil sia, al sudetto principio, altrimenti Aristotele dice, che andarem errati nell' indagar l' essenza delle cose. Ma tutto cio malamente osservasi dall' Autore. Egli dice, che l' *annona*, altro non sia, *che una prudente economica amministrazione trasfusa à Magistrati*. Ed in questo luogo supponiam noi, che per *annona* vogli intender il Magistratò, e per amministrazione, *giurisdizione*, e già di sopra, che cosa sia l' *annona*, bastantemente si è descritto. E' và bene. Ma, della parola, *trasfusa*, non sà capirsi, qual sia il suo, ò dell' Autor il significato. Li Magistrati, non ricevon le lor prerogative per *trasfusione*, di modo che l' un nell' altro la giurisdizion immetta. Ma nell' atto, che prescelti sono, ricevon da chi son formati, quell' autorità, che li compete. Questa puol estendersi, e restrignersi, com' al concedente torna in grado. Laonde, cotal difinizione non sol à verun Magistrato non compete, ma niuna proprietà comprende, che al Magistrato adattar si possa. Quindi restarà tutta nell' ideal Magistra-

to, si considera, come l'annona altro non è, se non che una certa prudente economica Amministrazione trasfusa à Magistrati per conservare nella Cit-
L tà

gistrato del Signor Autore. E non è sempre vero, che il fin di tal Magistrato, sia solo il conservar l'abondanza tra Cittadini, com'egli ci vuol dar ad intendere, perche ne seguirebbe, che qualora quella mancasse, il Magistrato cessar dovrebbe, il che è falzo. E tal'ora veggiam per tante cagioni divine, ed umane la Terra farsi sterile per nostri misfatti, ed il Ciel di bronzo, per cui dalla penuria il Popol è afflitto. All'ora è dovere, ch'il Magistrato dell'*annona* vegli per il publico benefizio, e che mostri la sua diligenza à prò de' Cittadini. E' vero, questa esser deve la sua principal cura, cioè che nelle Città siavi del vitto l'abondanza, ma non perciò ella è sola: perche egli vegliar deve, che i cibarj con rettitudine à Cittadin si vendano, che sani, e perfetti nelle Città s'immettino, a che ad ogn'uno li sia fatto il dritto, che li spetta, ò l'annona abondante sia, ò pur ristretta. Che giova ad una Città (sia detto per cagion d'esemplo) quando le Campagne tutte, ricolme son di biade, e vecchie, e nuove, introdurre *cento mila moggia di grano*, oltra del consueto, Dio sà il *come*, Dio sà il *perche*? Giova bensì, che s'introduchino i viveri d'eccellente condizione, che si procurino in opportuna stagione, e che si usi una puntual vigilanza ne' prezzi: che le provigioni non eccedino un prudente bisogno, che si ributti il capriccio di coloro, che sotto il pretesto specioso della civil abondanza, à caro prezzo vender vogliono le proprie merci. Queste debbon esser le cure d'un tanto Magistrato. Quindi non s'appartarebbe talun dal vero, se dicesse, ch'il Magistrato dell'*annona* sia quello, il qual tiene stabil, e certa giurisdizione verso tutti coloro, che son destinati secondo le leggi urbane à proveder il *Commune* d'alimenti, affinche questo di cibi abonda.

E se l'Autore ci ricercasse, donde cotal giurisdizione deriva, diciam, senza ricorrer alla sua *trasfusione*, che *le giurisdizioni tutte de' Magistrati urbani risiedono presso l'Universalità de' Cittadini, derivanti da un principio, di cui non v'è memoria*: e presentemente, dagli stessi si godono per le regie approvazioni da temp'in tempo emanate.

tà l'abondanza delle vettovaglie, ſecondo determinorono più, e varie leggi; anzi che tutto il titolo del *Digeſtis de annona l.* 1. §. *Cura carnis ff. de officio Præfecti Urbi*, *l.* 2. *ff. de adminiſtr. rer. ad Civitatem pertinen. Aponte de poteſt. Proreg. tit. de abundantia Civitatis* §. 1. & *ſequen. Marcantonio Sorgente* Patrizio Napoletano *in tract. de Neap. Illuſt. lib.* 1. *cap.* 24. *ſub num.* 13. *Ariſtorio* nelli ſuoi libri politici *lib.* 6. *cap.* 8.

(8) Ed il primo, che creaſſe queſto Magiſtrato fù Giulio Ceſare Imperadore; il quale ſtabilì perſone per ſopraſtanti d'eſſa chiamati volgarmente *Cereales Ædiles*, deſumendo la loro denominazione dalla Dea Cerere: Indi poi in luogo di coſtoro ſuccedè il magiſtrato del Prefetto dell'annona, com'atteſtò il Giureconſulto *Pomponio in l.* 2. *verſic. deinde Cornel.*, & *verſ. ſane Præfectus Annonæ ff. de origine juris*. (a) Ed à queſto fu traſferita la poteſtà di provedere di tutte quelle coſe neceſſarie per la conſervazione della publica graſſa. E per farſi, che le Republiche abondaſſero di cibarj, e ſi vendeſſero ſenza frodi, caſtigando li fraudoloſi; di forma che *Aurelio Caſſiodoro lib.* 6. *variar. epiſt.* 18. ne traſcrive la formola della commiſ-
ſione

(8) Veggaſi la *pag.* 5. §. 9., & *ſeq.* Ed ivi vedrà l'Autore donde tiri l' origine il Magiſtrato, chi fuſſero l'Edili Cereali, &c.

(a) Erra l'Anonimo, perche nello Stato monarchico di Roma la cura dell'abbondanza della Città era commeſſa al Prefetto della Città *l.* 1. §. *Cura ff. de offic. Præf. Urb.*, ed il Magiſtrato dell'annona avea una giuriſdizion cotanto riſtretta, che Pomponio diſſe, che non era Magiſtrato. *Præfectus annonæ*, & *vigilum non ſunt Magiſtratus*, *ſed extra ordinem utilitatis cauſa conſtitui l.* 2. *de orig. juris*. Onde per parlar caſtigatamente è d'uopo diſtinguer i tempi, perche fù molto varia la giuriſdizion di tal Magiſtrato. Nel 313. *ab Urb. Cond.* fù ampliſſima, dependente dal Senato. Nel tempo della Monarchia fù riſtretta. Veg.la Pag. 6.

ſione, e facoltà di detto officio, ò ſia Magiſtrato.

(9) Gli fù anche à queſto Prefetto d'annona trasfuſa la giuriſdizione di tenere gli ſuoi Miniſtri, e Soldati dall' *Imperador Coſtantino* nella *leg. 2. C. de apparitione Præfecti annonæ lib. 12. in princip.* per quelle parole: *Præfectus annonæ canonem, qui ad officium ſuum pertinet, per compulſores ſuos exigat.*

Onde gl'Imperadori Vero, ed Antonino promulgorono leggi, con le quali ſi vietava à tutte le Univerſità (10) di non poterne per modo alcuno eſercitare atti giuriſdizionali in coſe concernentino la publica annona, come ſi può oſſervare nella *leg. fin. §. 1. ff. ad leg. Juliam de annona*, ibi: *Idem reſcripſerunt jus non eſſe ordini cujuſque Civitatis pretium grani, quod invehitur, ſtatuere.* Quindi (11) fù, che queſta fedeliſſima Città nell'anno 1401. per godere la prerogativa dell'amminiſtrazione, e giuriſdizione dell'annona, conſeguì privilegio dal Sereniſsimo Rè Ladislao, col quale fù trasferita la giuriſdizione alli ſei Eccellentiſsimi Eletti di provedere di viveri la Città, ſtabilir prezzi, ſpedir ordini, e mandati, publicar banni, ingiugner, ed eſiger pene;

(9) Non ſi niega, che i Prefetti annonarj eran ornati di giurisdizione, e ben ampla. Ma deſideraremmo in queſto luogo, che l' Autor ci dichiaraſſe da chi fù trasfuſa cotal giurisdizione. Veggaſi la *pag.* 12. §. 19. 20., e 21.

(10) Molto malamente s' interpetra queſto teſto dall' Autore, veggaſi la *pag.* 18. §. 29., e 30.

(11) S' inganna l' Autore, perche molti ſecoli prima, che regnaſſe Ladislao dalla noſtra Città ampliſſima ſi poſſedea la civil giurisdizione.

conſirmato poi detto privilegio nel 1486. dal Rè Ferdinando I., ed ultimamente dal noſtro glorioſiſsimo, ed Invittiſsimo Imperador Carlo VI., come è ben noto à tutti li Signori dell' Eccellentiſsime Piazze.

E' altresì vero, che nel 1586. il Viceregnante D. Pietro Alfante Ribera, per maggior ſervizio della Ceſarea Maeſtà, ed in evito delle diſſenzioni, che più delle volte frà li Signori Eletti naſceano circa il regolamento, e governo di detta annona, deſtinò il Graſsiero; (12) il quale una inſieme colli Signori Eletti preſedeſſe, per trattare degl'affari di dett'annona, ſenza che con tale deſtinazione gli ſi fuſſe loro tolto tal privilegio, ò in parte deteriorato, ma *unà* inſieme con detti Eletti aveſſe tenuto la Cura del buon governo, e ſaggio regolamento. Tutto ciò ſi vede rapportato dal *Regente S. Felice* nella *deciſ.* 290. *nel lib.* 2. *nu.* 5. *e* 6.

Che ſe poi più Giureconſulti aveſſero ſoſtenuto, come per general'uſo, e conſuetudine le Univerſità del Regno ſi trovaſſero nel poſſeſſo d'imponere aſſiſa, taſſar prezzi, e proveder d'annona le Città, e Terre così Baronali, come Regie, e Demania-

(12) Fù molto ragionevole l' elezione del Prefetto dell'annona in perſona d'uno de' Signori Spettabili Regenti, perche deſiderando i Sereniſſimi Regi; che le buone regole del civil governo ſempre più fioriſſero, e che queſto, ſecondo l'antiche coſtumanze fuſſe mantenuto: vollero accreſcer la publica giurisdizione colla pregevol autorità d' un Regio Supremo Miniſtro. E perciò il *Sig. Regente S. Felice* ſcriſſe. *Princeps, Præfectum annonæ, vulgò dictum* Graſſiero *adiecit, ut Electi cum auctoritate, & majori jurisdictione annonæ curam haberent, & efficiant, ut panis per Urbem exuberaret, per Officinas Piſtorum, ciborumque penſum, & munditiam panis exigerent, & aliis rebus venalibus ad uſum quotidianum præeſſent*. E queſte appunto ſon le cure de' Signori Eletti della lor civil amminiſtrazione.

maniali; (13) tutta volta li medesimi Giureperiti una tal facoltà la considerorono solamente presso gli Rettori, ò siano Eletti grassieri, ò Catapani da dette Università destinati, non altrimenti presso l'Universalità delle Persone, che costituiscono l'Università, e noi n'abbiamo la *decisione* 511. *del Presidente de Franch.* abbracciata dal *Regente Tappia, da Montano, Rovito, Sanfelice*, e molt'altri.

Da questa prima parte della rappresentazione si ricava conseguenza infallibile, come per disposizione delle leggi communi, e dell'antica osservanza: Non della Città, ò popoli fù la facol-

(13) Quì l'Autor sostien un'aperta contradizione. Egli asserisce, che le Università tutte del Regno si trovan nel possesso d'imponer *assise*, tassar *prezzi* &c. Poi immediatamente niega quel che di sopra affermò, e sogiugne, che tal facoltà vien riconosciuta da Giuresperiti presso gli Rettori, ò Catapani delle Università. Egli malamente s'avvale del nome de' *Giureperiti*, e si mostra ignaro de' primi rudimenti della giurisprudenza, perche non è nuovo *in jure*, potersi surrogar chi ci piace in quegl'atti, che dipendono dal nostr'arbitrio, e perciò dalle Università non si concede à Catapani la giurisdizione, ma l'esercizio di quella, sicchè la giurisdizione si trova *penes Cives*, e l'esercizio presso coloro, *qui à Civibus eliguntur*. Più grave è l'ardimento, quando cita la venerabil autorità del *Sig. Presidente de Franchis*, per comprovar un manifest'errore, che con chiarezza dallo stesso Sig. Presidente s'impugna, e sopra cui egli fonda della decision la base: cioè à dir, che la giurisdizione, di cui parliam presso il Commun de'Cittadini risieda. E perciò disputando egli l'articolo della giurisdizion baronale, e del Catapano per decidersi, se al Barone potea concedersi la rimission della Causa, che vertiva nel S. C. tra il Barone, e l'Università. Ed esemplificando molti casi recati da *Bartolo*, da cui avrebbesi potuto desumer qualche piccol argomento per concedersi al Barone la dimandata rimissione. Il Sig. Presidente così decide. *Sed casus, de quo agitur est diversus, quia in concernentibus officium Catapani, Dux non habet jurisdictionem, quia JURISDICTIONEM habet UNIVERSITAS ex præscriptione immemorabili, quæ habet vim privilegii Regis, & à quo fluunt, & refluunt jurisdictiones*. Coll'istessa licenza si citano il *Regente Tapia &c.*

coltà di far Magistrato, (14) ò Tribunale della publica annona; per essere pur anco questa Regalìa del Principe; già che egli come sposo della Republica ne tiene il governo, e predominio, ma non altro, che solo alli Decurioni, Grassieri, e Catapani *per Regis conniventiam*, e per l'antica costumanza stà tolerato il provedere per la publica annona, come sopra si disse: Quindi sarebbe l'istesso, che arrogarsi l'Eccellentissime Piazze quella facoltà, e potestà non conceduta loro di far legge, e stabilir Deputazione con prerogativa maggiormente di Fiscale intorno tal'affare, e sogettare la facoltà dell' Eccellentissimi Eletti al Parere di quelle Persone, che di essa son privi.

S' accresce la ragione col considerarsi, come tutte le Università non possono governare il peculio publico per mezzo il parere de' Cittadini *in Universum*, ma solo per mezzo di loro Amministratori, che sono i Decurioni, o siano Eletti; a' quali la legge non come Cittadini, (15) ma com'Eletti conce-

de

(14) Ne pur Euclide ne' suoi Teoremi s' avvale della parola *infallibile*, e pur l' Autore dice: *Si ricava per conseguenza infallibile*. Ma quanto falzi sian i suoi assunti, chi nol vede? leggasi la *pag.* 37. §. 52. 53. 54.

(15) E vero, che l' Universalità de' Cittadini non puol amministrare le publiche cose, perche si richiederebbe un' altra Città, che fusse, *la governata*, quindi à determinate Persone la lor cura conceder si deve. Ma non perciò è vero, che nelle cose rilevanti, ed in tutti gl' altri, che dalle leggi vengon contemplati, non posson esser uditi. Ma chi non vede, quanto sia facile à contradirsi l' Autore? Egli dice, che da Cittadini la facoltà à suoi Rappresentanti si concede, e che questi, *lor Procuratori*, s' appellano: e poi dice *in fine*, che questi stessi Cittadini son privi di facoltà. Se l' Autore intende, che da Cittadini, come *privati* si voglia metter mano alle lor cure, la sua ipotesi và bene, ma se da *Rappresentanti* malamente si governa il public' Erario, ogn'un dell' infima Plebbe hà il dritto di star inteso del lor governo per que' mezzi dalla legge permessi. Tutto ciò hà luogo in quelle Università, il di cui Magistrato, tutto il Commun rappresenta. Ma non già nella Città di Napoli, perche da Signori Eletti non si rappresenta *la communità de' Cittadini*. E benche persone publiche appellar si devono: niente di meno, questa *dinominazione* deve intendersi rispetto sol à quel ministero

per

de detta facoltà, chiamandosi costoro Procuratori *cum libera facultate* di dette Università. Che per tanto una volta, che da cadauna Università viene destinato il suo Amministratore, non più poi tien (b) il Cittadino facoltà di potere amministrare l' Erario publico; ma s' intende trasfusa à detti loro Amministratori, e sarebbe assurdo il pretendersi di volere sogettare gl' Eletti, ò siano Amministratori, che anno la facoltà di reggere, e governare il publico, alle regole, e norme, che sarebbero per dare gli Cittadini (c) deputati, i quali son privi di detta facoltà.

Più grande è il secondo ostacolo, che à detto voto s'oppone. Avvegna che uno de' maggiori privilegj, che gode questa Fedelissima Città, si è quella della giurisdizione dell' annona, (d) conceduta direttamente non già all' Eccellentissime Piazze, (16) ma all' Eccellentissimi Eletti, come sonano le parole del detto privilegio del Rè Ladislao.

(b) E vero, che il Cittadin non tien facoltà d'amministrare come *privato*; mà tien la facoltà di far sospendere l'amministrazione à suoi Rappresentanti, quando malamente s'amministra. L'abbaglio dell'*Anonimo* è manifesto, perche egli suppon, che tutta l'*autorità del Publico stia presso gl'Eletti*, il che è fallo. veg. il num. 1. Diversamente dee discorrersi di que' luoghi, che tutta la facoltà à gl' Amministratori concedono, e della nostra Città, che ristretta, ed in un sol affare l'hà concessa à Signori Eletti.

(c) Li Cittadini *deputati* nell' affari, di cui dalle Piazze vengon incaricati, rappresentano tutta la Città.

(d) Erra l'Anonimo, perche il privilegio non concede *novella facoltà*, e se questa si concede, all' universalità de' Cittadini, e non à gl'Eletti è concessa. Pag. 56. §. 92.

per cui sono destinati, per la raggion, che al Publico l' autorità si riceve. E perciò, in tutte le rimanenti cose non differiscono da qualunque particolar Cittadino. Sbaglia intanto l' Autore, quando dice, che i Signori Eletti tengon la facoltà di governare il Publico, perche questa presso le Piazze risiede.

(16) Non è vero, che la publica civil amministrazione tiri la sua origine da Ladislao. Veggasi la *pag.* 52. §. 88.

lao. *Vobis Sex*, *&c.* (a) Sicche
essi s'appartiene l'invigilare, reg
gere, e governare la medesima
non altrimenti alle Piazze,
qualora si dasse esecuzione à de
to Voto, sarebbe l'istesso, ch
far trasfondere la detta facolt
e potestà alli detti Deputati,
privarne gl'Eletti, che godon
sì raro privilegio; ne altrimen
ti potria seguire, giache con l
conclusione dell' Eccellentissim
Piazza si verrebbe ad obligar
ciascun' Eletto non solo à giu
rare l'osservanza di quello, che
la Deputazione faria per con-
chiudere, che parimenti à non
poterno gli detti Eccellentissimi
Eletti esercitare quella giurisdi-
zione, della quale (mercè detto
Privilegio) ne furono investiti,
ed ecco come si formarebbe un
nuovo Magistrato in persona de'
Signori Deputati dell' Eccellen-
tissime Piazze, intorno al go-
verno, e riforma di detta annona,
si pregiudicarebbe al privi-
legio, e si arrogarebbe quella
facoltà, e potestà all' Eccellen-
tissime Piazze, ch'è regalia del
Sovrano Principe, che un mero
assurdo sarebbe ciò assentarsi.

Non fù della Piazza del
Fedelissimo Popolo una tal pro-
posizione, avvegnache varj Dot-
tori, e Storici scrivendo nelli
proprj termini della giurisdizion
dell'annona dell'Eccellentissimi E-
letti

(a) Intorno à questo punto bastantemente si è scritto nell' *Allegazione*, veggasi la *pag.* 52. *usq; ad* 57.

fetti (17) di questa Capitale assentorono per massima incontrastabile, che quella giurisdizione, che risiede *penes* dell'Eccellentissimi Eletti, ella dicesi giurisdizion del Principe, non altrimenti della Città, e di star la medesima *non penes Civitatem*, ma *penes* di detti Eletti. Tutto ciò trovasi registrato presso il Reg. *Petra al rito* 1. *nu.* 33. *in fin.* presso *Suarez alleg.* 7. *n.* 9. presso *Nicolò Vincenzo Scoppa de Regimine Reipub.* §. 20. *n.* 134. Onde il *Reg. de Ponte de Potest. Proreg. tit.* 2. *de abundantia Civitat.* §. 1. chiamò detti Eccellentissimi Eletti col nome d'Officiali Regj.

Non è di ragione adunque il non assecondare à detto Voto; e perche non fusse di sommo decoro ed amore verso questo Fedelissimo Publico; (18) ma solo perche si considera mancare all' Eccellentissime Piazze una tale facoltà, e potestà di far deputazione con la piena amministrazion della publica annona; il che è prerogativa del Principe, trasfusa per privilegio à detti Eccellentissimi Eletti.

M Ne

(17) Veggasi la *pag.* 53. §. 90. . . . ed in essa si vedrà, quanto grave sia l'abbaglio da molti preso circa *la real carta di Ladislao*. E rispetto che la civil giurisdizione non istia *penes Civitatem*, ma *penes* degl'Eletti, quest'asserzione non hà altro fondamento, che l'autorità del Signor Autore, e di sopra è stato il suo detto ributtato coll' autorità del *Sign. Presidente de Franchis nu.* 13. Non occorre, ch'egli citi, *Petra*, *e de Ponte*, e gl'altri, da cui non mai si è scritto cotal errore. An detto bensì, che debbon appellarsi *Officiali Regj*, e questa denominazione ben li compete, e di quest' appunto và ben altiera, e superba la nostra Città, perche dalla clemenza reale del nostro Augusto Padrone, e de' suoi gloriosi Avoli, lei riconosce lo stabilimento delle sue prerogative. Veggasi la *pag.* 59. §. 98.

(18) Irragionevolmente dunque discorre l'Autore, allor che niega alle Piazze quell' autorità, che da *Regi vien approvata*. E la sua irragionevolezza si dimostra molto maggiore, allor che leggiamo la real carta del Re Filippo IV., in cui approvando per legitime tutte le nostre civili costumanze, e precisamente la congregazion delle *piazze*, e delle *diputazioni*, dice, che da queste dipende il governo della Città: *pues depende dellas el governo della dicha Ciudad*. Ma non dice già, che dipende da Signori Eletti. Veggasi la *pag.* 43. §. 65. & 66., e poi si misuri quanto sia dell' autor l'ardire.

Ne sia d'esempio l'allegare d'essersi altre volte destinata dall'Eccellentissime Piazze una tal deputazione (19) spezialmente nell'anno 1708. 1717., perche con due risposte si salvano detti esempli, che da detta Eccellentissima Piazza si potessero addurre. La prima risposta, che si fà è quella appunto di dirsi, come le dette Deputazioni non già furon formate per volere dell'Eccellentissime Piazze, ma perche gl'Eccellentissimi Eletti vollero in quel tempo, che'l bisogno premeva all'espedienti Politici, per il provedimento della publica annona chiamare *consultivo modo* la detta Deputazione; affinche col diloro parere, e consiglio avessero potuto con più matura determinazione risolvere, ed ultimare gl'affari di detta annona; e si vede già dall'istesse conclusioni della formazione di detta Deputazione, come seguì la chiamata [illegible] e per qual fine.

L'altra risposta si [illegible], che in detti tempi intendea[illegible]o *quelli* Eccellentissimi Elett[illegible], che reggevano la Città, rista[illegible]rare, e rifare la detta annona: [illegible]a dicui restaurazione, e rifaci[illegible]*mento non* potea in altra mani[illegible]ra *seguire*, (20) se non con qu[illegible]*alche mezzo* obligativo della pr[illegible]pria Città, o con caricarla di pe[illegible]o per poi ri-

ca-

(19) Quanto sian inette queste risposte leggasi la *pag.* 48. §. 72., ed ivi si vedrà, quanto dal vero l'Autor si discosti.

(20) Non è vero, che le Deputazioni fussero formate per la sola rifezion dell'annona, legganſi gl'esempli in contrario nella *pag.* 50. §. 78., *& seq.*

cavarne da esso l'opulenza , ed
abbondanza dell' annona , ò di
prendere quei espedienti , che
sarebbero stati di piacimento del
Publico : E come che in detti
casi non trattavasi del governo,
(a) e giurisdizione dell' annona,
ma del Providimento per il suo
accrescimento , lo quale lo dovea
risolvere , e tolerare il Publico;
perciò affinche fusse riuscito col
gusto , e parere universale , cia-
scheduna Piazza destinò gli suoi
Deputati , stante come peso , che
dovea tolerare ciascheduna Per-
sona della Città , conveniva per
tanto à ciascheduna dell' Eccel-
lentissime Piazze destinare gli
suoi Deputati , mentre all' ora
non trattavasi d'amministrare il
peculio publico , che avesse la
Città radunato dalla communi-
tà , ma di quel peculio , che
doveasi fare col peso particolare;
il che anche è permesso ciò farsi
all' Amministratori delle Univer-
sità in tempo del bisogno , e n'
abbiamo la *l. 1. C. ut nemini li-
ceat in emptione speciei se ex-
cusare lib. 10.* Sicche si vede ,
quanto siano diversi gli ravvisati
esempj dal presente , in cui og-
gi siamo ; cio è di non doversi
rifare ò ristabilire il peculio per
l'annona , ma solo si tratta del
governo , ed amministrazione d'
essa , che non è certamente del-
l'incombenza delle Piazze , ma

M 2 delli

(a) Non è vero : Perche la Deputazione è intervenuta specialmente negl' affari del governo , e quando il bisogno l' hà richiesto , hà ribbuttate le proposte de' Signori Eletti , e si è concluso quelche dalla maggior parte si è determinato. Venganli gl' *esempli* ne' suoi proprii termini *pag. 51. §. 86.*

delli Signori Eletti, potendo al-
lora ben stare detta Deputazio-
ne non meno per gl' espedienti
necessarii d'impinguare, e rifa-
re l'annona, che per forzare gli
debitori di Città à doverno pa-
gare lo che doveano, atteso tut-
to ciò dalle leggi in casi simili
non trovasi vietato, ma permes-
so, tant'è vero, che per pre-
vedere l'annona, gli debitori d'
Università, ancorche non fusse
scorso il tempo del debito, pu-
re *ante tempus* si possono forza-
re. *Nicolò Loseo in tract. de
jure Univers. par. 3. cap. 6.
num. 2.*

E poi ne meno sono in con-
siderazione quei esempj, che si
pratticorono, in dove la neces-
sità n'avesse portato il bisogno,
perche la necessità non hà legge
(21) anzi che all'ora è lecito pi-
gliare quei espedienti, che in al-
tri tempi si chiamarebbero ille-
citi, e rigorosi. Onde il Reg.
Loffredo al conseglio 14. num.72.

(21) Quì l' Autore dice, che l' esempli addotti non debbon venire in considerazione, perche le Deputazioni furon formate per necessità, dalla quale, veruna legge si riconosce. Signor Autore, se questo principio è vero, vi sembra forsi piccol il bisogno, in cui la nostra Padria giace? Come, vi sembra leggier cosa in due soli anni essersi consumati *censettanta mila scudi?* ed in un altr' anno e mezzo trovarsi la publica fede debitrice in altri scudi quarantamila? e forsi in altra considerabil somma per le pronte irreparabili perdite, che si temono? Oh questo sì, che è un bisogno, che legge non riconosce, e pur le *Piazze* dalle leggi appartarsi non intendono. Ci maravigliamo bensì dell' autorità prodotte, perche inette son per il punto, che trattiamo. San

tutti non esser lecito à verun *privato* trasgredir le legg[illegible] Va-
lunque grave sia il bisogno, se pur romper volesse qu[illegible] , qua-
ch'egli stabilite avesse tra le sue domestiche mura. Se l[illegible] le leggi,
vuole, che il bisogno giunghi à tanto, tolga Dio l'infa[illegible] Autor poi
rio, che si debban trasgredire le leggi della natura, [illegible] usto augu-
cadde à Romani, quando bendatesi gl' occhi, si p[illegible] come ac-
per la fame nel Tevere: ò à gli Gerosolimitani, qu[illegible] ecipitoron
ta à quella Made una coscia dell' estinto figlio per [illegible] ndo fù da-
sti son inadattabili al nostro caso. Quelche al fatt[illegible] cibo. Que-
cerne si è, che al presente è assai maggior il bis[illegible] nostro con-
che fù negl' anni 1708. 1717. Onde maggior esse[illegible] gno di quel
gilanza delle nostre Piazze. deve la vi-

e *Valenzuela nel conf.* 99. *nu.* 7. e 14. *tit.* 1., parlando in termini della necessità del vitto *scrissero, ipsiusque ope leges transgredi*, (b) *juri naturali derogari, ac contra naturalem æquitatem statui, inconveniens non est*, e *Laratta conf.* 45. *num.* 11. si servì di quest'altre parole: *ex publicæ enim necessitatis ratione, multa permittuntur, quæ alias haud licerent, cap. mutationes* 7. *qu.* 1., e *Seneca* si servì d'altra frase, chiamandola: *Magnum humanæ imbecillitatis patrocinium*: Che perciò *Marziale lib.* 11. *epigram.* 88. con dolorosa (22) enfasi cantò

O quantum cogit ægestas.

Conchiudasi dunque questo secondo punto col parere di *Quintiliano*; *quod in hujusmodi penuria, & caritatis cruciatibus ordo est, ordinem non servare.*

Terzo, ed ultimo ostacolo del detto voto sarebbe (oltre degli sopra dimostrati) che la dovendo detta Deputazione potesse formarsi, pure non riuscirebbe d'espediente stabilirla (23) avvegnache il providimento, e governo della publica grassa non sempre può risolversi col giusto, e regolato tempo, ma secondo li bisogni, e contingenze, le quali non ammettono tempo per digerirle. (c) Ed in fatti molti esempj si potrebboro sugerire; però

(b) Queste autorità bisognerebbe adattarle al caso, e così l'autore s'avvederebbe, che queste *nil significant* nel punto che trattiamo.

(22) Ma chi non ismascellarebbe di riso all'or che dall'*Anonimo* per dinotarci un funesto avvenimento accaduto in un gran bisogno, si dice, che Marziale, *con dolorosa enfasi* cantò:

O quantum cogit ægestas.

ma il Poeta con un tal motto, non mai espresse, cosa ne più *ridicola*, *ne più sporca*.

(23) Gl'ostacoli, che dall'Autor si fingono, son affatto inetti. E non mai ne gl'anni à dietro verun inconvenient'è accaduto. E non è giurisdizion dell'Autore il vedersi, come dalle Piazze debba questo Publico governarsi, e se mai il lor governo potrebbe ammetter riprenzione, il che da noi non s'afferma, la meritarebbe, per non aver invigilato ne gl'anni 1726. e 1727. con quell'innato zelo, di cui la nobil indole de' nostri Patrizj per il ben della Padria, avvampa.

(c) Se non ammetton tempo per digerirle, saran sempre crude, ed indigeste.

però perche noti à tutti i Signori dell' Eccellentissime Piazze, si tralasciano, e solo vaglia per tutti l' esempio del Gran Pompeo (24) il quale dopò d'aver soggiogato all' Imperio di Roma la maggior parte del Mondo: Creato Prefetto dell' annona, portò il bisogno di provedere la Città di viveri, onde per sottrarla dalla penuria, che l'affligea, portossi nella Sicilia, e nella Sardegna à comprar de i frumenti; poi al ritiro, che facea colle navi, un'improvisa tempesta ne minacciava il naufragio: quindi li marinari con ancorar le navi à sicuro Porto ne voleano scampare il periglio. Ma il Gran Pompeo sgridò loro con queste parole. *Navigandi necessitas est, non vivendi*. Considerando egli benissimo, di quanta premura ne fusse recar cibo alla famelica Roma; giache dalla fame ogni sorgiva di male potea nascere; da essa gli furti, le dissenzioni, le ribellioni, l'uccisioni, e cose simili: Che perciò l'antichi Romani dipingevano l'annona con geroglifico di Troco, *cui nemo resistere potest*, come rapporta *Casparo Kloklio de ærario lib.* 11. *cap.* 81. *nu.* 16. *in fin.* per darci ad intendere di quanta forza ella sia, e qual sollecitudine tener si debba in provederla, senza dar tempo ne meno

no

(24) Molto malamente dall'Autore l'esemplo di *Pompeo* si descrive, e peggio se ne fa il paragone. leggasi la pag. 62. §. 103. 104. 105. e ci contentiamo, che ogni retto estimator delle cose decida con quest'istoria la quistione. Ma perche questo punto si è distintamente esaminato nel luogo citato, ivi rimettiam i lettori.

no à porre in ficuro la propria vita. Or che fatebbe, (25) fe la providenza, e mantenimento dell'annona doveffe dipendere da tante Perfone? qual' efpedienti mai fi potrebbero con celerità pigliare? quali Partiti (26) in un iftante fi potrebboro conchiudere? Chi farebbe colui, che in giro di tanti Signori andarebbe per trattare affari sì premurofi, e non reftarebbe sbigottito (27) in penzare d'accordare tante volontà, e ridurle ad una fola? come fi potrebbe provedere con celerità, fe da ftraniere Parti s'immetteffero fenza richiefta le vettovaglie, e far sì, che di fubito fi fpediffero (28) le navi ò in comprar li grani

(25) Sarebb'obbedir alle leggi. Sarebbe dar' alla Padria il dritto, che li fpetta, e farebbe un regolamento fecondo il regio volere.

(26) Si concluderebbero que' partiti, che al Publico fuffero di giovamento, e fe per quelli fare, il bifogno richiedeffe impiegarvi non fol *iftanti, ma giorni interi*, quefti farebboro ben faufti, e felici, perche fi confecrarebboro al publico bene, ed allo ftabilimento della commun quiete.

(27) Sig. Autore vi sbigottite in accordar le volontà di tanti? E pur voi non mai n'avete fatta la fperienza. Tentate un poco la generofità de' prudentiffimi Signori al governo deputati, e vedrete, quanto grande fia lo zelo verfo la Padria, quanto profondo il lor configlio, e quanto forte il lor animo in foftener il publico bene. Sappiamo, che in Atene, da cui la noftra Città prefe la norma, e le leggi, tutt'i publici negozj fi diffinivano nel Senato, che da *quattrocento Senatori era compofto*, alla di cui formazione concorrevano le quattro Tribù, fomminiftrando cento Cittadini per ciafcheduna. *Ubon. Emm. defcript. Reip. Græch. tom.* 2.

(28) Fingete il cafo, che Navi foraftiere debban quì approdare per vender il frumento, e che fubito fi debbano rifpedire, &c. Ed in prima il cafo è molto rimoto, e poi vi dimando; ò la Città hà bifogno del frumento, ò nò. Se tien il bifogno, chi farà quel forfennato; che voglia contenderne la compera? Se il bifogno parla, ogn'un tace. Se fi difputa, forza è confefsare, che la compera fia fuperflua, c che per fini obliqui fi tenti porla in effetto. Che fe la modeftia, ed il rifpetto verfo coloro, che ne' tempi paffati an governata quefta Città, non ci conteneffe trà cancelli della moderazione: coll' efemplificare alcuni fatti nel lor governo accaduti, farem ben chiara la pra-

pravità de senzi dell'Anonimo. Si è conteso talora doversi ributt i progetti per la compera de'grani: è vero. Ma la contesa non è caduta, quando le *Navi estere*, eran in Porto ancorate. Questo caso rade volte accader puole, perche *senza richiesta* e senza un *preciso bisogno gl'esteri* di grano non fan mercatanzia nel nostro Regno, onde senza gl'esposti motivi cotal esempio non è visto, ne vedrassi mai. Ed è possibil dunque, che l'Autor possa insinuarci fole sì grandi? Son accadute bensì le contese quando il Regno trovandosi ripien di frumento, ed i Cittadini ben provisti, si è tentato tener segreta intelligenza con pochi Mercadanti, acciò da questi del frumento il prezzo si tenesse ben alto, à fin di compiacer gl'amici, e di tener parte ne' lucri. Si è conteso, allora che nella *compera superflua* de grani non si è avuto il fin di proveder l'*annona*, ma bensì di aver miglior aggio di vender à caro prezzo, trà quel de gl'altri, i proprii frumenti. Queste cose ne' tempi andati non sol accadute sono, ma tal'ora, cose di queste peggiori, abbiam viste dedursi in giudizio, e le memorie ancor son fresche. Loda à Dio, che i tempi presenti molto lungi fan giudicar esempli consimili, perocche gl'attuali Amministratori del Publico son cotanto riguardevoli per la lor integrità, quanto riguardevolissimi son per nobiltà di natali, per grandezza di spirito, e per bontà di lor costumi. Quindi, è molto rimoto il caso, che finge l'Autore, che la Deputazion non possa concorrer co' suoi Voti ne' publici affari per le contese, che nascer potrebbero. Anzi à noi giova sperare, mercè la bontà di tutti i Signori Eletti, che s'abbia da veder trà loro la concordia delle *tortori*, e la pace delle *colombe*.

Ma se mai qualche contesa nascesse, sarà di quelle, che altro fin non tiene, se non che di rintracciar il vero per render ben sicura la publica quiete. Felicissime appellar si debbono contese cotanto salutari: felicissimi, e prudentissimi i contendenti. Anzi S. Girolamo nel bollor delle sue altercazioni con S. Agostino li scrisse, ch' egli giudicava di sempre vincere, tuttoche perdesse, qual'or dalle contese se ne percepisse quella verità, di cui egli andava in traccia. *Te quoque ipsum orare non dubito, ut inter nos contendentes veritas superet, non enim tuam gloriam quæris, sed Christi. Cumque tu vinceris, & ego vincam, si meum errorem intellexero, & è contrario me vivente tu superas. Epist.* 2. E noi veggiam, che il gran Iddio tenendo una volta un gran consiglio nel Paradiso, e stando à suo lato tutte le Gerarchie de gl' Angeli chiamate per il lor *voto*. Appena egl' ebbe proposto il punto, sopra cui cader dovea il consiglio, subito

ni, ò in dar loro licenza di trasportarli in tre parti? Se oggi, che l'annona vien maneggiata da soli Sei hà sofferto dilazioni, e discrepanze, maggiori alcerto sarebbero, qualora si trattasse da molti; *nam ubi multitudo ibi confusio*: Sanno bene l'Eccellentissime Piazze come il Sig. Grassiero non per altro motivo fù destinato (29) in questa Capitale, se non per frenare le dissenzioni, che di spesso nasceano fra Signori Eletti sù tale materia di Grassa; del che ne fa testimonianza il citato *Reg. S. Felice nella d. decis.* 290. Che perciò oggi destinandosi la detta Deputazione, tempo in cui il bisogno non lo richiede, (30)

N per-

bito un Angelo andò in un opinione, e l'altro in un'altra. *Vidi Dominum sedentem super Solium suum, & omnem exercitum Cœli assistentem ei à dextris, & à sinistris, & ait Dominus quis decipiet Achab Regem Israel, ut ascendat, & cadat in Ramoth Galaad? Et dixit unus verba huiuscemodi, & alius aliter. Reg. lib.* 3. *cap.* 22. *vers.* 19. Or penzi l'Autore, se possibil fia evitarsi le contese ne' publici consigli, quando ne pur quello da Dio tenuto ne fù esente. Bisogna desiderare, che le contese nascano da zelo, e dall'amor della Padria, che tutte saran giovevoli, e dal contendere sorgerà la pace.

(29) Il Sig. Grassiero fù destinato per onor del Tribunale, per avvalorar con la regia autorità le risoluzioni, e per dar forza alli stabilimenti de' publici Amministratori. Questa fù una grazia delle più singolari, dal Rè N. S. à noi concessa: poiche in cotal guisa la giurisdizion publica non sol si è mantenuta, ma fortement' ampliata.

(30) Se vi sia, ò non vi sia il bisogno si sa da tutti, e non occorre funestarci la terza, ò quarta volta la mente col racconto. Veggasi la pag. 42. §. 63. pag. 39. §. 56.

perche per necessità da da' distur-
bi, e discrepanzè non sarebbe l'
amministrazione d'essa esente,
per le molte, e varie volontà
de' Signori Deputati si daria
perciò occasione, e motivo all'
Imperial Maestà di remediare con
altri espedienti à tali disordi-
ni.

Conchiude dunque la Fe-
delissima Piazza del Popolo, (31)
che per li ravvisati motivi non
si dovesse seguire detto voto,
sì per evitare li pregiudizii del-
le grazie, e Privilegii, si per-
che l'amministrazione dell'anno-
na non è delle Piazze, ma de'
Signori Eletti, e finalmente per-
che la moltiplicità delle Perso-
ne sarebbe di confusione, e non
di conservazione della publica
annona.

Intorno poi all' espedienti
più proprii, due se ne potreb-
bero pratticare. L'uno sarebbe
d' insinuare all' Eccellentissime
Piazze (32) di doverno sempre
all'Elettato chiamare quei Si-
gnori, che notriscono ne' loro
generosi petti timore di Dio, e
carità verso del Publico, perche
questi mai potranno mancare nel
governare con zelo, fervore, e
senza frode alcuna il peculio pu-
blico, come sono l'attuali Eccel-
lentissimi Sig. Eletti, pieni d' a-
more, e zelo verso questo pu-
blico, e dotati di suprema intel-
li-

(31) Tutte le sudette il-
lazioni son falzissime, poi-
che non è vero, che l' am-
ministrazion dell'annona spet-
ti à Sig. Eletti, se non nel
modo, e forma, che si è
detto di sopra. Non è ve-
ro, che vi sia confusione,
ne che vi sia derogazion di
privilegj. Questi, sol dall'
Autore s'impugnano.

(32) Gl'espedienti pro-
posti dall'Autore in nome del-
la Piazza del Popolo non an
bisogno di verun esame, per-
che il primo è ottimo, e si
mette in esecuzione, come
attualmente veggiam, che i
Sig. Eletti son tutti forniti,
e di timor verso Dio, e di
carità verso il Publico. Ri-
spetto al secondo stà già pro-
visto, perche vi è il Tri-
bunal della rivision de Con-
ti, fondato dalla felice me-
moria dell'Imperador Carlo
V. nell'anno 1542. A questo
spetta riveder i Conti dell'
introito, e dell'esito, che si
fanno da tutti i publici Ma-
gistrati. Laonde sopra cotal
punto non resta che deside-
rare.

ligenza , e isperimentata puntualità . E la dove poi l' elezione non seguisse in tal guisa , la colpa si diffonderebbe all'Eccellentissime Piazze , le quali furon men caute d'eligere coloro , che degenerassero la propria nobiltà col fraudare il Publico.

L'altro espediente di maggior gloria dell' Eccellentissime Piazze , e di sommo giovamento della publica annona sarebbe , che l'Eccellentissimi Sig. Eletti nel fine del di loro governo dovessero render conto dell' amministrazione tenuta , e trovandosi qualche mancanza , causata da colpa , e negligenza , si dovesse significare ; perche in tal guisa pensarebbero d' amministrare con tutta rettitudine l'universal peculio , e quando si venisse à tal conclusione ; in tal caso si potrebbero dall' Eccellentissime Piazze destinar in ciascun' anno dodeci Sindicatori , eligendo due per Piazze , i quali colla sopraintendenza , ed assistenza d'uno de' Sig. Regenti del Collaterale visti , e revisti detti conti potessero liberare , ò significare gli detti Eccellentissimi Eletti , e che detto Sig. Regente si potesse nominare ogn' anno dalla Deputazione dell' annona unitamente coll'Eccellentissimi Eletti creati al nuovo governo , con restar anche in piedi detta

Deputazione dell' annon
meno per il proseguimento
le liti contro i Debitori di(
tà, ed in caso di bisogno (q
absit) della rifezione dell'an
na; che parimenti ad ogetto
insistere; affinche con effetto
dasse il Sindicato in fine di ci
scun'Elettato, e bisognando a
senzo Regio su tale pensato (
spediente; e purche fusse in pia
cimento dell'Eccellentissime Piaz
ze, si potessero parimenti impe-
trare, senza punto pregiudicare
al privilegio dell'amministrazion
dell'annona conceduto à detti
Sei Eccellentissimi Eletti. Che
è qnanto hà penzato di pro-
porre, e risolvere questa Fede-
lissima Piazza del Popolo.

IL FINE.

Non si meravigli veruno, se in questa scrittura del Sig. Eletto del Fedelissimo Popolo vi sia qualch'errore, ò qualche parola, che troncar potrebbesi, perche ciò hà potuto accader per negligenza di chi l'hà trascritta, ma noi non abbiam voluto alterar una sillaba per renderla fedelmente, com'à noi è pervenuta.

CONCHIUSIONE,

E Quì posiam la penna, non già stanchi per questo breve, e debil travaglio, ma ben forti, e robusti per ripigliarla, qualora il *real servigio*, ed *il ben commune* da noi così richiegga. Scorgesi intanto da questi fogli, *la grandezza della nostra Città, il decoro de' publici Magistrati, il dritto delle lor giurisdizioni, la nobiltà delle nostre splendidissime Piazze, la buona in-*

dole de' noſtri Cittadini, *e la fè coſtantemente ſerbata à proprj Regi*. Vedeſi ſopra tutto, la grandezza di que' Principi, che an regnati in queſta Città, da cui di man in mano le noſtre coſtumanze ſono ſtate mantenute, e di privilegj arricchite. Si fa conoſcere l'imperial magnificenza dell' *Auguſtiſſimo*, *e clementiſſimo noſtro Rè*, *ed Imperadore*, *da cui tutti i noſtri uſi*, *e tutte le civili preeminenze hà voluto con regii diplomi*, *che fuſſero eternamente ferme*. Anzi con novelli favori hà ridotta la noſtra Città ad un ſegno di gloria, di cui non mai furon adorni i noſtri Maggiori. Sicche ſe queſti, dell'umane paſſioni fuſſer ancor capaci, ſarem noi da eſſi loro, ſiccome da poſteri, invidiati. E come nò? Se l'amor del Rè N. S., e la vigilanza del ſuo governo ſembra, che ſol tanto al noſtro Regno ſi drizzi, quaſi come tutti gl'altri teneſſe in oblio? A guiſa del Sole, che quando con ſuoi raggi adorna l'Univerſo, ogni Villa, ogni Città per vederſi da quelli cinta, ſuppon, che tutto ſia ſuo: e pur non vi è angolo nel Mondo, che dalla ſua luce non ſia beneficato. Così, i regj favori ſtimolano la noſtra mente à penzare, che la cura del noſtro Rè ſia tutta drizzata al beneficio di queſto Regno, e che queſto ſol ſia lo ſcopo del ſuo governo. Anzi veggiam noi, che con quella ſteſſa munificenza, con cui ci benefica, colla ſteſſa mantener vuole i benefizj. Quindi, per far in modo, che una tanta felicità ſii permanente, hà deſignati al ſupremo governo di queſto Regno due Principi, li più riguardevoli trà tanti, che adornano la Maeſtà del ſuo Trono, per dovere l'un dopo l'altro aſſumere il comando; cio è gl' Eccellentiſſimi Signori *Giovacchimo Ferdinando Duca d' Almenara*, di cui già ſiam in poſſeſſo, e del Sig. *Conte Luiggi d'Arrac*. Felici noi, ſotto governi sì fauſti, e felici! E già da Popoli dell'uno, e dell'altro Mondo, che al noſtro Ceſare obediſcono, vien invidiata la felicità del governo, in cui ſiamo. Ne ſi sà à qual di queſti debba concederſi la maggioranza, ſe non vogliam

gliam ad amendue negarla , perche amendue in tutte le lor eccelze doti non son grandi , ma grandissimi. Se riguardiam à colui , che in atto ci governa , non vi è loda , con cui il merito aguagliar si possa . La grandezza de' suoi Avoli , e la nobiltà de' suoi natali son preggi grandissimi , ma ben piccioli , e ristretti , se si paragonano , *colla probità della vita , coll'integrità de' costumi , colla prudenza ne' maneggi , e colla letteratura , da cui la sua fecondissima mente vien adorna* . Se volgerem gl'occhi à considerare le cospicue , e sublimi prerogative dell' Eccellentissimo *Sig. Conte Luiggi d'Arrac* , bisogna , ch'il pensier s'arresti , accioche non si confonda . Se miriamo la nobiltà del sangue , ò gli fatti illustri de' suoi antenati , mancan le parole per farne l'espressioni . Ma se poi si farà riflessione , *ò a' suoi maneggi nelle rilevanti ambasciarie ne gl'anni verdi esercitate , ò a' suoi consigli ne gl'urgenti affari della Monarchia , ò nell'impegni rilevanti dalla sua prudenza superati , ò à gli meriti grandissimi acquistati , ed in pace , ed in guerra* , s'entra in un mar immenzo , da restarne oppresso per la grandezza . Ma non finisce quì la provida mente del nostro Rè . Hà voluto à Soggetti cotant'eccelzi accoppiar un Ministro , *che esser dee l'organo del lor governo* , il più saggio , ed il più fedele , che unqua mai da noi desiderar si possa . Hà egli creato con ispecialissimo privilegio , e con rilevanti prerogative suo Secretario di Stato , e guerra l'Illustre *Baron Libero D. Giantomaso Peralta Magnate d'Ungaria* , le di cui sublimi doti possiam più tosto ammirarle , che descriverle trà quattro sillabe . Alla nobiltà del chiarissimo suo sangue , ed alla grandezza de' suoi Maggiori hà congiunta , *una virtù così soda , ed un'integrità di costumi cotant'eccellente , che ogn'un di questa Città è costretto di render ragion' al suo merito. Egl'è indefesso nelle cose del suo governo , pronto ne' consigli , maturo nel risolvere tutto quel , che alla sua cura è commesso , e Dio N. S. gl'hà concessa una mente cotanto feconda , e del retto , e del giusto amante* ,

che

che ſembra per divin conſiglio ſpecialmente al benefizio della noſtra Padria deſtinato.

Non è queſto il luoco di far parola dell'*auguſto, e venerando Senato*, che fà degna corona al noſtro Principe, e molto men entrar nelle ſue lodi, perche ogni penzier ſi perde, ed ogni grand'idea ſpariſce . Laonde, della maeſtà d'un tanto conſeſſo, e della grandezza de' prudentiſſimi Senatori:

. . . . in sù l'eterea mole
Soglion raggionar l'aurora, e'l Sole.

Quindi

Da lor, ſolo diſcende,
Come raggio dal lume,
Ogni voglia, e coſtume.
Da lor, l'ordine, e'l moto il Regno prende;

e ſe, de' medeſimi degnamente parlar vorremmo, altro dir non ſi puote, per racchiuder tutto in poco, che nella lor vaſta mente ſi contiene:

. . . . Quanto
Arte, ingegno, e natura, e'l Ciel pò fare.

Or chi non dovrà ſperare ſotto un governo cotanto illuſtre un'evento felice allo ſtato delle publiche coſe? Fiorirà il decoro, e la grandezza ne' publici Magiſtrati. Saranno religioſamente cuſtodite le prerogative della noſtra Padria, ed alle carte reali, con cui il Rè noſtro Signore ci hà beneficati, ſarà mantenuta la lor forza, ed il lor vigore. Inſomma, *ſaran ributtati* tutti coloro, ch'avran l'ardire d'introdurre *novità* nel civil governo, e ſi *diſprezzaranno tutte quelle maſſime*, da cui non men *il real, che il publico ſervigio* è danneggiato. Alla *piena di tante noſtre felicità, altro non manca*, ſe non che il grand' Iddio conceda all' *Auguſtiſſimo Ceſare la tanto deſiderata prole*. E queſta, altresì la Divina Providenza farà per concedere non men al merito dell'Imperial Famiglia, che à Voti perenni de' ſuoi Vaſſalli. Nap. 26. Agoſto 1728.

Natalis Pandolfelli.
Adv. Or. Fid. C. N.

LO STAMPATORE A CHI LEGGE.

IL breve tempo, che ci è ſtato conceſſo nell' edizione di queſti fogli è ſtata la cagione, per cui non ſi è potuta uſare tutta quella diligenza, che ben meritava queſta ſcrittura: quindi ſiam degni di compatimento, ſe qualche error di rimarco è traſcorſo. Onde per ſupplir ad un inevitabil difetto abbiam ſtimato, quì ſotto notarli, gl' altri laſciando, perche facil coſa ſarà l' avvederſene.

ERRORI	CORREZIONI
Pag. 28. v. 1. Alla parola *Comparando* dee aggiugnerſi	detti da Greci σιτῶναι.
Pag. 10. v. 33. eſaltavan	eſaltarono
Pag. 20. v. 11. Agoranomi	Aſtynomi
Pag. 21. v. 7. in	li
Pag. 24. v. 1. Dove ſi dice nella terribil giornata di Canne dee leggerſi	Nella terribil giornata del Traſimeno, poco prima, e poco men di quella di Canne.
Pag. 26. v. 18. ΠΟΛΛΙΟΝ.	ΠΟΛΛΙΩΝ
v. 22. ΜΑΑΗΣΤΑ	ΜΑΛΗΣΤΑ
Pag. 28. v. 5. 6. 14. 17. Κρατταριος.	Καπραριος
v. 20. αγορανομιαν.	ἀγορανομιαν
v. 22 Ελητωι	Ἐλητωι
Pag. 29. v. 32. Αγορα	Ἀγορα. e ſimili
Pag. 40. v. 1. à fin riceverſi	à fin di riceverſi
Pag. 42. v. 12. participes	particeps
Pag. 45. v. 3. ſiempro	ſiempre

I L F I N E.